



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V – Tutela del Paesaggio

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Roma (vedi intestazione digitale)

Class. 34.28.10 *Fasc.* 185/2022

M

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Oggetto: [ID VIP: 8089] – Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del “Piano di Sviluppo della Rete Elettrica Nazionale Terna 2021”.

Autorità Proponente: Terna S.p.A.

Autorità Procedente: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (l’allora Ministero della Transazione Ecologica)
– Direzione Generale per le Infrastrutture e Sicurezza - Divisione IV – Infrastrutture Energetiche

Fase di consultazione pubblica di VAS ai sensi degli artt. 13, comma 5, e 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i

Parere tecnico istruttorio della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (DG-ABAP)

E.p.c.

Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,
Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale
VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Servizio II
Scavi e tutela del patrimonio archeologico
N.D.G.
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

Servizio III
Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
N.D.G.
dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTA la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con Legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO il Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019;

VISTO il Decreto-Legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei Conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 e il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/03/2016);

VISTO il DPCM 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 221 del 15/09/2021), entrato in vigore il 30/09/2021;

VISTO il DPCM 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale";

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT - esercizio delle funzioni di tutela - Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015";



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

VISTO che l'allora Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Arte e l'Architettura Contemporanee ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione informato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii (Revisione del 30.03.2022);

<https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovrapregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici";

PREMESSO che il **Gruppo Terna S.p.A.**, in qualità di Autorità Proponente, con nota prot. n. 92084 del 20/10/2022, acquisita al protocollo di questa Direzione Generale al n. 40298 del 10/11/2022, ha comunicato all'Ufficio scrivente l'avvio della fase di consultazione pubblica, ai fini della procedura di VAS del "Piano di Sviluppo della Rete Elettrica Nazionale Terna 2021", ai sensi dell'art. 13, comma 5, e dell'art. 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

PREMESSO che, ai fini di tale procedura, lo stesso **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (l'allora Ministero della Transizione Ecologica) – Direzione Generale per le Infrastrutture e Sicurezza - Divisione IV Infrastrutture Energetiche**, in qualità di Autorità Procedente, ha pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex. Ministero della Transizione Ecologica) l'avviso al pubblico, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, nel quale è stata data comunicazione delle modalità di consultazione del progetto di Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, con decorrenza dei termini procedurali a far data dal 31/10/2022;

PREMESSO che, con nota prot. n. 132589 del 25/10/2022, acquisita al protocollo di questa Direzione Generale al n. 38476 del 26/10/2022, il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali**, in qualità di Autorità Competente per le VAS statali, ha dichiarato la procedibilità dell'istanza presentata da Terna S.p.A.;

PREMESSO che la documentazione tecnica è stata pubblicata e risulta quindi consultabile sul sito del **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali** all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8420/12430>

PREMESSO che questa Direzione Generale, con nota prot. n. 339930 del 08/11/2022, ha richiesto il parere di competenza agli Uffici territoriali del MiC, alle Regioni e Province autonome, e ai Servizi II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa medesima Direzione Generale;

PREMESSO che questa Direzione Generale, con nota prot. n. 2026 del 19/01/2023, ha sollecitato l'invio dei pareri endoprocedimentali ancora mancanti agli Uffici competenti;

CONSIDERATO che il presente parere ha come oggetto la procedura di VAS relativa al "Piano di Sviluppo della Rete Elettrica Nazionale Terna 2021" e che il medesimo Piano interessa l'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che il summenzionato Piano si propone di analizzare il sistema elettrico negli scenari previsionali europei e nazionali, al fine di individuare le esigenze di sviluppo prioritarie e le risorse indispensabili per un funzionamento sicuro ed efficiente, identificando le infrastrutture di rete necessarie a valorizzare a pieno le risorse di cui il Paese dispone;

CONSIDERATO che il Piano intende perseguire degli **obiettivi tecnico-funzionali a carattere generale (OT_G)**, come di seguito elencati (cfr. tab. 7-9, pag. 130 del RA):

- **OT_{G1}** - Garanzia della copertura del fabbisogno nazionale;
- **OT_{G2}** - Riduzione delle congestioni e/o superamento dei limiti di trasporto delle sezioni critiche;
- **OT_{G3}** - Garanzia di un'efficiente utilizzazione della capacità di generazione disponibile;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it



- OT_{G4} – Integrazione delle FRNP;
- OT_{G5} – Sviluppo della capacità di interconnessione con i paesi confinanti;
- OT_{G6} – Incremento dell’affidabilità ed economicità della rete di trasmissione;
- OT_{G7} – Miglioramento della qualità e rispettare le condizioni di sicurezza di esercizio;

CONSIDERATO che gli **obiettivi tecnico-funzionali specifici (OT_s)**, ottenuti dalla declinazione degli obiettivi tecnici generali (OT_G) sulla base delle esigenze relative all’annualità di Piano, interessano le prestazioni che devono essere offerte dalla rete/servizio di trasmissione elettrica. Di seguito, le categorie tipologiche individuate:

- OT_{s1} - Integrazione FER: Integrazione degli impianti di produzione da fonte rinnovabile per la riduzione delle emissioni;
- OT_{s2} - Interconnessioni: Potenziamento delle reti di interconnessione con l’estero nel rispetto delle condizioni di reciprocità con gli Stati esteri;
- OT_{s3} - Connessione RTN: Connessione di terzi interoperanti con la RTN;
- OT_{s4} – Integrazione rfi: Integrazione della rete ex RFI (oggi Rete Srl);
- OT_{s5} – Qualità del servizio: miglioramento della qualità del servizio, definita in relazione alla continuità di alimentazione e alla qualità della tensione;
- OT_{s6} – Risoluzione congestioni interzonal. Riduzione al minimo dei rischi di congestione tra zone di più aree;
- OT_{s7} – Risoluzione congestioni intrazonali: Riduzione al minimo dei rischi di congestione tra zone della stessa area;
- OT_{s8} – Transizione ecologica: Realizzazione di un nuovo modello di sviluppo basato sulle fonti rinnovabili, rispettoso dell’ambiente;

CONSIDERATO che il Piano definisce degli **obiettivi di sostenibilità ambientale di carattere generale (OA_G) e di carattere specifico (OA_s)** secondo “tematiche strategiche”. (cfr. pag. 132 del RA);

Per quanto di competenza di questa Direzione Generale sono stati individuati:

- alcuni obiettivi di sostenibilità ambientale di carattere generale e specifico per la tematica strategica *Suolo e Acque*;
- alcuni obiettivi di sostenibilità ambientale di carattere generale e specifico per la tematica strategica *Beni materiali, patrimonio culturale, architettonico e archeologico, paesaggio*;

CONSIDERATO che le azioni di sviluppo che possono essere individuate per rispondere alle esigenze riscontrate sono distinguibili in due macro-tipologie:

- **Azioni gestionali:** intese come quelle azioni che si sostanziano in attività a carattere immateriale, quali ad esempio l’attivazione di tavoli finalizzati al coordinamento degli operatori, e che non comportano una consistenza della rete diversa da quella preesistente;
- **Azioni operative:** intese come quelle azioni dalle quali discende una differente consistenza fisica della rete, in termini di sua articolazione e/o dei singoli suoi elementi costitutivi.

La categoria delle azioni operative è ulteriormente articolata in ragione dell’entità della variazione della consistenza fisica della rete. (cfr. pag 139 e segg. del RA)

- **Azioni operative su asset esistenti – funzionalizzazione:** con riferimento a quelle azioni che non comportano un incremento della consistenza della rete, che trovano attuazione nella sostituzione/adeguamento di elementi in stazioni o sulle linee, oppure tramite l’installazione di componenti nelle stazioni elettriche esistenti. Le modifiche di consistenza alla rete e gli effetti ambientali non sono rilevanti;
- **Azioni operative su asset esistenti – demolizione:** azioni che comportano l’eliminazione di elementi di rete non più funzionali, a seguito della realizzazione di nuovi elementi di rete. Comportano una riduzione di perimetro della rete e possono generare effetti ambientali positivi attraverso la restituzione del territorio;
- **Azioni operative di nuova infrastrutturazione:** azioni comportanti l’introduzione di nuovi elementi di rete. Comportano modifiche rilevanti e possono generare effetti ambientali anche interessando nuovo territorio;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

A

Interventi PdS 2021			Azioni operative		
n.	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Tipologia
1	32-N	Rimozione Antenna CP Cappellazzo	32-N_1	Nuovo El.132 kV dalla CP Cappellazzo all'impianto di Isorella	Nuova infrastruttura
2	167-N	Razionalizzazione Valchiavenna	167-N_1	Nuove SE 380 kV a sud di Mese e nuova SE di Forcola; nuove linee dalla Svizzera, e nuova linea tra la nuova SE a sud di Mese e Forcola	Nuova infrastruttura
			167-N_2	Nuova linea a 380 kV Forcola - Piateda e relativi raccordi	Nuova infrastruttura
			167-N_3	Nuova SE 380 kV di Paladina, nuova linea a 380 kV Forcola - Paladina e raccordi alle rispettive stazioni	Nuova infrastruttura
			167-N_4	Nuova SE 380 kV di Levate, nuove linee in cavo a 380 kV Paladina - Levate e raccordi	Nuova infrastruttura

Interventi PdS 2021			Azioni operative		
n.	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Tipologia
			167-N_5	Nuova linea a 380 kV Levate - Ciserano e raccordi	Nuova infrastruttura
			167-N_6	Dismissione delle linee 220 kV tra Cislago - Sondrio	Demolizione
			167-N_7	Razionalizzazione della rete 132 kV interessata dal progetto (Valchiavenna)	Nuova infrastruttura
3	168-N	Riassetto rete 132 kV tra Mantova e Ostiglia	168-N_1	Raccordi 132 kV CP San Benedetto Po'	Nuova infrastruttura
			168-N_2	Raccordi 132 kV Ostiglia centrale	Nuova infrastruttura
			168-N_3	Risoluzione T-rigido San Vito e raccordi 132 kV della CP Mantova alla futura direttrice Mozzecane- Ostiglia	Nuova infrastruttura
4	169-N	Riassetto rete tra Tavazzano e Colà	169-N_1	Nuova S/E 220/132 kV	Nuova infrastruttura
			169-N_2	Rimozione limitazioni 220 kV Tavazzano - Colà	Funzionalizzazione
5	170-N	Riassetto rete tra Cislago e Dalmine	170-N_1	Demolizione di alcune tratte 220 kV Cislago - Dalmine	Demolizione
			170-N_2	Raccordi a 220 kV S/E Verderio	Nuova infrastruttura
			170-N_3	Raccordi a 132 kV S/E Verderio	Nuova infrastruttura
			170-N_4	Raccordi 220 kV S/E Cesano M.	Nuova infrastruttura
			170-N_5	Riassetto rete 132 kV Nord Brianza	Funzionalizzazione
			171-N_1	Nuova stazione 380 kV e raccordi	Nuova infrastruttura
6	171-N	Nuova stazione 380 kV Greggio	171-N_2	Adeguamento SE 132 kV e raccordi	Funzionalizzazione

7	260-N	Razionalizzazione rete AT in provincia di Venezia	260-N_1	Raccordi in CP Quarto d'Altino	Nuova infrastruttura
			260-N_2	Raccordi in SE Fossalta	Nuova infrastruttura
			260-N_3	Raccordi in CP Cessalto	Nuova infrastruttura
			260-N_4	Raccordi in CP Levada	Nuova infrastruttura
			260-N_5	Raccordo in CP Sesto Reghena	Nuova infrastruttura
8	261-N	Riassetto rete nell'area della stazione Cavilla	261-N_1	Raccordo 220 kV in SE Cavilla	Nuova infrastruttura
			261-N_2	Raccordi 132 kV in SE Cavilla	Nuova infrastruttura
9	262-N	Incremento magliatura SE 220 kV Conegliano	262-N_1	Raccordi 132 kV	Nuova infrastruttura
10	350-N	Elettrodotto 220 kV Colunga-Bussolengo	262-N_2	Adeguamento SE Conegliano	Funzionalizzazione
			350-N_1	Incremento magliatura direttrice Castelmaggiore-Bentivoglio- S.Pietro in Casale - Cento-Crevalcore CP	Nuova infrastruttura
			350-N_2	Razionalizzazione area Crevalcore	Nuova infrastruttura
11	351-N	Rimozione limitazioni elettrodotto 380 kV Calenzano-Suvereto	350-N_3	Riassetto rete 132 kV	Nuova infrastruttura
			351-N_1	Riassetto elettrodotti Marginone- Calenzano e Calenzano-Suvereto	Nuova infrastruttura
12	352-N	Incremento magliatura rete 132 kV area Amiata	351-N_2	Rimozione limitazioni rete 380 kV tra i nodi di Marginone, Calenzano e Poggio a Caiano	Funzionalizzazione
			352-N_1	Elettrodotto Bagnore-Paganico	Nuova infrastruttura
			352-N_2	Elettrodotto Chianciano-Montallese	Nuova infrastruttura
			352-N_3	Incremento magliatura nodo di Acquapendente	Nuova infrastruttura
13	353-N	Riassetto rete per alimentazione AV 132 kV in Toscana	352-N_4	Riassetto rete AT	Funzionalizzazione
			353-N_1	SSE Montallese e riassetto rete 132 kV	Nuova infrastruttura
			353-N_2	SSE Rigutino e riassetto rete 132 kV	Nuova infrastruttura
14	354-N	Interconnessione Isola del Giglio	353-N_3	SSE Compiobbi e riassetto rete 132 kV	Nuova infrastruttura
			354-N_1	Nuovi collegamenti AT con isola del Giglio	Nuova infrastruttura
			354-N_2	Nuova SE isola del Giglio	Nuova infrastruttura
15	445-N	Rimozione limitazioni el. 150 kV Vignaturci - S. Lucia	354-N_3	Nuova SE Toscana	Nuova infrastruttura
			445-N_1	Rimozione limitazioni elettrodotto 150 kV SE S. Lucia - CP Vignaturci	Funzionalizzazione
16	446-N	Riassetto rete fra SE Roma Nord e CP A. Smist. Est	446-N_1	Raccordo 150 kV della linea "A. Smist.Est - A. Salisano" con la "Roma N - ex Cinecittà"	Nuova infrastruttura
			446-N_2	Declassamento a 150 kV dell'el. 220 kV "Roma N - ex Cinecittà (Palo 35)"	Funzionalizzazione



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Interventi PdS 2021			Azioni operative		Tipologia
n.	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	
17	553-N	Elettrodotto 380 kV Area Nord Benevento	553-N_1	Nuovo el. 380 kV Benevento III - Nuova SE 380 kV	Nuova infrastruttura
18	554-N	Nuovo HVDC Italia-Grecia (GRITA 2)	554-N_1 554-N_2	Nuovo HVDC Italia - Grecia (500 MW) Nuove Stazioni di Conversione Galatina/Arachthos	Nuova infrastruttura Nuova infrastruttura
19	555-N	Nuovo collegamento 380 kV Bolano Paradiso	555-N_1 555-N_2 555-N_3 555-N_4	Nuovo cavo 380 kV Bolano- Paradiso Adeguamento ATR SE Sorgente Rimozione limitazioni elettrodotti lato Sicilia Rimozione limitazioni elettrodotti lato Calabria	Nuova infrastruttura Funzionalizzazione Funzionalizzazione Funzionalizzazione
20	556-N	Raccordi 150 kV alla SE Cerignola 380/150 kV	556-N_1 556-N_2	Nuovi raccordi 150 kV SE Cerignola Incremento capacità di trasformazione SE Cerignola 380/150 kV	Nuova infrastruttura Funzionalizzazione
21	557-N	Raccordi 380 kV alla SE Manfredonia 380 kV	557-N_1	Nuovi raccordi 380 kV SE Manfredonia	Nuova infrastruttura
22	558-N	SE Melfi 380/150 kV e raccordi 150 kV	558-N_1 558-N_2	Nuovi raccordi 150 kV SE Melfi 380/150 kV Adeguamento della capacità di trasformazione della SE 380/150 kV di Melfi	Nuova infrastruttura Funzionalizzazione
23	559-N	Incremento magliatura 150 kV dorsale ferroviaria AV Roma - Napoli	559-N_1 559-N_2	Collegamenti in cavo 150 kV Vairano RT - S. Maria Capua Vetere e Marcanise TAV - S. Maria Capua Vetere Collegamento in cavo 150 kV Roma Est - Galliciano RT	Nuova infrastruttura Nuova infrastruttura
24	560-N	SE 380/150 kV Foggia	560-N_1	Adeguamento della capacità di trasformazione della SE 380/150 kV di Foggia	Funzionalizzazione
25	561-N	SE 380/150 kV Troia	561-N_1	Incremento della capacità di trasformazione della SE 380/150 kV di Troia	Funzionalizzazione
26	562-N	SE 380/150 kV Andria	562-N_1	Incremento della capacità di trasformazione della SE 380/150 kV di Andria	Funzionalizzazione
27	628-N	Interventi di magliatura nella zona industriale di Catania	628-N_1 628-N_2	Nuovo El. 150 kV SE Pantano - Area industriale Catania Realizzazione stalli 150 kV in SE afferenti	Nuova infrastruttura Funzionalizzazione
28	629-N	Razionalizzazione area di Cefalù	629-N_1 629-N_2	Nuovi raccordi 150 kV area di Campo Felice RT Rimozione limitazioni direttrice	Nuova infrastruttura Funzionalizzazione
29	630-N	Interconnessione Isola di Favignana	630-N_1 630-N_2 630-N_3 630-N_4	Nuovi collegamenti AT con Favignana Nuova SE AT Favignana Nuova SE 150 kV area Birgi Adeguamento SE Fulgatore	Nuova infrastruttura Nuova infrastruttura Nuova infrastruttura Funzionalizzazione
30	632-N	Incremento di magliatura 150 kV area di Trapani	632-N_1 632-N_2	Nuovo raccordo 150 kV CP Trapani Saline-CP Trapani Rimozione elementi limitanti elettrodotti afferenti CP Trapani	Nuova infrastruttura Funzionalizzazione
31	731-N	Riassetto rete area Rumianca/S. Gilla	731-N_1 731-N_2 731-N_3	Raccordo 150 kV fra CP Assemini e CP Sestu Potenziamento collegamento 150 kV Cagliari 4- S. Gilla Potenziamento collegamento 150 kV Rumianca- S. Gilla	Nuova infrastruttura Funzionalizzazione Funzionalizzazione

cfr. tab 7-13 pag 149 e segg. del RA)

CONSIDERATO che, nel contesto dell'analisi di **coerenza interna**, sono state elaborate delle matrici (Allegato III al RA) in cui si evidenziano:

- le possibili incoerenze tra i vari Obiettivi (generali e specifici) e le Azioni del PdS 2021;
- le possibili incoerenze tra i vari gli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale e le Azioni del PdS 2021.

Non emergono dalle suddette matrici stati di incoerenza relativi al confronto tra le azioni di Piano e gli obiettivi di sostenibilità ambientale appartenenti alle tematiche strategiche di competenza della Scrivente;

CONSIDERATO che la verifica, nel contesto dell'analisi di **coerenza esterna generale del settore Ambiente**, è stata operata tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale generali del PdS 2021 e gli obiettivi delle politiche di sostenibilità ambientale sovraordinate. (Allegato III al RA);

Non emergono dalle suddette matrici stati di incoerenza relativi al confronto tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale appartenenti alle tematiche strategiche di competenza della Scrivente e gli obiettivi della pianificazione e programmazione;

CONSIDERATO che la verifica, nel contesto dell'analisi di **coerenza esterna specifica del settore Ambiente**, è stata operata tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale specifici del PdS 2021 e gli obiettivi della pianificazione e programmazione del territorio (Allegato III al RA);



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
 PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
 PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

CONSIDERATO che sono stati selezionati gli strumenti di programmazione operanti sui territori interessati dalle “azioni operative - interventi di realizzazione nuovi elementi infrastrutturali” previste dal PdS in esame;

CONSIDERATO che, rispetto alla pianificazione paesaggistica indagata, gli obiettivi ambientali specifici principalmente derivanti dalla tematica strategica “*Beni materiali, patrimonio culturale, architettonico e archeologico, paesaggio*” risultano pressoché coerenti;

CONSIDERATO che la verifica di coerenza ha tenuto in considerazione anche i **Piani di gestione dei Siti UNESCO**, potenzialmente interessati dalle azioni previste. Dall’analisi dei suddetti Piani è emersa una non pertinenza rispetto alla tematica “*Beni materiali, patrimonio culturale, architettonico e archeologico, paesaggio*”, ma ad ogni modo non registrando alcun caso di mancata coerenza;

CONSIDERATO che gli effetti ambientali delle azioni operative previste dal Piano sono stimati attraverso un set di indicatori.

Tale set si compone di due tipologie di indicatori:

- gli indicatori di sostenibilità ambientale non territoriali (Is);
- **gli indicatori di sostenibilità ambientale territoriale (Ist).**

I valori degli indicatori di sostenibilità territoriali sono suddivisi in tre classi di *range Ist* in funzione del *grado di soddisfacimento target*. (cfr. tab 11-2, pag 267 del RA);

CONSIDERATO che i suddetti effetti sono stati evidenziati mediante una **matrice** le cui colonne rappresentano le azioni operative di Piano e le righe le stime degli indicatori di sostenibilità ambientale secondo il grado di soddisfacimento target;

CONSIDERATO che al fine di determinare i **potenziali effetti cumulativi** generati dall’attuazione delle azioni operative previste nel PdS 2021, si è reso necessario individuare quelle **aree territoriali all’interno delle quali concorrono più interventi**. (cfr. da pag 276 del RA)

CONSIDERATO che per quanto riguarda la componente “*paesaggio*” Terna mira a ridurre preventivamente quelli che possono essere gli effetti delle opere sul paesaggio individuando soluzioni localizzative in aree con una buona compatibilità paesaggistica. (cfr. pag 301 del RA e tab. sotto riportata)

Tipologia di paesaggio	Accorgimenti per la futura fase progettuale
Paesaggio Naturale	<ul style="list-style-type: none">• Localizzazione delle opere in aree non visibili da punti focali (strade e punti panoramici collocati in zone verdi di pregio), evitando, laddove possibile, linee di cresta e aree emergenti;• Localizzazione dei sostegni degli elettrodotti lontano da elementi naturali isolati di particolare pregio;• Localizzazione nascosta da quinte arboree o morfologiche Interventi di mascheramento, mediante utilizzazione di essenze arboree e arbustive autoctone;• Localizzazione dell’opera in prossimità di elementi artificiali già presenti, per evitare sottrazione di ulteriore suolo e riduzione di vegetazione;• Utilizzo di sostegni monostelo o tipo Foster in luogo dei tralicci tradizionali, laddove tecnicamente possibile;• Verniciatura dei sostegni idonea a favorire l’inserimento nel contesto territoriale paesaggistico.
Paesaggio Urbano	<ul style="list-style-type: none">• Riduzione dell’aspetto di manufatto industriale, valorizzando uno stile architettonico in sintonia con quello locale, laddove tecnicamente fattibile;• Localizzazione dei sostegni degli elettrodotti non in prossimità di elementi storico-artistici di particolare spicco;• Interventi di mascheramento, mediante utilizzazione di essenze arboree e arbustive autoctone;• Localizzazione delle opere in aree non visibili da centri abitati;• Localizzazione nascosta da quinte arboree o morfologiche;• Uso di linee interrato, laddove tecnicamente possibile,• Utilizzo di sostegni monostelo o tipo Foster in luogo dei tralicci tradizionali, laddove tecnicamente.



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- Conformità degli assi degli elettrodotti agli andamenti di altre linee fisiche di partizione del territorio, seguendo le depressioni e gli andamenti naturali del terreno;
- Localizzazione delle opere in aree non visibili da punti focali (strade e punti panoramici collocati in aree agricole di pregio), evitando linee di cresta e aree emergenti, laddove possibile;
- Localizzazione dell'opera in prossimità di elementi artificiali già presenti, per evitare sottrazione di suolo adibito ad uso agricolo;
- Utilizzo di sostegni monostelo o tipo Foster in luogo dei tralicci tradizionali, laddove tecnicamente possibile;
- Verniciatura dei sostegni idonea a favorire l'inserimento nel contesto territoriale paesaggistico.

CONSIDERATO che il monitoraggio degli interventi/azioni è strutturato secondo tre macro-tipologie, suddivise in:

- **monitoraggio di avanzamento** (monitora l'evoluzione nel tempo dell'attuazione dei diversi Piani di Sviluppo):
 - **monitoraggio di avanzamento complessivo** (considera l'avanzamento di tutti gli interventi/azioni dei diversi PdS);
 - **monitoraggio di avanzamento PdS specifico** (considera l'avanzamento degli interventi/azioni correlandoli ai singoli PdS).
- **monitoraggio di processo** (monitora l'attuazione degli interventi di Piano)
- **monitoraggio ambientale** (monitora il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale):
 - **monitoraggio ambientale complessivo** (considera, in via previsionale (ex ante), gli effetti ambientali complessivamente indotti in previsione dall'attuazione di tutti i PdS);
 - **monitoraggio del perseguimento degli obiettivi** (considera, a consuntivo (ex post), il perseguimento degli obiettivi ambientali dei singoli interventi);
 - **monitoraggio ambientale PdS specifico** (considera gli effetti ambientali indotti dall'attuazione dei singoli PdS).

(cfr. da pag. 327 e seg. del RA)

TENUTO CONTO dei pareri espressi nell'ambito della presente procedura di VAS, fase di consultazione pubblica, dagli Uffici del MiC territorialmente competenti, dai Parchi Archeologici, dalle Regioni e Province Autonome, e dai Servizi II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa Direzione Generale, come di seguito elencati e riportati per ambiti regionali:

- nota prot. n. 12250 del 08/11/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;
- nota prot. n. MIC_DG-ABAP_SERV V 41903 del 23/11/2022 della Regione Autonoma Valle d'Aosta – Assessorato ai beni culturali, turismo, sport e commercio;
- nota prot. n. 22263 del 25/11/2022 della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo;
- nota prot. n. 20716 del 29/11/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna;
- nota prot. n. 10207 del 30/11/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza;
- nota prot.n. 286610 del 02/12/2022 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- nota prot. n. 35461 del 09/12/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- nota prot. n. 20030 del 09/12/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia;
- nota prot. n. 11430 del 07/12/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza;
- nota prot. n. 23655 del 09/12/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 14115 del 12/12/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- nota prot. n. 43911 del 12/12/2022 della Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Territorio e Trasporti, ambiente, energia, cooperazione;
- nota prot. n. 18402 del 12/12/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Pisa e Livorno;
- nota prot. n. 18793 del 12/12/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Alessandria, Asti e Cuneo;
- nota prot. n. 31990 del 12/12/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
- nota prot. n. 32228 del 12/12/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Pistoia e Prato;
- nota prot. n. 4708 del 12/12/2022 del Parco Archeologico di Ercolano;
- nota prot. n. 11115 del 12/12/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Imperia e Savona;
- nota prot. n. 12812 del 12/12/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia;
- nota prot. n. 16104 del 13/12/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;
- nota prot. n. 11866 del 13/12/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Cremona, Lodi e Mantova;
- nota prot. n. 13583 del 13/12/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Ancona e Pesaro e Urbino;
- nota prot. n. 4772 del 13/12/2022 del Parco Archeologico dell'Appia Antica;
- nota prot. n. 16074 del 13/12/2022 della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani;
- nota prot. n. 13924 del 13/12/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;
- nota prot. n. 9168 del 13/12/2022 della Regione Autonoma Valle d'Aosta – Assessorato ambiente, trasporti e mobilità sostenibile;
- nota prot. n. 19505 del 29/12/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di L'Aquila e Teramo;
- nota prot. n. 142 del 02/01/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Brindisi e Lecce;
- nota prot. n. 1508 del 23/01/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Bergamo e Brescia;
- nota prot. n. 2384 del 24/01/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Bergamo e Brescia;
- nota prot. n. 615 del 25/01/2023 della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo;
- nota prot. n. 1533 del 25/01/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria;
- nota prot. n. 547 del 25/01/2023 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta;
- nota prot. n. 265 del 25/01/2023 della Soprintendenza del Mare di Palermo;
- nota prot. n. 756 del 25/01/2023 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento;
- nota prot. n. 1317 del 26/01/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro;
- nota prot. n. 1990 del 27/01/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino;
- nota prot. n. 1859 del 27/01/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti;
- nota prot. n. 475 del 30/01/2023 della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa;
- nota prot. n. 1131 del 08/02/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- nota prot. n. 3172 del 26/01/2023 della Soprintendenza Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico);
- nota prot. n. 3592 del 30/01/2023 della Soprintendenza Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico).

REGIONE ABRUZZO

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 19505 del 29/12/2022, osserva quanto segue:

<(… …)>

Verificato che fra gli interventi previsti nel PdS 2021 e descritti nel Rapporto Ambientale e nei relativi allegati, non sono comprese “azioni operative” che interessano aree ricadenti nella Regione Abruzzo, e più in particolare nelle province di L'Aquila e Teramo di competenza della scrivente Soprintendenza, seppure nel RA vengono riportate analisi estese anche agli atti pianificatori e alle norme della Regione Abruzzo;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, non rileva aspetti o elementi sui quali proporre le proprie osservazioni in merito al Piano di Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2021 di cui all'oggetto e proposto dal Gruppo Terna S.p.A..

Questo Ufficio si riserva di esprimere le proprie ulteriori valutazioni di competenza, qualora nelle successive fasi di definizione del suddetto PdS 2021, o in quelle esecutive, dovessero individuarsi ulteriori azioni operative ricadenti nella Regione Abruzzo, ed in particolare nelle province di L'Aquila e Teramo.>

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 1131 del 08/02/2023, osserva quanto segue:

<(… …)>

questa Soprintendenza ritiene utile fornire le seguenti indicazioni per la successiva fase della VAS:

- *per quanto attiene allo specifico territorio di propria competenza, visto che il PdS 2021 non prevede interventi di nuova infrastrutturazione, risulterebbe utile un monitoraggio VAS sullo stato di attuazione degli interventi previsti dai precedenti PdS, al fine di ottimizzare la gestione delle dinamiche di trasformazione dei contesti territoriali interessati, garantendo uno sviluppo armonioso e sostenibile, in linea con gli obiettivi della tutela dei beni culturali e della risorsa paesaggio;*
- *per quanto concerne in generale alla **Tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico**, in considerazione del fatto che il territorio abruzzese è fortemente disomogeneo (il massiccio della Maiella, i grandi altipiani interni, i sistemi delle valli fluviali, costa adriatica), forma e grandezza dell'area di studio riferite alle azioni operative dovrebbero variare a seconda della posizione e della morfologia del territorio, soprattutto per quanto riguarda la problematica della visibilità delle opere da strade e edifici vincolati e punti panoramici di pubblico godimento. Dal punto di vista paesaggistico, inoltre, nella verifica dell'idoneità delle aree si dovrà applicare anche una valutazione strettamente legata alla qualità del territorio stesso, non solo così come considerata dal PRP e dagli altri strumenti di carattere locale, ma in relazione alla effettiva rilevanza dei luoghi (attesa la vetustà del PRP della Regione Abruzzo e degli altri strumenti di pianificazione generale).*

Si segnala la necessità di individuare aree che non solo siano escluse dalla tutela paesaggistica e archeologica (ai sensi della Parte II e III del D. Lgs. 42/2004), ma che non siano neppure a queste adiacenti e/o contermini, escludendo anche quelle nelle immediate vicinanze di beni tutelati dalla parte seconda del Codice e sottoposte a tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 42/04, così come interventi che interferiscano con ambiti urbani storicizzati (città storiche, borghi e paesi montani o affacciati su belvederi costieri, ecc.), anche per quanto riguarda l'inserimento dei nuovi manufatti. Questo al fine di salvaguardare non solamente le aree tutelate in sé, a cui viene riconosciuto un intrinseco valore, ma anche la percezione visiva delle stesse, salvaguardandone il contesto territoriale in cui sono inserite.

In generale, pertanto, sarà da privilegiare la localizzazione in aree con buone capacità di mascheramento e assorbimento visivo. La scelta localizzativa deve tenere conto, inoltre, della fattibilità delle opere di mitigazione (da prevedere fin dalle fasi preliminari dei progetti, ai fini anche di eventuali espropri) e le diverse soluzioni progettuali dovranno essere diversificate in base al valore culturale e paesaggistico dell'area interessata, fermo restando che in



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

corrispondenza dei beni di interesse paesaggistico e architettonico, se assolutamente inevitabili, sono da privilegiare linee elettriche di tipo interrato.

Per quanto riguarda poi le mitigazioni, sarebbe opportuno approfondirle non solo in termini ambientale, ma anche rispetto alla componente percettivo-identitaria e morfologico-insediativa, nonché rispetto ai beni tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004. La Scrivente Soprintendenza suggerisce che venga inserito anche un criterio di impatto cumulativo delle modificazioni in atto, che prenda in considerazione programmi e progettazioni in essere in relazione a quelle di nuova definizione.

Si ritiene che l'opera più importante di mitigazione non consista tanto nella compensazione o mitigazione finalizzata a un mascheramento a posteriori dell'intervento bensì nel corretto inserimento paesaggistico in coerenza con le caratteristiche degli ambiti territoriali interessati. Si valuta, infine, positivamente l'attenzione posta dal Piano sul principio di privilegiare il riutilizzo e l'adeguamento di componenti già esistenti rispetto a inserimenti ex novo al fine di mitigare progressivamente l'interessamento complessivo del territorio sottoposto a razionalizzazioni e demolizioni;

- per quanto concerne in generale alla Tutela del patrimonio archeologico, si ricorda che il Piano e tutte le attività dovranno tenere in considerazione le aree sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, i tracciati della rete tratturale, che è sottoposta a vincolo diretto ai sensi del D. M. 22-12-1983, le aree a rischio archeologico riconosciute e perimetrate all'interno degli strumenti urbanistici comunali (PRG) e/o da eventuali Carte archeologiche realizzate.

Si richiama, inoltre, al puntuale rispetto della normativa di "verifica preventiva dell'interesse archeologico" secondo la procedura di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 che riguarda tutti i lavori pubblici o di interesse pubblico e dispone che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia."

Pertanto, ogni singolo intervento che comprenda scavi o alterazioni dei livelli del terreno dovrà essere sottoposto a valutazione da parte della scrivente Soprintendenza. La relazione archeologica preventiva (VPIA) sarà redatta da archeologi abilitati e valutata dallo scrivente Ufficio, che provvederà, in base al grado di rischio archeologico emerso connesso al singolo intervento, a dettare le prescrizioni del caso, a richiedere l'esecuzione di saggi o di scavi stratigrafici preventivi, l'assistenza archeologica in corso d'opera e -se la situazione emersa lo richiede- eventuali varianti alla progettazione.

Nell'ambito di tale procedura, ai sensi del c. 14 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, è possibile comunque prevedere una graduazione della sua complessità, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento.

Inoltre, tale accordo disciplina anche le "forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte".

Tali azioni potrebbero essere previste, con richiamo alla normativa di riferimento, già in sede di Rapporto Preliminare Ambientale, tra le iniziative strategiche (par. 8.4 RPA, p. 99) tese a realizzare, in questo caso, lo "sviluppo di servizi e strutture per attività didattiche e di ricerca scientifica nel settore archeologico", in connessione con aree di interesse culturale per le quali si verifichi l'interferenza con le opere da realizzare.

Si segnala, inoltre, la necessità di considerare, tra le aree di valore culturale e paesaggistico, oltre a quelle sottoposte a specifici provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D. Lgs. 42/2004 o normativa precedente, quelle segnalate negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, a livello comunale e provinciale. Dovranno essere altresì accuratamente valutate le aree ricadenti nei Piani Quadro Tratturi dei singoli Comuni, per le quali vige la disciplina prevista dal D. Lgs. 42/2004 (e normativa precedente) in tema di tutela archeologica.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

In fine, sulla base della Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia del patrimonio archeologico (La Valletta, 1992) e successiva ratifica con legge n. 57/2015, richiamata al paragrafo 6.2.1 (RPA, p. 71), in relazione alle Politiche di sostenibilità ambientale sovraordinate, si ritiene necessaria la presenza della figura dell'archeologo all'interno dei processi di pianificazione e progettazione su scala territoriale.

Si invita inoltre al puntuale rispetto del disposto dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii. riguardo i rinvenimenti fortuiti di manufatti di interesse archeologico.>

REGIONE CALABRIA

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 20716 del 29/11/2022, osserva quanto segue:

<(... ...)>

Tutto ciò esaminato e visto, questa Soprintendenza comunica che le azioni operative previste dal Piano non interessano il territorio di competenza.>

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 12812 del 12/12/2022, osserva quanto segue:

<(... ...)>

questa Soprintendenza comunica che i contenuti del Rapporto Ambientale si possono ritenere esaustivi per il livello di approfondimento proprio del piano di cui all'oggetto.

Tuttavia, si specifica che:

- la documentazione consultabile non consente, al momento, l'espressione di un vero e proprio parere in ordine all'intervento in oggetto, che verrà approfondito solo nelle successive fasi di progettazione;*
- dall'esame della documentazione trasmessa, con particolare riferimento alle immagini cartografiche di localizzazione dell'intervento, si rileva che l'area oggetto della previsione del piano si sviluppa all'interno dello Stretto di Messina e che, per quanto riguarda il versante costiero di competenza della Scrivente, lo stesso è interessato per la parte ricompresa nel territorio comunale di Campo Calabro, Villa San Giovanni e Reggio Calabria;*
- la fascia costiera di cui sopra è caratterizzata dalla presenza di diversi dispositivi di tutela paesaggistica, apposti ai sensi della L. 1497/1939, nonché di innumerevoli beni culturali tutelati ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;*

Tutto quanto sopra premesso e considerato, fermo restando che il progetto dovrà comunque essere sottoposto, sussistendone le condizioni, a procedura di VIA e, qualora siano previste anche opere non sottomarine, a rilascio di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e che solo in quella fase sarà possibile esprimere un parere di merito sulla compatibilità paesaggistica delle opere previste, la Scrivente ravvisa l'opportunità di fornire le seguenti indicazioni:

- L'analisi del sistema vincolistico gravante su tutta l'area attraversata dal tracciato esistente, nella futura fase progettuale, dovrà tenere conto non solo della disciplina di tutela prevista dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. ma anche di quanto stabilito dal Tomo IV del QTRP della Regione Calabria, approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016;*
- Qualsiasi opera non sottomarina e, quindi, suscettibile di apportare modifiche percepibili al contesto paesaggistico in esame, dovrà essere orientata a garantire il miglior inserimento paesaggistico dell'intervento; ciò dovrà avvenire mediante l'individuazione di accorgimenti progettuali atti a garantire non solo una migliore funzionalità della rete ma anche un minor impatto paesaggistico della stessa;*
- Qualsiasi intervento sulla terraferma, laddove non sia limitato ad elementi infrastrutturali esistenti, dovrà essere orientato ad evitare, laddove possibile, alterazioni del tessuto vegetale esistente, in particolar modo in prossimità di aree caratterizzate dalla presenza di coltivazioni di pregio; allo stesso modo, considerato l'eccezionale valore paesaggistico del tratto di costa in esame, sostanzialmente anche e soprattutto nelle condizioni di godibilità panoramica dello Stretto di Messina, qualsiasi intervento connesso alla realizzazione del tracciato sottomarino e previsto sulla terraferma dovrà essere valutato soprattutto in termini di interazione e/o interferenza visiva con i valori panoramici salvaguardati dai dispositivi di tutela paesaggistica su menzionati nonché con eventuali beni di interesse culturale presenti nelle immediate vicinanze;*



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- In fase progettuale, tutti gli interventi, connessi a quello di realizzazione dell'elettrodotto sottomarino, che, a vario titolo, possono apportare modificazioni ad altezze, ingombro planimetrico e lettura prospettica di eventuali infrastrutture esistenti della rete elettrica dovranno essere debitamente illustrati e ponderati nell'ottica di contribuire alla riduzione dell'impatto paesaggistico della rete nello stato di fatto e in quello di progetto.

Si specifica, infine, che, considerata la fase preliminare di pianificazione e la tipologia di strumenti previsti dal Piano, questo Ufficio si riserva di esprimersi più compiutamente, per quanto di competenza e laddove previsto in base alla normativa in materia, in sede di approvazione dei singoli progetti, valutando la compatibilità paesaggistica delle opere e le eventuali interferenze con il patrimonio culturale.

Ai soli fini della tutela del Patrimonio Culturale subacqueo:

Si specifica che:

- la documentazione consultabile non consente, al momento, l'espressione di un vero e proprio parere in ordine all'intervento in oggetto, che verrà approfondito solo nelle successive fasi di progettazione;
- dall'esame della documentazione trasmessa, con particolare riferimento alle immagini cartografiche di localizzazione dell'intervento, si rileva che l'area oggetto della previsione del piano si sviluppa all'interno dello Stretto di Messina, nello specchio acqueo compreso tra i territori comunali di Campo Calabro, Villa San Giovanni e Reggio Calabria, di competenza della Scrivente;
- i fondali dello specchio acqueo, di cui al punto precedente, si caratterizzano per la presenza di beni afferenti al patrimonio culturale subacqueo tutelati ai sensi del D.lgs 42/2004 e s.m.i.

Tutto quanto sopra premesso, considerata la fase preliminare di pianificazione e la tipologia degli strumenti previsti dal Piano, questo Ufficio si riserva di esprimersi più compiutamente, per quanto di competenza e in base alla specifica normativa in materia, in sede di approvazione dei singoli progetti, valutando la compatibilità delle opere sottomarine e le loro eventuali interferenze con il patrimonio culturale subacqueo.

Ai soli fini della tutela del patrimonio archeologico:

Si specifica che:

- la documentazione consultabile non consente, al momento, l'espressione di un vero e proprio parere in ordine all'intervento in oggetto, che verrà approfondito solo nelle successive fasi di progettazione;
- dall'esame della documentazione trasmessa, con particolare riferimento alle immagini cartografiche di localizzazione dell'intervento, si rileva che l'area oggetto della previsione del piano si sviluppa all'interno di territori di competenza della Scrivente e che si caratterizzano per la presenza di beni afferenti al patrimonio archeologico tutelati ai sensi del D.lgs 42/2004 e s.m.i.

Tutto quanto sopra premesso, considerata la fase preliminare di pianificazione e la tipologia degli strumenti previsti dal Piano, questo Ufficio si riserva di esprimersi più compiutamente, per quanto di competenza e in base alla specifica normativa in materia, in sede di approvazione dei singoli progetti, valutando la compatibilità delle opere e le loro eventuali interferenze con il patrimonio archeologico.>

Il **Parco Archeologico di Sibari**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 43995 del 12/12/2022, osserva quanto segue:

<(… …)>

visto il "Piano di sviluppo 2021. Avanzamento Piani di Sviluppo Precedenti. Avanzamento Centro Sud", in particolare scheda 542-P, non individua profili di propria competenza.>

REGIONE CAMPANIA

Il **Parco Archeologico di Ercolano**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 43995 del 12/12/2022, osserva quanto segue:

<(… …)>

si rileva che il Piano in esame non include interventi che riguardano direttamente il territorio di competenza del Parco Archeologico di Ercolano.

Tuttavia, si evidenzia:

- la necessità di individuare aree contermini a quelle soggette a tutela paesaggistica, monumentale e archeologica, al fine di salvaguardare non solamente le aree tutelate in sé, a cui è riconosciuto valore intrinseco ma preservare il contesto territoriale in cui esse sono inserite;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it



- l'assenza di riferimenti in materia di prevenzione dei possibili impatti su un eventuale patrimonio archeologico non censito. In proposito, si fa presente che, tutti gli interventi dovranno essere seguiti e documentati da archeologi professionisti, i cui oneri sono a carico della Committenza e il cui *Curriculum vitae* dovrà essere preventivamente sottoposto alla competente Soprintendenza.

Infine, con riferimento al capitolo 6 del RA, per un contesto normativo di riferimento più completo, si chiede di includere i seguenti Piani:

- il **Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani (P.T.P.)** approvato con D.M. del 04/07/2002 e pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/09/2002, nel cui ambito ricade il territorio di competenza del Parco Archeologico di Ercolano;
- il **Piano Strategico per lo sviluppo delle Aree comprese nel Piano di Gestione del Sito UNESCO "Aree Archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata".**>

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 1990 del 27/01/2023, osserva quanto segue:

<(… …)>

Il Piano manca di un quadro complessivo del livello di attuazione dei PdS degli anni precedenti;

- *per quanto concerne in generale la **Tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico**, in merito alla visibilità delle opere da strade e edifici vincolati e punti panoramici di pubblico godimento è sempre da privilegiare la localizzazione in aree con buone capacità di mascheramento e assorbimento visivo. L'ubicazione dell'opera deve tenere conto, inoltre, della fattibilità delle opere di mitigazione e le diverse soluzioni progettuali dovranno essere diversificate in base al valore culturale e paesaggistico dell'area interessata, fermo restando che in corrispondenza di beni di interesse paesaggistico e architettonico sono da privilegiare linee elettriche di tipo interrato. Sono quindi da evitare interventi in prossimità o in diretta prospettiva di immobili sottoposti a tutela ai sensi del titolo I della Parte II del D. Lgs. 42/2004 e interventi che interferiscano con ambiti urbani storicizzati;*
- *per quanto concerne la **Tutela del patrimonio archeologico**, il Piano non prende in considerazione le aree e gli ambiti di interesse archeologico individuate nei piani locali (PRG, PUC, PTCP) e sottoposte a specifiche azioni di tutela, né fa riferimento alla redazione, ai sensi della normativa vigente (di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 25; D.P.C.M. 14.2.2022), della documentazione archeologica da allegare ai progetti già in fase preliminare, ai fini di verificare la necessità di sottoporre o meno gli interventi alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico.*>

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 43812 del 09/12/2022, osserva quanto segue:

<(… …)>

In relazione agli ambiti di tutela paesaggistica e dei beni culturali, il piano in oggetto ricomprende anche gli indicatori inerenti ai beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e smi. Tuttavia, ai fini di una più puntuale definizione dei contenuti del futuro Rapporto Ambientale, si evidenzia sin d'ora l'opportunità di aggiornare il quadro dei dati, stante il continuo evolversi del numero e dell'ubicazione delle tutele. A tal proposito si riportano di seguito talune fonti di reperimento dei dati, corredate da alcune doverose precisazioni.

Si segnala come tra le fonti di reperimento dei dati inerenti i beni oggetto di tutela paesaggistica, venga più volte ricompreso anche il sito web SITAP di questo Ministero. Sebbene lo strumento sia di indubbia utilità, si deve richiamare la non esaustività dello stesso, così come ben indicato nella nota introduttiva al sito, che per comodità si riporta di seguito: "In considerazione della non esaustività della banca dati SITAP rispetto alla situazione vincolistica effettiva, della variabilità del grado di accuratezza posizionale delle delimitazioni di vincolo rappresentate nel sistema rispetto a quanto determinato da norme e provvedimenti ufficiali, nonché delle particolari problematiche relative alla corretta perimetrazione delle aree tutelate per legge, il SITAP è attualmente da considerarsi un sistema di archiviazione e rappresentazione a carattere meramente informativo e di supporto ricognitivo, attraverso il quale è possibile effettuare riscontri sullo stato della situazione vincolistica alla piccola scala e/o in via di prima approssimazione, ma a cui non può essere attribuita valenza di tipo certificativo". Nelle more della conclusione dell'iter di adeguamento del PTPR dell'Emilia-Romagna, resta pertanto imprescindibile la verifica della presenza e delle relative perimetrazioni delle aree di tutela paesaggistica all'interno dei PTCP provinciali e degli strumenti urbanistici comunali vigenti, coinvolti nelle



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

azioni di piano. Per quanto concerne le tutele inerenti agli immobili e alle aree di notevole interesse pubblico (ex art. 136 del D.Lsg. 42/2004), si evidenzia sin d'ora la possibilità di consultare al seguente link:

<http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/adequamento-ptpr> , gli esiti della ricognizione operata dal competente Comitato Tecnico Scientifico.

Ai fini di una migliore conoscenza del patrimonio costruito presente in Emilia-Romagna, anche vista la non esaustività dei dati ricompresi nella Carta del Rischio (cfr. RA, p. 64), potenzialmente interferente con i piani in oggetto, si ritiene utile rammentare la nota ricognizione – in continua fase di implementazione – dei beni tutelati decretati ai sensi della Parte II del Codice, tradotta nel Webgis del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna, elaborato a cura del competente Segretariato Regionale MiC. Per quanto concerne la conoscenza della distribuzione e della consistenza dei beni tutelati ope legis, questo Ufficio, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza, si impegna a garantire il necessario supporto.

Fermo restando l'attuale livello di approfondimento riconducibile alla fase di VAS, si evidenzia sin d'ora come taluni impatti derivanti dalla realizzazione di nuove infrastrutture, possano incontrare in diverse occasioni difficoltà oggettive di coesistenza con le istanze di tutela dei beni culturali e paesaggistici. Soprattutto per questi ultimi, ancor più volendo fare ricorso alla più ampia definizione di paesaggio, così come elaborata dalla Convenzione Europea del Paesaggio, taluni interventi di estensione della rete – in favore, ad esempio, della realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, come impianti eolici o fotovoltaici a terra – non possono che produrre effetti negativi. Al fine di limitare possibili fasi di contrapposizione, si rende senz'altro necessaria l'analisi di coerenza esterna con i diversi piani paesaggistici regionali, oltre alla predisposizione di più scenari volti a verificare il migliore inserimento paesaggistico dell'intervento, ricorrendo ad azioni di mitigazione solo laddove non si possa operare diversamente. A tal proposito preme sottolineare come il legislatore abbia evidenziato già nel DPCM 12.12.2005 "l'eventualità" delle opere di mitigazione e compensazione, in favore, al contrario, di interventi "appropriati", che prestino particolare attenzione alla qualità architettonica dei manufatti, al fine di un corretto inserimento nel contesto tutelato, in stretto e inscindibile rapporto con i caratteri specifici dei luoghi.

Come metodologia di indirizzo progettuale si raccomanda di privilegiare scelte che escludano nuovo uso di suolo, evitando al contempo la compromissione delle Unità di paesaggio e dei relativi valori intrinseci, salvaguardando le visuali e gli elementi che qualificano gli ambiti tutelati. Nel caso di dismissione di impianti obsoleti, si raccomanda altresì di precisare le metodologie di riconversione e le modalità con le quali avverrà la riqualificazione dei caratteri culturali e paesaggistici di tali luoghi.

In relazione agli aspetti di tutela archeologica, presa visione Rapporto Ambientale e dei relativi allegati ed elaborati progettuali, atteso che:

- a seguito delle osservazioni rappresentate dal MiC in merito agli aspetti di tutela archeologica, nel Rapporto viene specificato che le suddette indicazioni "saranno opportunamente considerate nelle successive fasi progettuali. In merito all'archeologia preventiva si assicura che Terna, nell'ambito della progettazione, già prevede lo svolgimento di indagini in accordo con la normativa vigente";
 - nel paragrafo 12.6 del Rapporto Ambientale viene precisato che "in merito allo studio preventivo, Terna prevede lo svolgimento di indagini di archeologia preventiva in accordo con la normativa vigente, ed in particolare con le nuove Linee guida dell'archeologia preventiva approvate con il DPCM del 14 febbraio 2022 (GU - Serie Generale n.88 del 14 aprile 2022), ai sensi dell'art. 25, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50";
 - nell'ambito delle attività di archeologia preventiva, Terna si è attivata su vari fronti connessi sia alla valutazione preventiva del rischio archeologico (attraverso l'applicazione di metodi geofisici per la realizzazione di indagini non distruttive), sia alla valorizzazione e alla divulgazione dei dati archeologici;
 - che tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale è stato ricompreso quello (n. "OAS29") di "garantire la conservazione dello stato dei siti e dei beni di interesse culturale, storico architettonico e archeologico, minimizzando le interferenze con le opere in progetto";
 - che, in relazione al punto precedente, il Rapporto Ambientale precisa che "i target di riferimento sono stati pienamente raggiunti, o sono potenzialmente raggiungibili, per circa l'85% delle azioni operative, laddove le caratteristiche delle aree di studio non contemplino la presenza di detti beni, o la contemplino limitatamente";
- questo Ufficio prende atto, come dichiarato nel Rapporto, che, per i casi di eventuale interferenza delle opere con i beni archeologici potenzialmente presenti nel territorio, si procederà, durante le successive fasi di progettazione e



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

localizzazione della nuova infrastruttura, ad operare le scelte che consentiranno di ridurre l'interessamento dei beni citati, al fine di raggiungere il target di riferimento.

Si prende inoltre atto del fatto che, in fase di progettazione preliminare ed esecutiva degli interventi di sviluppo, successive alla VAS del Piano, Terna metterà in conto l'adozione di criteri già richiamati nel precedente protocollo di intesa del 2011 con il MiC, tra cui: la presenza di personale specializzato archeologico durante lavori di scavo; la comunicazione alle Soprintendenze competenti, con arresto dei lavori in caso di ritrovamento resti antichi o manufatti; le istruzioni al personale e società impegnate nei lavori per rispetto disposizioni D.Lgs. 42/2004; la predisposizione, in accordo con le Soprintendenze, di un cronoprogramma delle indagini e accertamenti archeologici preventivi; il divieto di condurre scavi archeologici esplorativi nei periodi di massime precipitazioni atmosferiche; l'anticipazione indagini in estensione con metodologia archeologica nei siti d'interesse archeologico, in corrispondenza delle aree di intervento; l'applicazione di procedure per abbattimento rischio archeologico a tutte le opere accessorie che comportino scavi, scortichi; l'accantonamento somme per eventuali scavi archeologici, necessari in caso di rinvenimento di siti o contesti di interesse archeologico; la redazione di una relazione archeologica dell'area interessata dall'intervento, realizzata sulla base delle conoscenze documentali accertate e reperibili, delle verifiche attraverso foto aeree, quando disponibili e di ricognizioni archeologiche di superficie, limitatamente alle aree praticabili e osservabili; la presentazione Carta del rischio archeologico per ogni intervento previsto.

Ciò premesso, in relazione al procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico, preme ricordare che l'onere di redigere gli studi preliminari è a carico della Committenza, che si deve avvalere dei soggetti abilitati, secondo l'art. 25, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016. Si anticipa che qualora, sia sulla base della documentazione trasmessa che di altre informazioni disponibili, la Soprintendenza ravvisi la possibile esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di intervento, la stessa provvederà ad avviare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui ai commi 8 e ss. del suddetto art. 25, dettando le prescrizioni per le conseguenti indagini archeologiche dirette sul terreno, eventualmente articolate nelle due fasi di cui al comma 8. Tale procedura dovrà comunque essere espletata prima della redazione del progetto definitivo-esecutivo delle opere, che riceverà le eventuali ulteriori prescrizioni di tutela conseguenti alle risultanze delle indagini condotte.

Infine, per quanto attiene alla verifica delle possibili interferenze degli interventi derivanti dal Piano con il patrimonio archeologico, si ritiene utile rammentare la nota ricognizione – in continua fase di implementazione – dei beni archeologici tutelati decretati ai sensi della Parte II del Codice e degli interventi archeologici con esito positivo attualmente disponibile nel Webgis del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna, soprarichiamato. Si ritiene, inoltre, importante far presente che – per le successive fasi di progettazione - sia tenuta in debito conto anche la normativa vigente in materia di tutela archeologica per l'edilizia privata presente all'interno dei piani urbanistici di scala regionale (PTPR), provinciale (PTPC) e comunale (norme di attuazione di PSC e RUE).>

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 31990 del 12/12/2022, osserva quanto segue:

<(… …)>

tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, per quanto di competenza, comunica le proprie osservazioni sull'esame del Programma presentato riguardo la fase di consultazione pubblica di VAS.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela dei **beni architettonici e paesaggistici** si segnala che non è stata fornita una corretta identificazione del quadro vincolistico di riferimento per le aree analizzate nell'elaborato denominato RA21_Allegato_V-La_caratterizzazione_ambientale. La ricognizione dei beni tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio risulta essere incompleta o inesatta, così come quella relativa ai vincoli paesaggistici Parte III del D. Lgs. 42/04 e s.m.i., le cui perimetrazioni ex art. 142 c. 1 lett. c) risultano essere non precise. Inoltre risulta erroneamente indicata un'area tutelata ex art. 136 in corrispondenza del Comune di Bomporto (MO).

Alla luce di quanto evidenziato si rammenta che:

- le fasi conoscitive dovranno essere sviluppate tenendo conto di ogni categoria di bene culturale sottoposto a tutela ai sensi della Parte Seconda e Terza del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., sia con provvedimento espresso sia "ope legis". I dati sul patrimonio culturale sottoposto al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., possono essere verificati sul sito webgis: <https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis>. Per la completezza degli elaborati conoscitivi si rinvia



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

anche alle banche dati della Regione Emilia-Romagna (Moka e minERva) e al sito <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici>.

- Le previsioni della pianificazione paesistica regionale e di settore dovranno essere riportate nella documentazione conoscitiva.
- Si rileva la necessità che le zone dichiarate di notevole interesse pubblico sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 136 del Codice e i Beni culturali sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., debbano essere escluse dalle previsioni di ampliamento e nuova realizzazione di impianti, considerate le particolari caratteristiche di interesse di tali beni.
- È opportuno che la VAS sia improntata ai principi di salvaguardia dei beni paesaggistici così come indicati dal D. Lgs. 42/2004, considerato che è tuttora in corso l'adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale sulla base dell'attività congiunta del MiC e della Regione Emilia-Romagna e che tale completamento permetterà di specificare per tutti i Beni paesaggistici del territorio regionale le prescrizioni d'uso, così come richiesto dall'art. 143, comma 1, lett. b) e c) del Codice.
- Si sottolinea come tra le aree di studio individuate, confrontati gli Indicatori di sostenibilità territoriale presi in considerazione nel RA, vi sia una prevalenza di paesaggi di pianura che, in termini di visibilità e impatto delle infrastrutture, vista la morfologia pianeggiante del terreno, non favoriscono il mascheramento e l'assorbimento visivo delle nuove opere. È necessaria quindi un'attenta valutazione, da effettuarsi nelle successive fasi di approfondimento del Piano, della migliore scelta progettuale possibile e soprattutto del corretto inserimento paesaggistico coerentemente con gli ambiti territoriali designati, al fine di garantire una mitigazione visiva dell'intervento e una riduzione delle possibili interferenze con le aree di valore per il patrimonio naturale circostante, considerata anche la presenza di corsi d'acqua, fermo restando che, in corrispondenza dei beni di interesse paesaggistico e architettonico, sono da privilegiare linee elettriche di tipo interrato.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela dei **beni archeologici**:

- in merito al posizionamento degli impianti e delle infrastrutture ad essi legate, si segnala la necessità di prendere visione degli strumenti urbanistici dei Comuni interessati dagli interventi, con particolare riferimento ai Quadri Conoscitivi dei PSC. Tali impianti potrebbero interferire, di fatto, con aree non vincolate ma in cui sono noti ritrovamenti archeologici già cartografati o con aree considerate ad alto potenziale archeologico per le presenze note. Si ricorda altresì che i futuri progetti per la realizzazione del Piano dovranno essere sottoposti a verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 42/2004 e dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, il cui esito potrebbe modificare il Quadro conoscitivo attualmente disponibile.

Si coglie l'occasione per rilevare l'opportunità che il PdS 2021 in oggetto si allinei a quanto già espresso dal MiC in sede di VAS relative ai Piani Nazionali per i Rifiuti, Energia, PAC, PN METRO PLUS e PNIEC per le dovute sinergie delle previsioni.

Si anticipa fin da ora che dovrà essere posta particolare attenzione allo studio e alla verifica degli impatti riguardo all'eliminazione delle strutture esistenti, alle opere di mitigazione e di ripristino e alla ricaduta dell'inquinamento atmosferico con riguardo agli effetti sui beni culturali e paesaggistici. A tal fine dovranno essere riportate direttive per la riduzione degli impatti relativi alle fasi di cantiere, di ripristino e di mitigazione.>

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

La Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, con osservazioni di competenza, prot. n. 286610 del 02/12/2022, osserva quanto segue:

<(… …)>

Da un confronto regionale con gli uffici competenti è emerso che il Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio con nota Prot n 0282592 del 01.12.2022 ha riscontrato quanto segue:

“La documentazione disponibile è composta Piano di Sviluppo 2021 e dal Rapporto Ambientale e relativi allegati. Come già emerso in sede di analisi del Rapporto preliminare, il PdS in oggetto prevede un solo intervento sul territorio regionale, lo sviluppo del “raccordo in CP Sesto al Reghena”, intervento di nuova realizzazione a carattere sovraregionale, che in buona parte interessa il vicino Veneto e per la porzione in Friuli Venezia Giulia viene identificato dal codice 260- N 5, all'interno del più ampio intervento 260-N “Razionalizzazione rete AT in provincia di Venezia”.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

*

Dai documenti disponibili, si rileva la presenza di vari altri interventi sul territorio regionale, alcuni in fase di realizzazione, altri ancora da iniziare, afferenti ai Piani di Sviluppo degli anni passati. Rispetto a quanto riportato nel Rapporto Ambientale di VAS, all'Allegato III - Le verifiche di coerenza", vista la documentazione di studio dei beni ambientali e paesaggistici presenti nell'area di interesse e i criteri di localizzazione e repulsione delle opere, si condividono le considerazioni effettuate relativamente all'analisi di coerenza esterna tra gli obiettivi specifici della parte strategica dello strumento regionale e gli obiettivi del Piano di Sviluppo 2021. Visti gli allegati V - "la caratterizzazione ambientale" e VII - "la stima degli effetti ambientali", le aree sensibili presenti, in particolare i siti della Rete Natura 2000 presenti, i vincoli paesaggistici e i beni culturali presenti sono stati debitamente censiti e presi in considerazione ai fini della scelta della soluzione meno impattante possibile; si rileva tuttavia che le indicazioni fornite in sede di consultazioni sul Rapporto Preliminare ("si suggerisce di effettuare nello sviluppo della documentazione di Piano e di VAS, un approfondimento relativo ai contenuti del PPR per l'area d'indagine del Comune di Sesto al Reghena, includendo una disamina delle indicazioni discendenti dalle Norme tecniche di attuazione del PPR") sono state demandate alle successive fasi progettuali. Questa soluzione non appare del tutto condivisibile, poiché il rinvio della disamina in fase progettuale può comportare una riduzione del numero di opzioni disponibili o rallentare in modo importante l'attività progettuale e autorizzativa.

Si ritiene quindi di segnalare anche in questa sede:

1. la presenza di un bene paesaggistico di cui all'art. 136 del Codice e del relativo ulteriore contesto riferito alla "Zona del centro storico e dei prati Burovich nel comune di Sesto al Reghena", apposto al Centro storico e ai prati Burovich del Comune di Sesto al Reghena ai sensi del D.M. 20/09/1986, pubblicato sulla G.U. n. 98 del 29/04/1987. Il PPR disciplina tali beni all'art. 19 "Immobili e aree di notevole interesse pubblico" delle NTA del PPR e attraverso le indicazioni contenute nella specifica "Schede dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico con l'individuazione di ulteriori contesti - Comune di Sesto al Reghena" (Allegato 46 del Piano). La disciplina d'uso, inclusa nella Scheda citata, detta specifiche Prescrizioni e Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il bene e per l'ulteriore contesto. Tra le Prescrizioni contenute alla Tabella C dell'art. 7 della Scheda (Allegato 46 del PPR), sono elencati come interventi "non ammissibili":

- "lettera e) gli attraversamenti aerei di infrastrutture energetiche e tecnologiche";
- "lettera f) la realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione la realizzazione di nuove linee aeree con pali in legno esclusivamente nelle aree prive di qualsiasi viabilità, e per le opere elettriche in bassa tensione e le linee telefoniche necessarie agli allacciamenti; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile".

Si segnala che anche le Misure di salvaguardia e di utilizzazione contenute alla Tabella D dell'art. 7 della Scheda (Allegato 46 del PPR), non ammettono, alla lettera g), "l'attraversamento aereo di infrastrutture energetiche e tecnologiche".

2. la presenza di beni tutelati per legge quali:
 - i corsi d'acqua "Fiume Sestian" e "Fosso Cao Maggiore e Roggia del Molino" disciplinati dall'art. 23 "Fiumi, torrenti, corsi d'acqua" delle NTA del PPR, il quale identifica, tra le prescrizioni d'uso, la "non ammissibilità" di interventi quali la "realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra, ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile" (art. 23, comma 8, lettera a), punto 11));
 - il lago "Lago Premarine" disciplinato dall'art. 22 "Territori contermini ai laghi" delle NTA del PPR che qualifica come interventi "ammissibili con autorizzazione paesaggistica" interventi quali "realizzazione di gasdotti, elettrodotti interrati, a condizione che le opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.) si inseriscano nel contesto peculiare secondo i principi di coerenza paesaggistica e non modifichino le caratteristiche morfologiche e l'assetto



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

idrogeologico; nel caso di manutenzione, adeguamento o rifacimento di strutture lineari energetiche, per le quali non è possibile il loro interrimento per le caratteristiche del substrato roccioso del terreno, i sostegni degli elettrodotti aerei saranno da preferire con la tipologia a tralicci, strutture reticolari realizzate con profilati di acciaio a L o T; l'adozione di strutture a traliccio, per la loro intrinseca "trasparenza" permette di ridurre la visibilità della struttura, a differenza dei sostegni di tipo tubolare pieno che, pur presentando una sagoma planimetrica d'ingombro minore a parità d'altezza, risultano nettamente più percepibili quali elementi "pieni" estranei in qualunque contesto paesaggistico" (art. 22, comma 7, lettera b), punto 20)).

Preso atto che la presenza di corsi d'acqua e laghi tutelati rientra tra i criteri di repulsione nella scelta del tracciato e che tale scelta avviene con una metodologia che, mediante apposita "pesatura" dei vincoli ambientali e dei beni culturali presenti, consente di individuare i corridoi più sostenibili, si segnala che le successive fasi progettuali dovranno contenere una puntuale disamina dei vincoli determinati dalla presenza delle aree sopra indicate e l'indicazione delle scelte progettuali operate al fine di minimizzare gli impatti sul paesaggio, oltre ad un esplicito riferimento alle norme tecniche di PPR. Tutte le informazioni sono rinvenibili anche attraverso la consultazione del WebGis dedicato al Piano paesaggistico regionale e disponibile al seguente link:

<http://webgis.simfvq.it/it/map/bozza-ricognizione-ppr/qdjanqo/13/>

REGIONE LAZIO

Il Parco Archeologico dell'Appia Antica, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 4772 del 13/12/2022, osserva quanto segue:

<(... ...)

1. Completezza del quadro conoscitivo

Si ritiene sufficientemente esaustiva l'illustrazione del quadro conoscitivo.

Si ravvisa all'interno del Rapporto Ambientale (All.2_ capitolo 2.7 Beni materiali, patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico), a seguito delle osservazioni fornite dagli enti competenti nella precedente fase di scoping, un più ampio riferimento alla normativa in materia di tutela del patrimonio culturale inteso come l'insieme dei beni architettonici, archeologici e paesaggistici.

Si apprezza, all'interno dei capitoli 5 e 6 dell'All.2, la registrazione degli strumenti di pianificazione di livello regionale. A tale proposito si rappresenta la necessità, in una fase di successivo approfondimento degli aspetti progettuali e di pianificazione, di impiegare tali strumenti in maniera fattiva con più puntuali rimandi agli stessi e con specifici approfondimenti legati ai singoli territori. Tale studio dovrà svolgersi anche attraverso l'uso di adeguati strumenti cartografici che saranno determinanti per la valutazione del PdS, in merito alle eventuali interferenze con i beni paesaggistici e culturali capillarmente diffusi sul territorio di competenza.

Inoltre dal momento che l'intero territorio regionale e nazionale presenta un altissimo rischio archeologico, si ricorda che tutti gli interventi dovranno essere seguiti e documentati da archeologi professionisti, secondo quanto previsto dalla normativa urbanistica vigente (N.T.A. del P.R.G. del Comune di Roma, art. 16 co. 8), scelti tra quelli in possesso dei requisiti previsti dalla I o II fascia dell'Elenco Nazionale degli Archeologi, così come stabilito dalla L. 110 del 22/07/2014 e dal D.M. 244 del 20/05/2019, i cui oneri sono a carico della Committenza e il cui curriculum deve essere preventivamente sottoposto a questo Ufficio.

2. Coerenza dei metodi di analisi dei contesti territoriali e ambientali e delle strategie di intervento proposte con gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Si prende atto che, in questa fase, volta a delineare gli obiettivi strategici del PdS 2021 da perseguire non è individuata la specifica localizzazione degli interventi da realizzarsi.

All'interno di questa iniziale definizione degli obiettivi strategici, si apprezza nel complesso la volontà di applicare una valutazione non basata unicamente sul criterio meramente ambientale, ma che tenga in debita considerazione altri aspetti legati alla **qualità del territorio** che comprendano anche la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico e che consentano di preservare i caratteri e l'identità dei luoghi, promuovendone la gestione e la pianificazione.

A tale scopo è fondamentale il corretto uso degli strumenti di pianificazione che aiutano a comprendere immediatamente l'articolata situazione paesaggistica e vincolistica di alcune zone del territorio regionale e la delicatezza legata a interventi di qualsiasi natura.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Si richiede di porre particolare attenzione al livello di frammentazione dei paesaggi: nel caso di Roma le condizioni paesistiche sono, allo stato attuale, già fortemente compromesse e disgregate ed è pertanto necessario lavorare in termini di ricomposizione e ricucitura.

Si segnala, al riguardo, la necessità di individuare aree per le quali la pianificazione paesaggistica e le relative prescrizioni di tutela anche archeologica, che interessano l'intero territorio di questo Istituto, ritengano compatibili interventi di trasformazione territoriale, escludendo se possibile le aree poste nelle immediate vicinanze di beni tutelati dalla parte seconda del Codice e sottoposte a tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 42/04, anche per quanto riguarda l'inserimento di eventuali nuovi manufatti.

Quanto indicato è orientato a salvaguardare non solamente le aree tutelate in sé, a cui viene riconosciuto un intrinseco valore, ma anche la percezione visiva delle stesse, salvaguardandone il contesto territoriale in cui sono inserite.

Si sottolinea, altresì, l'importanza di favorire la realizzazione degli interventi maggiormente impattanti in zone già compromesse per la presenza di altri stabilimenti industriali, lontani da zone di rilevanza paesaggistica, tali da non costituire alterazione dei siti stessi e delle relative visuali. In tali casi, gli interventi dovranno costituire attività migliorativa dello stato dei luoghi e del loro rapporto con il contesto, tenendo in considerazione la realizzazione di un attento studio di inserimento paesaggistico esteso non solo al luogo specifico ma anche al suo intorno.

3. Rapporto con altri livelli di pianificazione territoriale, provinciale e comunale

Sebbene il Rapporto Ambientale del PdS 2021 e i relativi allegati elenchino tra gli strumenti di pianificazione il PTPR Lazio 2021 e genericamente lo strumento del Piano Territoriale Paesistico, si richiede un'analisi di maggior dettaglio e grado di approfondimento dei Piani in relazione ai territori interessati.

A tale proposito, lo scrivente Parco rappresenta infatti la necessità, durante le prossime fasi, di tenere in debita considerazione, oltre al già citato PTPR vigente della Regione Lazio, anche altri strumenti di pianificazione territoriale quali il PTP 15/12 che è stato interamente recepito dal PTPR e il Piano di Assetto del Parco Regionale dell'Appia Antica, imprescindibili per la valutazione di idoneità delle aree e per stabilire le linee di intervento.

4. Validità ed eventuali proposte degli indicatori di sostenibilità paesaggistica e dei beni culturali

Il Rapporto Ambientale prevede la disamina di Obiettivi tecnici e ambientali (RA, par. 7.2, tab. 7.10); tra i secondi sono compresi due generali volti alla tutela e valorizzazione del paesaggio (OAg13) e dei beni culturali (OAg14), ciascuno dei quali suddiviso in ulteriori obiettivi specifici (OAs 26-27-28-29-30).

In relazione agli Obiettivi sono organizzati gli Indicatori di Sostenibilità Territoriale (Ist) (Allegato VI), funzionali a stimare gli effetti sull'ambiente introdotti dalle attività di TERNA sul territorio. Per quanto riguarda l'interazione con eventuali aree di valore di beni culturali e paesaggistici sono presi in considerazione 9 Indicatori, da Ist 7 a Ist 15.

In relazione ai succitati indicatori se ne valuta la generale validità pur rappresentando che, in assenza di una specifica applicazione sul territorio di competenza, seppur ipotetica, la valutazione stessa assume un mero valore teorico. Tuttavia, relativamente ai succitati indicatori, si ritiene opportuno proporre delle modifiche o integrazioni come di seguito rappresentato:

- 1. Si ritiene particolarmente sensibile, nell'ambito delle valutazioni paesaggistiche, l'attenzione ai criteri della qualità visiva (Ist 12-13-14-15). Si specifica infatti che molte aree del territorio regionale e nazionale, come nel caso del territorio tutelato dallo Scrivente Parco, contemplano al loro interno una moltitudine di beni monumentali e archeologici che devono essere preservati non solo direttamente ma anche indirettamente, tutelandone le visuali e le prospettive.*
- 2. Con riguardo all'indicatore Ist 15 Tutela delle aree ad alta percettività visuale, riferito esclusivamente ai corsi d'acqua e ai laghi, si chiede di estendere tale indicatore a tutte le aree paesaggisticamente rilevanti e con visuali da tutelare.*
- 3. Si rappresenta inoltre l'importanza dell'attenzione a un criterio che tenga conto della frammentarietà dei territori, aspetto che, come già enunciato in precedenza, riguarda particolarmente il territorio della città di Roma. A tale proposito si specifica che tale fenomeno non riguarda unicamente le aree agricole, come risulta dall'analisi dell'indicatore Ist 05; si chiede pertanto di allargare la validità di tale indicatore a tutte le aree paesaggisticamente rilevanti e da tutelare.*
- 4. La Scrivente suggerisce infine che venga inserito anche un criterio di 'Impatto cumulativo' delle modificazioni in atto, che prenda in considerazione, non solo gli interventi legati ai precedenti Piani di Sviluppo Terna, ma anche programmi e progettazioni di altra natura in essere, in relazione a quelle di nuova definizione.*



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Tutto ciò premesso, considerata la natura generica del Piano, nonché l'assenza di una specifica localizzazione delle azioni previste, questo Ufficio, per quanto di propria competenza, rimanda le più puntuali valutazioni ai successivi dovuti approfondimenti, nell'ambito dei quali sarà cura di questo Ufficio verificare la compatibilità dei singoli piani o progetti proposti nel proprio territorio di competenza con le esigenze di tutela monumentale, archeologica e paesaggistica.>

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 1859 del 27/01/2023, osserva quanto segue:

<(… …)>

Si ritiene esaustiva, per l'attuale livello di pianificazione, l'illustrazione degli obiettivi tecnici e ambientali.

Gli interventi inseriti nel PdS che riguardano il territorio di competenza della Soprintendenza sono: **1.** 446-N – Riassetto rete fra SE Roma Nord e CP A. Smist. Est-Nuova infrastruttura nei Comuni confinanti di Fonte Nuova e Guidonia Montecelio (Rm) e **2.** 559-N – Incremento magliatura 150 kV dorsale ferroviaria AV Roma-Napoli - Nuova infrastruttura nel Comune di Galliciano nel Lazio (Rm).

Patrimonio paesaggistico e architettonico

Si ritiene parzialmente esaustiva la descrizione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche dei territori interessati.

In particolare, per quanto attiene all'intervento 559-N, si rileva la seguente mancanza nella relativa scheda, in merito alla presenza di beni architettonici e archeologici: vincolo della Tenuta Agro- Patrimoniale di Passerano, proprietà della Regione Campania, riconosciuta, con Decreto del Segretariato Regionale Mibact per il Lazio n. 95 del 18.10.17 (integrato con Decreto n. 59 del 08.04.19) di interesse storico-artistico ai sensi dell'art. 10, c.1 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e ss.mm.ii. All'interno del perimetro vincolato, sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte II Titolo I del Codice dei Beni Culturali, è inserita la centrale Terna, realizzata prima dell'emanazione del Decreto, collocata nella parte Sud-Ovest della Tenuta.

Il territorio della Regione Lazio è normato dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale della Regione Lazio approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento n. 2; pertanto nelle successive fasi dovrà essere verificata la congruenza degli interventi con le norme paesaggistiche inserite nel PTPR.

Patrimonio archeologico

Si ritiene parzialmente esaustiva la descrizione delle caratteristiche culturali dei territori interessati. Si richiama quanto sopra specificato in merito al vincolo della tenuta di Passerano.

Entrambe le zone interessate dagli interventi (446-N e 559-N) sono caratterizzate da un'alta densità di presenze archeologiche, in gran parte interrate, riconducibili soprattutto al popolamento di età romana, particolarmente denso in virtù dei percorsi, nell'ambito dell'intervento n. 1, della Via Nomentana, che separa il Comune di Fonte Nuova da quello di Guidonia Montecelio, e subito a Sud dell'intervento n. 2 della Via Praenestina antica, da cui si dipartono tracciati secondari che ne investono l'ambito. A queste importanti viae publicae sono infatti collegati numerosi insediamenti a carattere rurale privato (villae rusticae) e alcuni villaggi serviti da una capillare rete di percorsi secondari. In linea di massima le singole presenze archeologiche si trovano, quando non costituiscono una linea ininterrotta, ad una distanza di circa 300-350 metri l'una dall'altra. La principale fonte di documentazione su tale ricco palinsesto archeologico è bibliografia scientifica specialistica, dispersa in varie sedi che va assolutamente consultata nella fase prodromica di qualsiasi intervento; gli strumenti cartografici di riferimento sono per parte dei Comuni di Fonte Nuova e Guidonia Montecelio le carte archeologiche allegare ai volumi della "Forma Italiae (C. Pala, Nomentum, I, 12, Roma 1976, Z. Mari, Tibur, pars tertia, I, 17, Firenze 1983) e il SITAR-web-GIS, fonti assolutamente da aggiungere al SITAP (solo considerato nella documentazione pervenuta).

Si avverte che non tutti i siti archeologici sono riportati come "beni puntuali" e "lineari" con fasce di rispetto, corrispondenti agli insediamenti sparsi e alle strade o acquedotti, riconosciute di interesse archeologico ai sensi degli artt. 134, c. 1, lett. c, e 142, c. 1, lett. m del D.Lgs. 42/2004, nella Tav. B 24-F. 374 del P.T.P.R. per i Comuni di Fonte Nuova e Guidonia Montecelio e nella Tav. B 25-F. 375 per il Comune di Galliciano nel Lazio. In particolare si segnala che l'intervento n. 2, a Galliciano, ricade esattamente nella fascia del "bene puntuale" tipizzato tp058_1564.

Tutto ciò premesso, si rende indispensabile avviare per entrambi gli interventi, dopo la redazione della "Relazione preventiva dell'interesse archeologico" (nella quale rilevante sarà per la definizione delle azioni successive la Carta del Rischio Archeologico), la Verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25, c. 3, D.Lgs. 50/2016, che dovrà



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

esplicitarsi, sulla base di un "Piano di Indagini Archeologiche", in una prima fase di trincee e sondaggi e, in caso di rinvenimenti, in una successiva fase di scavi in estensione. Il tutto sempre in ottemperanza anche alle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico, par. 6.4.3, ex art. 25, c. 13 D.Lgs. 50/2016 (D.P.C.M. 14.02.2022).>

REGIONE LIGURIA

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 20030 del 09/12/2022, osserva quanto segue:

<(... ..)>

Questa Soprintendenza comunica che non ritiene di dover fornire specifiche valutazioni, condizioni, osservazioni e raccomandazioni riguardo al Piano di Sviluppo in oggetto. Qualora, in successive fasi di pianificazione, si palesasse la necessità di interventi o azioni sul territorio di competenza di questa Soprintendenza occorrerà darne evidenza allo scopo di consentire a quest'Ufficio di fornire le proprie puntuali valutazioni.>

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 11115 del 12/12/2022, osserva quanto segue:

<(... ..)>

Questa Soprintendenza comunica che non ritiene di dover fornire valutazioni, condizioni, osservazione e raccomandazioni riguardo al Piano di Sviluppo in oggetto. Si fa fin d'ora presente che, qualora si rendessero necessari interventi e/o azioni sul territorio di competenza di questa Soprintendenza, durante le successive fasi di pianificazione, occorrerà fornirne adeguata documentazione al fine di consentire a quest'Ufficio di svolgere le proprie valutazioni.>

REGIONE LOMBARDIA

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 44162 del 13/12/2022, osserva quanto segue:

<(... ..)>

In riferimento all'oggetto, vista la documentazione tecnica messa a disposizione di questo Ufficio, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale ABAP n 39930 del 08/11/2022 (pervenuta in data 08/11/2022 e acquisita al protocollo di questo Ufficio con n. 10739 del 08/11/2022) si comunica quanto segue:

- *sotto il profilo archeologico, si segnala anzitutto che l'intervento 169-N, sebbene correttamente contestualizzato nel territorio di pertinenza della provincia di Brescia, riporta la dicitura di "Riassetto rete tra Tavazzano e Colà", che risulta erronea, in quanto il territorio di Tavazzano è ubicato in Provincia di Lodi. Ciò premesso, con particolare riguardo ai nuovi tracciati ricadenti nell'ambito territoriale di competenza della scrivente Soprintendenza, visti i criteri impiegati per la caratterizzazione ambientale, si osserva che i comparti in esame (Intervento 168-N: Riassetto rete 132 kV tra Mantova e Ostiglia) costituiscono ambiti densi di evidenze riconducibili alla frequentazione del territorio in età antica. Oltre a rilevare che non sussistono alla data odierna dichiarazioni di interesse culturale ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. m) del D. Lgs. n. 42/2004 s.m.i. menzionate nella documentazione trasmessa, anche il quadro desumibile dalla sola considerazione delle dichiarazioni d'interesse culturale (cd. vincoli) è lungi dal fornire un'immagine anche solo parziale della distribuzione dei siti archeologici noti. Pertanto, in vista di un'efficace salvaguardia di eventuali strutture e stratificazioni di interesse archeologico ed al fine di prevenire rallentamenti dei lavori e modifiche progettuali anche di rilievo, conseguenti a ritrovamenti fortuiti ad opere già iniziate, rimandando alla necessità di prendere in esame anche le carte dei vincoli sovraordinati allegati ai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e dai Piani di Governo del Territorio (PGT) comunali, si ritiene altresì ineludibile la necessità di attivare, in sede di progetto preliminare, la procedura di Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico prevista dall'art. 25 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. >*

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 1508 del 23/01/2023, osserva quanto segue:

<(... ..)>

In riferimento all'oggetto, preso atto della documentazione pubblicata, si rappresentano le seguenti osservazioni di carattere generale.

Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici, si valuta favorevolmente l'attenzione rivolta ad un corretto inserimento paesaggistico delle opere in esame, che consenta di determinare le aree più idonee all'inserimento, non potendo il



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

semplice mascheramento arbustivo mitigare efficacemente infrastrutture di elevate dimensioni. Si sottolinea a titolo esemplificativo, l'interferenza difficilmente mitigabile di tali manufatti con paesaggi delicati, quali quelli dei nuclei di antica formazione o aggregati rurali storici, dei versanti montani, pedemontani e collinari, delle sponde lacustri e delle aree di pianura caratterizzate da campi e filari, visibili da grandi distanze.

Per quanto riguarda l'ambito culturale architettonico, si dovrà prestare la massima attenzione ai beni culturali presenti nel territorio, quali chiese, santelle, aree cimiteriali, evitando relazioni visive che ne compromettano la lettura nel contesto di riferimento.

Non potendosi pertanto sollevare particolari rilievi di carattere generale, le singole opere si valuteranno di volta in volta nelle procedure volte all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.e i., per gli ambiti sottoposti a tutela mediante provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i.) o ope legis (art. 142 del citato decreto), o dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 45, per quanto concerne le specifiche disposizioni di tutela dei beni culturali, definite nella Parte II del Codice.

Si invita in linea di massima a preferire l'interramento dei cavi, dovendosi evitare l'inserimento di nuovi tralicci, pali e cavi aerei, estremamente impattanti in aree tutelate ai sensi della Parte III (beni paesaggistici) del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i., ma che risultano poco auspicabili anche in un'ottica di riqualificazione di aree degradate. Stante che la razionalizzazione delle numerose linee elettriche ad alta tensione esistenti rappresenta una significativa, indubbia, occasione di miglioramento ambientale e paesaggistico per il territorio, si ritiene pertanto necessaria un'analisi delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate, in modo da poter valutare i possibili impatti dei singoli interventi. All'atto della predisposizione degli elaborati effettivi dovranno quindi essere incluse informazioni esaustive, descrittive delle opere di mitigazione e/o compensazione previste. Dovranno altresì essere definiti in maniera dettagliata aree di cantiere, traffico dei mezzi, formazione piste di cantiere etc.

*Per quanto attiene il **profilo archeologico**, relativamente all'individuazione delle aree per inserimenti impianti, reti e annessi, dovranno essere tenute in considerazione non solo le aree sottoposte a provvedimento di tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, ma anche le aree interessate da ritrovamenti di interesse archeologico e quelle individuate come a rischio/sensibilità/potenziale archeologico segnalate nelle banche dati di questo Ufficio (<https://www.raptor.beniculturali.it/mappa.php>) e dagli strumenti di programmazione territoriale degli enti locali (PTCP provinciali e PGT comunali). Per quanto riguarda la scelta della posizione di nuovi tralicci, centrali e impianti fuori terra, andrà inoltre tenuta in debita considerazione la necessità di salvaguardare il contesto territoriale in cui sono inseriti aree e parchi archeologici valorizzati, anche per tutelarne la percezione visiva.*

La medesima attenzione andrà riservata in caso di interrimento di linee aeree esistenti, là dove si inseriscano in aree di elevata potenzialità archeologica.

Si rammenta inoltre che per tutte le opere che comportano scavo e manomissione del sottosuolo, compresi gli adeguamenti di opere esistenti, in fase di presentazione del progetto di fattibilità le opere dovranno essere sottoposte alla verifica preventiva dell'interesse archeologico come previsto dal D.Lgs. 50/2016 art. 25.>

REGIONE MARCHE

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 13583 del 13/12/2022, osserva quanto segue:

<(… …)>

questa Soprintendenza ritiene di poter esprimere una sostanziale valutazione positiva sulle analisi condotte nel Rapporto Ambientale di VAS inerente il "Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2021".>

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 13924 del 13/12/2022, osserva quanto segue:

<(… …)>

questa Soprintendenza ritiene di poter esprimere una sostanziale valutazione positiva sulle analisi condotte nel Rapporto Ambientale di VAS inerente il "Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2021".>



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it



REGIONE MOLISE

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Molise**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 14115 del 09/12/2022, osserva quanto segue:

<(... ...)>

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELLA REGIONE MOLISE

1.1. Beni paesaggistici

Circa il 72,5 % del territorio della Regione Molise è sottoposto a tutela paesaggistica, di questi il 13,6 % con Decreti Ministeriali o Decreti Direttoriali ed il 58,9 % con gli otto Piani Territoriali Paesaggistici Ambientali di Area Vasta, tutti risalente al primo quinquennio degli anni '90 del secolo scorso. La restante parte del territorio Molisano non riveste meno interesse sotto il profilo paesaggistico ed è comunque assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004.

1.2. Beni architettonici

Risultano agli atti 170 dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10) di beni architettonici, oltre a numerosissimi beni oggetto di tutela "ope legis".

1.3. Beni Archeologici

Risultano agli atti 173 dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10) di beni archeologici, 8 perimetrazioni di aree di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 42/2004 oltre a numerose strutture e siti archeologici oggetto di tutela ope legis (si pensi ad esempio al sistema delle cinte sannitiche). Tutta la rete tratturale della regione è sottoposta a vincolo archeologico con DM 15/6/1976 e DM 31/371980.

Questo Ufficio:

- *vista la Strategia Energetica Nazionale che si rifà direttamente al Piano Europeo per l'Energia, che stabilisce obiettivi al 2020, 2030 e 2050, rilevato che in linea generale l'UE ha proposto, al 2030, interventi in relazione a diverse tematiche, quali principalmente: efficienza energetica, fonti rinnovabili, sistema elettrico, mercato gas e petrolifero, rilevato che la SEN 2017 si pone come importante obiettivo quello di coprire la metà dei consumi energetici nazionali con le fonti rinnovabili, entro il 2030, che si propone poi tre ulteriori obiettivi: allineare i prezzi energetici all'UE, migliorare la sicurezza nell'approvvigionamento e decarbonizzare il sistema energetico;*
- *preso atto della definizione dell'ambito di analisi ove si definisce la dimensione massima della fascia di rispetto dell'elettrodotto (DPA), sempre inferiore a 60 metri, per l'analisi del contesto e degli effetti nell'ambito VAS, di considerare pertanto come area di studio per le demolizioni una fascia di larghezza 60 metri per lato dall'elettrodotto, ritiene di evidenziare come le opere di maggiore impatto, sotto il profilo paesaggistico, siano gli impianti eolici ed i campi fotovoltaici a terra dalle grandi dimensioni, presenti ormai diffusamente in ogni angolo di territorio della Regione Molise, per tali motivi ed in considerazione della notevole superficie regionale assoggettata a vincoli di tutela, siano essi paesaggistici che archeologici, si anticipa che qualsiasi intervento relativo alla realizzazione delle opere sopra indicate non potrà prescindere da una valutazione della compatibilità paesaggistica effettuata in ossequio alle operanti disposizioni di legge ed avendo come riferimento le norme di tutela vigenti, Piani Paesistici e Decreti Ministeriali nonché le disposizioni regionali in materia.>*

REGIONE PIEMONTE

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 23655 del 09/12/2022, osserva quanto segue:

<(... ...)>

visti altresì gli altri Allegati del Rapporto Ambientale, questa Soprintendenza per quanto di competenza, dal punto di vista architettonico e paesaggistico condivide gli indicatori generali proposti dal Piano e -non avendo territori interessati dagli interventi- ritiene di non esprimere ulteriori osservazioni.

In merito agli aspetti generali inerenti la tutela archeologica, e più specificamente in relazione ai paragrafi 4.3.5.2 (Indicazioni per i Beni architettonici, monumentali e archeologici) e 4.3.6 (Le attività di Terna nell'ambito dell'Archeologia preventiva) del Rapporto Ambientale, si dà atto del recepimento delle nuove Linee guida dell'Archeologia preventiva ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate con DPCM del 14 febbraio 2022 (GU - Serie Generale n.88 del 14 aprile 2022), ricordando che, nei casi previsti dalla normativa (che dovranno



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

comprendere anche gli scavi per la realizzazione delle piste di cantiere e per la realizzazione di eventuali opere di mitigazione), dovrà essere presentato alla Soprintendenza competente per territorio il progetto di fattibilità dell'opera, o un suo stralcio sufficiente ai fini archeologici, unitamente ad una relazione archeologica contenente gli esiti delle indagini archeologiche preliminari. Sulla base di tale documentazione, la Soprintendenza ha facoltà di avviare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dall'art. 25, commi 8 e 12 richiedendo l'esecuzione di saggi, sondaggi o scavi in estensione che dovranno essere eseguiti prima del completamento della progettazione preliminare.>

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Asti e Cuneo**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 18793 del 12/12/2022, osserva quanto segue:

<(… …)>

visti altresì gli altri Allegati del Rapporto Ambientale, questa Soprintendenza per quanto di competenza, esprime le seguenti osservazioni di carattere generale:

- con riferimento alla nota dell'Ufficio scrivente prot. n. 5237-P del 01/04/2022 relativa alla fase di scoping della procedura in oggetto e richiamandone i contenuti, si rileva come le osservazioni ivi espresse siano state riscontrate all'interno della tabella 22 dell'Allegato I al RA - Riscontro osservazioni sul RPA del PdS 2021 (cfr. pp. 81-83);
- dal punto di vista architettonico e paesaggistico si condividono gli indicatori generali proposti dal Piano;
- in merito alla tutela archeologica, e più specificamente in relazione ai paragrafi 12.5.2 (Indicazioni per i Beni architettonici, monumentali e archeologici) e 12.6 (Le attività di Terna nell'ambito dell'Archeologia preventiva) del Rapporto Ambientale, si prende favorevolmente atto delle attività in corso riguardo l'archeologia preventiva, delle conseguenti indagini archeologiche completate o in corso, delle attività di restauro, ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico messo in luce e del recepimento delle nuove Linee guida dell'archeologia preventiva ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate con DPCM del 14 febbraio 2022 (GU - Serie Generale n.88 del 14 aprile 2022). Si ribadisce appunto che, nei casi previsti dalla normativa (che dovranno comprendere anche gli scavi per la realizzazione delle piste di cantiere e per la realizzazione di eventuali opere di mitigazione), dovrà essere presentato alla Soprintendenza competente per territorio il progetto di fattibilità dell'opera, o un suo stralcio sufficiente ai fini archeologici, unitamente ad una relazione archeologica contenente gli esiti delle indagini archeologiche preliminari. Sulla base di tale documentazione, la Soprintendenza ha facoltà di avviare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dall'art. 25, commi 8 e 12 richiedendo l'esecuzione di saggi, sondaggi o scavi in estensione che dovranno essere eseguiti prima del completamento della progettazione preliminare.

In riferimento alla specifica azione operativa prevista dal PdS 2021 nel territorio di competenza di questa Soprintendenza, la nuova infrastruttura "32-N Nuovo El.123kV dalla CP Cappellazzo all'impianto di Isorella" nei comuni di Cervere (CN) e Cherasco (CN), questo Ufficio rileva ulteriormente che:

- con riferimento all'Allegato V "La caratterizzazione ambientale" – par. 2.1, in merito alle aree sottoposte a tutela paesaggistica nell'ambito interessato dall'azione in esame, si evidenzia che la fascia di protezione esistente lungo il fiume Tanaro non è riferibile a un bene paesaggistico riconducibile alla lettera f) comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 bensì alla Zona naturale di salvaguardia denominata "Fascia fluviale del fiume Tanaro", istituita dalla Regione Piemonte con D.G.R. 12 aprile 2019, n. 45-8770; inoltre il centro storico di Cherasco non è mai stato oggetto di alcuna "dichiarazione di interesse pubblico" e pertanto non risulta soggetto a tutela ai sensi dell'art. 136 del citato Decreto.
- Con riferimento alla tutela archeologica si ritiene corretta l'individuazione dei beni archeologici effettuata (es. 41 2RTI00404 27AAAA - Resti - Resti della chiesa e convento di S. Teofredo) e si ribadisce quanto già evidenziato nel parere inviato da questo ufficio con nota prot. n. 5237-P del 01/04/2022 relativa alla fase di scoping della procedura in oggetto: nello sviluppo progettuale dell'intervento sarà da considerare e verificare la coerenza dell'azione in riferimento alle aree di interesse archeologico così come definite nel Piano Regolatore Comunale (P.R.G.C.) di Cherasco, ai sensi dell'art. 11.2, c. 1 lett. i e c. 2 della Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. (centro storico, area TC12 fraz. Roreto); si ritiene utile segnalare la presenza nell'area interessata dal progetto di diversi siti di interesse archeologico (ad es. loc. San Lorenzo, San Gregorio, San Leodegario, Cascina Ruffia, ecc...) al momento noti in cui è attestato l'affioramento di elementi di interesse archeologico (stratigrafie, manufatti e



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it



strutture) di diversa cronologia, prevalentemente romana e medievale. Si ritiene utile inoltre segnalare come nel corso di attività di archeologia preventiva nei pressi di Cascina Ruffia (a sud-ovest del bene identificato nell'allegato V, pag. 11 con il n. 27 - 2RTI00404 49AAAA – Cappella - Cappella di S. Pietro di Manzano) siano emersi elementi di interesse archeologico connessi con la presenza di un probabile villaggio databile al VI-VII sec. d.C. attualmente in corso di scavo. Si ritiene infine utile segnalare la presenza in prossimità del limite occidentale dell'area interessata dal progetto del sito del Bricco del diavolo – Castello di Manzano sottoposto a provvedimento di tutela in forza di D. M. 26/05/1995, noto per la connessione con l'insediamento scomparso di Mancianum, e dal quale provengono materiali che indicano una frequentazione in età protostorica e sono state individuate strutture murarie di diverse fasi costruttive di un insediamento fortificato databile tra X e XIII secolo. >

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 16104 del 13/12/2022, osserva quanto segue:

<(… …)

- In riferimento all'oggetto, vista la nota del 24/10/2022 di avvio della consultazione Rapporto Ambientale trasmessa dalla società Gruppo TERNA S.p.A., facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. 39930 del 08/11/2022 recepita agli atti di quest'Ufficio con prot. n. 14565 del 11/11/2022;
- esaminata la documentazione tecnica presente sul sito indicato ed in particolare il Rapporto Ambientale;
- richiamate le osservazioni già espresse da questo Ufficio per i Piani di Sviluppo delle annualità precedenti, con note prot. n. 6470 del 10/06/2020, n. 4297 del 20/04/2020, n. 7671 del 14/06/2021;
- considerati gli obiettivi generali e specifici di sostenibilità ambientale relativi alla tematica strategica "Beni materiali, patrimonio culturale, architettonico e archeologico, paesaggio";
- considerati gli indicatori di sostenibilità territoriali utilizzati per l'analisi degli effetti ambientali potenzialmente generati dall'attuazione delle azioni del Piano e per il loro successivo monitoraggio, poi declinati nell'Allegato VI;
- considerato che nel territorio di competenza di questa Soprintendenza negli "interventi per la decarbonizzazione" è previsto il "ripotenziamento della porzione di rete AT tra Novara e Biella" (p. 120 R.A.) con l'intervento n. 6 cod. 171-N Nuova stazione 380 kV Greggio che prevede la realizzazione di una nuova stazione 380 kV da collegare in entra-esce all'elettrodotto 380 kV Rondissone-Turbigo, con contestuale adeguamento dell'esistente stazione 132 kV di Greggio (p. 144 del R. A.);
- esaminati gli obiettivi specifici di sostenibilità ambientale della Tematica strategica "Beni materiali, patrimonio culturale, architettonico e archeologico, paesaggio" (p.134 R.A.);

questa Soprintendenza per quanto di competenza, dal punto di vista architettonico e paesaggistico condivide gli indicatori generali proposti dal Piano.

In riferimento alla specifica azione operativa prevista dal PdS 2021 nel territorio di competenza di questa Soprintendenza, la nuova infrastruttura "171-N Nuova stazione 380 kW Greggio" nel comune di Greggio, esaminata la scheda dedicata all'Allegato V e con riferimento all'area di studio si prende atto dell'individuazione delle aree sottoposte a tutela sottoposte a tutela paesaggistica; si rileva tuttavia che risulta non corretto il riferimento all'art. 142 comma 1 lett. a) per l'ambito in esame.

Si condividono in linea generale le misure individuate per minimizzare gli impatti dal punto di vista paesaggistico in considerazione della conformazione dell'area (RA) e si demandano alle successive fasi procedurali le valutazioni specifiche.

Questa Soprintendenza per quanto di competenza, dal punto di vista archeologico dà atto del recepimento delle nuove Linee guida dell'archeologia preventiva ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate con DPCM del 14 febbraio 2022 (GU - Serie Generale n.88 del 14 aprile 2022).

In riferimento alla specifica azione operativa prevista dal PdS 2021 nel territorio di competenza di questa Soprintendenza, la nuova infrastruttura "171-N Nuova stazione 380 kW Greggio" nel comune di Greggio, esaminata la scheda dedicata all'Allegato V e con riferimento all'area di studio non si ritiene adeguata l'individuazione dei beni effettuata, che non contempla la maggior parte delle evidenze archeologiche note per il territorio in questione, interessato da una capillare rete insediativa di età romana e medievale, oltre a significative tracce riconducibili al sistema di centuriazione del territorio. Si evidenzia, quindi, che nello sviluppo progettuale dell'intervento sarà da considerare e verificare la coerenza dell'azione in riferimento ai siti e alle aree di interesse archeologico già note, per la



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

cui corretta individuazione si può far riferimento alla banca dati, in costante aggiornamento da parte di questo Ufficio, consultabile al seguente indirizzo: <https://raptor.cultura.gov.it/mappa>.

Si ricorda, inoltre, che nei casi previsti dalla normativa (che dovranno comprendere anche gli scavi per la realizzazione delle piste di cantiere e di eventuali opere di mitigazione), dovrà essere presentato alla Soprintendenza competente per territorio il progetto di fattibilità dell'opera, o un suo stralcio sufficiente ai fini archeologici, unitamente ad una relazione archeologica contenente gli esiti delle indagini archeologiche preliminari. Sulla base di tale documentazione, la Soprintendenza ha facoltà di avviare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dall'art. 25, commi 8 e 12 richiedendo l'esecuzione di saggi, sondaggi o scavi in estensione che dovranno essere eseguiti prima del completamento della progettazione preliminare.>

REGIONE PUGLIA

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 12651 del 17/11/2022, osserva quanto segue:

<(… …)>

In riferimento alla richiesta di valutazioni avanzata con la nota in epigrafe, relativa all'avvio di consultazione in oggetto, questa Soprintendenza, avendo valutato la documentazione presente sul sito del competente Ministero per la Transizione Ecologica all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8420/12430>, ha verificato che il territorio di propria competenza non ricade nelle Macroaree di intervento previste.

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 142 del 02/01/2023, osserva quanto segue:

<(… …)>

Il Piano di Sviluppo della rete elettrica nazionale costituisce il documento programmatico di riferimento per l'intero settore elettrico nazionale, e persegue gli obiettivi di una graduale decarbonizzazione in termini di produzione dell'energia, del massimo efficientamento del parco di generazione e, infine, della sicurezza, resilienza e sostenibilità delle trasformazioni necessarie all'attuazione. Il PdS è finalizzato allo sviluppo della rete elettrica di trasmissione garantendo la costante copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica. Per l'attuazione del piano e il conseguente raggiungimento degli obiettivi, "Terna individua le esigenze di sviluppo e le misure più opportune per poterle soddisfare". Tali misure consistono in azioni gestionali (coordinamento tra Transmission System Operator (TSO) implementazione di logiche smart per una migliore previsione, controllo della generazione distribuita) o in azioni operative (riassetto e/o razionalizzazioni della rete, realizzazione di nuovi collegamenti e/o stazioni, realizzazione di linee di interconnessione). Tra queste ultime il PdS prevede progetti di dismissioni (demolizioni), progetti di realizzazione (nuovo impianto) e interventi di dismissione e realizzazione (sostituzione di impianti non più capaci).

In termini operativi, come riportato al Capitolo 5 "Nuovi sviluppi", il PdS prevede la realizzazione di una serie di interventi (cfr. figura p. 280) tra i quali, e con particolare riferimento ai territori di competenza di questa Soprintendenza, si prevede il "Nuovo HVDC Italia - Grecia (500 MW) (GRITA 2)" (azione 554-N_1 e azione 554- N_2 del PdS). Nello specifico e a riguardo delle azioni prima richiamate il PdS, "al fine di traguardare gli obiettivi del PNIEC, garantire l'esercizio della rete in sicurezza e incrementare l'efficienza dei mercati e dei servizi, anche per mezzo della possibilità di abilitare nuove risorse attraverso il coupling del Mercato dei servizi", ha individuato quale "intervento di sviluppo efficiente il raddoppio dell'interconnessione (ulteriori 500 MW per un totale di 1000 MW in configurazione bipolare)", l'attuale collegamento HVDC Italia-Grecia, con aree d'impianto già disponibili ad accogliere un secondo collegamento. Questo intervento interesserà i territori dei comuni di Aradeo, Bagnolo del Salento, Botrugno, Calimera, Cannole, Carpignano Salentino, Castrignano de' Greci, Collepasso, Corigliano d'Otranto, Cursi, Cutrofiano, Galatina, Giuggianello, Giurdignano, Maglie, Martano, Martignano, Melendugno, Melpignano, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Neviano, Otranto, Palmariggi, Poggiardo, San Cassiano, Sanarica, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Sogliano Cavour, Soleto, Sternatia, Supersano, Uggiano la Chiesa, Zollino e un'area pari a circa 556,50 km² (terrestre) e 941 km² (marina). In secondo luogo è prevista la realizzazione di "nuovo HVDC" il quale "affiancherà l'esistente attraverso l'inserimento di nuovi moduli di conversione presso le stazioni di Galatina ed Arachthos (entrambe appartenenti alla RTN e di proprietà Terna), prevedendo la posa di ulteriori cavi in CC e l'inserimento di conduttori aggiuntivi nel tratto aereo in Grecia", concentrato nel comune di Galatina ma con un'area di studio pari 12,50 Km² parte dei comuni di Aradeo, Cutrofiano, Galatina, Galatone, Seclì.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Va precisato che, come si legge nel R.A., per la caratterizzazione ambientale sono state individuate, per ogni singolo intervento in proposta, le cosiddette "aree di studio" definite come "la porzione territoriale entro la quale è ragionevole ritenere che si risolvano gli effetti territorializzabili" che, nel caso degli interventi che interessano i territori di competenza di questa Soprintendenza, si concretizzano in "una porzione territoriale di forma pressoché ellittica, il cui lato maggiore è posto in coincidenza con la direttrice che unisce i due nodi della RTN ed il lato minore è pari circa al 60% del maggiore" (opera lineare) e "porzione territoriale di forma circolare (cfr. Figura 4- 8), centrata sul punto della RTN oggetto dell'azione di nuova realizzazione" ed avente raggio di 2 km dato che si conosce l'esatta ubicazione dell'opera" (realizzazione di una nuova stazione). Come evidenziato nell'Allegato V (p. 268 – 281) le aree di studio interessate dagli interventi sono contraddistinte dalla presenza di numerosi componenti che definiscono il territorio sia in termini di patrimonio culturale (si cfr. l'elenco pp. 271 – 275 dell'Allegato V del R.A.) che in termini di patrimonio paesaggistico; a solo titolo di esempio si consideri che per la realizzazione dei due interventi sono interferite aree perimetrate dal PPTR Puglia ai sensi degli artt. 142 e 136 del D.lgs. 42/2004, queste ultime opportunamente normate dallo stesso PPTR per mezzo delle Schede PAE, ad esso allegate, che di fatto rappresentano la "vestizione del vincolo", orientate al controllo sostenibile dei territori al fine della conservazione dei caratteri costitutivi.

Come evidenziato dal Rapporto Ambientale la caratterizzazione delle aree interessate impone la necessaria proposta di "idonee soluzioni volte a mitigare la presenza dell'infrastruttura" evitando accuratamente "le interferenze con i beni caratterizzanti le aree di studio" poiché "la presenza di aree dalla morfologia del terreno prevalentemente pianeggiante, non favoriscono l'assorbimento visivo delle future opere (p. 246, R. A.).

Considerate le caratteristiche orografiche e le connotazioni paesaggistiche delle aree in esame e le previsioni progettuali, che pur non essendo definite in maniera puntuale delineano chiaramente le intenzioni progettuali per il raggiungimento degli obiettivi preposti, **questa Soprintendenza, in riferimento ai propri territori di competenza, sottolinea la forte criticità sul patrimonio culturale e paesaggistico degli impatti derivanti dalle previsioni del Piano di Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2021.** In particolare si fa riferimento al potenziale snaturamento e frammentazione del paesaggio rurale che costituisce la struttura portante del contesto paesaggistico di riferimento, determinato dal consumo di suolo agricolo. Inoltre si porta all'attenzione che la natura morfologica dei luoghi interessati, prevalentemente caratterizzati da andamento pianeggiante (sia in ambito terrestre che marino) non favoriscono l'assorbimento visivo delle opere con sviluppo in altezza.

Si aggiunge ancora che, laddove le azioni e le conseguenti proposte progettuali esecutive dovessero interessare Beni culturali o Beni paesaggistici, dovranno comunque scontare i procedimenti autorizzativi previsti dalla Parte Seconda e Terza del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. – Codice dei beni culturali nonché del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e in tali sedi questa Soprintendenza si riserva di esprimere le proprie valutazioni nell'ambito dell'esame dei singoli progetti o piani, eventualmente interferenti con i Beni Culturali e paesaggistici ricadenti nel territorio di propria competenza.>

La **Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 615 del 25/01/2023, osserva quanto segue:

<(… …)>

Per quanto attiene ai territori di competenza di questo Ufficio, corrispondenti alla provincia di Taranto, il Pds non prevede azioni operative, tuttavia alcune azioni tra quelle descritte al Capitolo 5 ("Nuovi sviluppi"9 del Rapporto Ambientale (di seguito RA) prevedono la costruzione di elettrodotti in porzioni dello spazio marittimo. Si tratta, nello specifico, delle seguenti azioni: "Nuovo collegamento AT con Isola del Giglio" (azione 354-N_1 del Pds), "Nuovo HVDC Italia - Grecia (500 MW) (GRITA 2)" (azione 554-N_1 del Pds); "Nuovo cavo .380 kV Bolano-Paradiso" (azione N-551_1); "Nuovo collegamento AT con Favignana" (630-N_1).

Le valutazioni di questa Soprintendenza, pertanto, sono relative a possibili impatti negativi sul patrimonio archeologico eventualmente ancora conservato sui fondali e sono rese in ottemperanza e attuazione delle funzioni e dei compiti attribuiti ai sensi dell'art. 37 del D.P.C.M. 169/2019, della Circolare n. 7.2021 della DG ABAP, della Circolare n. 11.2022 della DG ABAP/SS PNRR, nonché della nota del Segretario Generale, prot. n. 1490-P del 20/01/2022, del MiC, per quanto concerne sia la tutela diretta oltre le 12 miglia nautiche sia la direzione e il coordinamento delle attività nazionali di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo, in raccordo con le Soprintendenze ABAP competenti per territorio.

Per quanto di competenza in relazione alle singole azioni di piano sopra richiamate, si osserva quanto segue:



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

a) *Si ritiene nel complesso esaustiva, tenuto conto del carattere di documento di indirizzo strategico del Piano in esame, l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del Piano medesimo e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi, ma si ritiene altrettanto necessaria l'integrazione della verifica della compatibilità del Piano in oggetto con i Piani di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano, attualmente in via di approvazione: "Area Marittima: Tirreno e Mediterraneo Occidentale" [ID VIP: 7956], "Area Marittima: Adriatico" [ID VIP: 7953] e Area Marittima: Ionio e Mediterraneo Centrale. [ID VIP: 7954].* tenendo conto che nel "Rapporto preliminare di scoping" dei Piani è riportato che "la finalità del Piano di gestione dello spazio marittimo è quella di fornire indicazioni di livello strategico e di indirizzo per ciascuna Area Marittima e per le loro sub-aree, da utilizzare quale riferimento per altre azioni di pianificazione (di settore o di livello locale) e per il rilascio di concessioni o autorizzazioni. [...] Il Piano di gestione dello spazio marittimo è stato configurato dal diritto interno di recepimento della direttiva come Piano sovraordinato rispetto a tutti gli altri piani e programmi capaci di avere effetti sul suo medesimo ambito applicativo – non solo quelli aventi ad oggetto le acque marine, ma anche quelli concernenti attività terrestri che possono avere effetti sulle acque marine – rispondendo agli obiettivi per la pianificazione dello spazio marittimo nazionale posti dalla direttiva 89/2014/UE: dotarsi di un Piano intersettoriale capace di coordinare diverse politiche attraverso un unico atto di gestione, che acquisisce il carattere di "Piano integrato" e di "Piano globale", idoneo ad identificare i diversi usi dello spazio marittimo. [...] Il carattere sovraordinato del Piano e la sua prevalenza rispetto agli altri atti pianificatori e programmatori, non comporta che questi ultimi vengano meno, ma che debbano essere in sede di prima applicazione "inglobati" nel nuovo Piano, ed eventualmente modificati per garantirne l'armonizzazione, in seguito all'approvazione del Piano di gestione dello spazio marittimo dovranno essere coerenti con gli obiettivi, gli indirizzi, le raccomandazioni e le previsioni in esso contenute. Il Piano non sarà, quindi, derogabile da piani o programmi o da singoli provvedimenti amministrativi, essendo così idoneo a garantire chiarezza e certezza giuridica degli usi dello spazio marittimo per gli operatori economici, attraverso il coordinamento di diversi atti amministrativi di regolazione di attività che si svolgano in mare o che siano comunque capaci di avere un impatto sullo spazio marittimo."

Si evidenzia che la pianificazione delle aree marittime prevede l'attuazione di azioni in grado di assicurare lo sviluppo sostenibile delle attività economiche in essa presenti, in modo tale che le stesse non pregiudichino l'integrità del paesaggio e del patrimonio culturale, il funzionamento degli ecosistemi e la loro capacità di fornire servizi ecosistemici. Particolare attenzione è rivolta anche all'interfaccia terra-mare, al fine di garantire continuità di pianificazione con una visione del patrimonio culturale come risorsa utile sia allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale sia ad un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse, con particolare riguardo alle aree marino costiere.

b) *Si ritiene non esaustiva la considerazione dello stato attuale del patrimonio culturale e la sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano, in particolare per quelle azioni per le quali non sono contemplate, in relazione agli obiettivi e alle esigenze del piano, alternative progettuali (Nuovo collegamento AT con Isola del Giglio, azione 354-N; Nuovo HVDC Italia - Grecia (500 MW) (GRITA 2, azione 554-N; Nuovo collegamento AT con Favignana, azione 630-N) che non prevedono alternative progettuali secondo quanto indicato nell'allegato IV al RA. Come esplicitato di seguito, infatti, nella caratterizzazione ambientale (Allegato V al RA) non sono stati presi in considerazione i dati sul patrimonio culturale subacqueo.*

c) *Si ritiene non esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate, in quanto nella caratterizzazione ambientale per le azioni che interessano anche lo spazio marittimo, a fronte di una analisi nel complesso esaustiva - derivante da fonti diverse - del patrimonio culturale presente sulla terraferma, non è stata effettuata alcuna analisi sull'eventuale presenza di giacimenti archeologici noti sui fondali nei tratti di mare interessati o semi-sommersi in prossimità della costa (cfr. il sopracitato Allegato V al RA).*

In proposito si ritiene necessario, ai fini della valutazione dei possibili impatti sul patrimonio culturale subacqueo e della salvaguardia sia dei giacimenti sommersi sia dei beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare, che nelle fasi di attuazione del Piano la caratterizzazione ambientale delle singole aree di intervento sia integrata e approfondita. In particolare, per localizzare i contesti subacquei di interesse archeologico, dovranno essere consultati la banca dati costituita dalla Carta del rischio dei beni culturali



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

(<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it>) e tutti i dati di archivio forniti dagli Uffici territoriali del MiC ed eventualmente le ordinanze delle Capitanerie di Porto.

d) **Si ritiene non esaustiva, per quanto di competenza, la considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, con particolare riferimento alle aree di particolare rilevanza culturale, data l'assenza dell'analisi della situazione esistente con riferimento al patrimonio culturale subacqueo.**

e) **Si ritiene non esaustiva, per quanto di competenza in relazione al patrimonio culturale subacqueo, la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale, anche archeologico, al paesaggio e all'interrelazione tra questi ed altri fattori ambientali in quanto nel RA, come già evidenziato, per gli interventi di nuova realizzazione che interessano gli spazi marini non è stato costruito un quadro conoscitivo inerente ai beni culturali presenti sui fondali, noti in bibliografia o da dati d'archivio, utile alle successive fasi di definizione progettuale degli interventi stessi.**

Il patrimonio culturale subacqueo, infatti, deve essere considerato come "aspetto di interesse" ai fini della VAS, al pari degli altri aspetti ambientali (tra cui sono inclusi i beni culturali vincolati ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004) elencati in sintesi nella tabella a p. 209 del RA per le diverse aree territoriali.

Si evidenzia, in proposito, che tra gli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale in base ai quali nel RA sono valutati gli effetti degli interventi previsti dal PdS in riferimento alla tutela delle aree per i beni culturali e paesaggistici (cfr. paragrafo. 11.2), è stato individuato quello finalizzato a "salvaguardare il patrimonio culturale subacqueo" (OAs30). Per tale obiettivo, sulla base della lettura della matrice di valutazione degli impatti a p. 268, nel RA si afferma che "i target di riferimento sono stati pienamente raggiunti, o sono potenzialmente raggiungibili, per circa l'85% delle azioni operative, laddove le caratteristiche delle aree di studio non contemplano la presenza di detti beni o la contemplano limitatamente". Questo Ufficio rileva, tuttavia, che i suddetti target, costituiti dagli indicatori Ist 07 (tutela per le aree per i beni culturali e i beni paesaggistici) e Ist 09 (tutela aree caratterizzate da elementi culturali e architettonici tutelati per legge), come elencati nella tabella a p. 277, non risultano di fatto applicabili per valutare gli impatti degli interventi in mare, in quanto per lo spazio marittimo interessato da tali interventi non sono stati censiti i beni culturali subacquei noti con i quali le opere previste possono interferire determinando potenziali effetti negativi.

f) **Si ritiene poco esaustiva la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente, sui beni culturali e sul paesaggio, conseguenti all'attuazione del piano.**

Pur prendendo atto delle strategie di Terna S.p.A. mirate a contenere o mitigare i potenziali effetti negativi (cfr. capitolo 12 del RA), e in particolare delle indicazioni per i beni architettonici, monumentali e archeologici (paragrafo 12.5.2), che fanno esplicito riferimento alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico o ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, considerata la specificità dei contesti archeologici subacquei si osserva quanto segue:

- E' necessario, ai fini della mitigazione degli impatti sul patrimonio culturale subacqueo, attuare nelle fasi attuative del Piano la verifica preventiva dell'impatto archeologico, ai sensi all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, non solo per le opere che riguardano l'ampliamento o l'ammodernamento delle infrastrutture, ma anche per tutti i lavori e gli interventi che riguardano i fondali marini, tra cui i bacini interni ai porti e lo specchio di mare ad essi antistante, nonché quelli che interessano eventuali fiumi, canali, aree lagunari e lacustri eventualmente interessati.
- Al fine di salvaguardare sia i giacimenti sommersi sia i beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare e nei fondali interessati dal progetto, le indagini di archeologia preventiva sopra elencate dovranno:
 - prevedere obbligatoriamente indagini dirette e/o strumentali ad alta risoluzione; queste ultime, in particolare, dovranno includere ROV, Multibeam Echosounder (MBES), Side Scan Sonar (SSS), Sub Bottom Profiler (SBP), Magnetometro/Gradiometro. Tali indagini dovranno essere seguite e interpretate da archeologi in possesso dei requisiti stabiliti per legge, come indicato di seguito;
 - considerare eventuali impatti cumulativi connessi con altri progetti e/o programmi, in particolare rinnovabili off-shore (eolico, solare, onde e correnti), che ricadono nella zona interessata dai progetti di questo Piano o ad essa contigua.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- Per il tratto di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso, interessati dalla ricaduta delle opere del Piano in oggetto, le indagini di archeologia preventiva dovranno essere effettuate e il documento finale dovrà essere redatto da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, di cui al c.1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al D.M. 60/2009, poi recepiti ai sensi della legge n. 110 del 2014 nel D.M. 244/2019, nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 157/2009.
- Anche in caso di assenza di siti o evidenze d'interesse archeologico, gli interventi da realizzarsi, nonché i tracciati e le anomalie individuate dovranno essere posizionati topograficamente, documentati esaustivamente e presenti nella documentazione scientifica prodotta, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D. Lgs 50/2016 e dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.88 del 14 aprile 2022), recante "Linee Guida per la Procedura di Verifica dell'interesse Archeologico ai sensi dell'articolo 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
- La documentazione scientifica dovrà essere corredata oltre che da esaustiva documentazione fotografica e grafica, sia generale che di dettaglio; dovrà presentare altresì un registro delle attività svolte (diario delle indagini/ diario di bordo) durante le diverse survey, dirette e/o strumentali, effettuate con indicazione degli archeologi presenti (in tutte le fasi e turnazioni lavorative) e delle strumentazioni utilizzate (con indicazione delle caratteristiche tecniche delle stesse), le anomalie classificate e registrate, la documentazione fotografica e video prodotta, i tracciati e le sorgenti grezzi. Tutta la documentazione tecnico-scientifica dovrà essere consegnata in originale, in formato digitale, anche a questo Ufficio, che si riserva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni e/o approfondimenti futuri.

g) Si ritiene poco esaustiva, con riferimento al patrimonio culturale subacqueo, la considerazione delle ragioni che hanno motivato la scelta delle alternative individuate e la descrizione di come è stata effettuata la valutazione.

In primo luogo si prende atto che per le azioni 354-N, 554-N e 630-N non vi sono alternative progettuali, in quanto l'unica soluzione, per rispondere alle esigenze e agli obiettivi del piano, è quella proposta del piano stesso. Si rileva, inoltre, che i criteri ERPA di cui all'Annesso I al RA, utilizzati per individuare le ipotesi localizzative a minore impatto sull'ambiente, sul paesaggio e sui beni culturali, non appaiono sufficienti alla riduzione dei potenziali effetti negativi sul patrimonio culturale subacqueo in ragione dell'assenza dei dati relativi a tale patrimonio nella caratterizzazione ambientale delle aree di intervento, come già rilevato.

h) Si ritiene esaustiva, seppure in linea molto generale, la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio ed al controllo degli impatti significativi sul patrimonio culturale derivanti dall'attuazione del piano, in quanto gli indicatori del monitoraggio ambientale in relazione a questa tematica sono riferiti genericamente alla superficie occupata da "aree di valore culturale e paesaggistico" e "aree caratterizzate da elementi culturali e paesaggistici tutelati per legge" e "aree di grande fruizione per interesse naturalistico, paesaggistico e culturale" nelle zone oggetto di intervento.

Sarebbe opportuno inserire indicatori con la finalità di seguire nel tempo gli effetti sugli eventuali resti del patrimonio culturale subacqueo derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio delle opere previste.

Nel caso di siti/evidenze riconducibili al patrimonio culturale, in particolare subacqueo, si propone, inoltre, di adottare i seguenti parametri da valutare per il monitoraggio:

- stato di conservazione del patrimonio culturale, numero di siti/evidenze relativi a beni archeologici noti a seguito di procedure di archeologia preventiva connesse alle fasi attuative del Piano;
- numero di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale connesi alle fasi attuative del Piano;
- numero di interventi di restauro del patrimonio culturale effettuati nelle fasi attuative del Piano.

i) Si ritiene adeguata, per la consultazione pubblica, l'elaborazione della sintesi non tecnica delle informazioni previste dall'allegato VI del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.

La Scrivente resta comunque in attesa dell'esito del procedimento per eventuali seguiti di competenza.>

REGIONE SARDEGNA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuovo, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 1317 del 26/01/2023, osserva quanto segue:

<(... ...)



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
 PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
 PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Con riferimento alla procedura in oggetto, in linea generale, si osserva che il PdS 2021 non prevede interventi di infrastrutturazione nel territorio di competenza di questa Soprintendenza.

I riferimenti normativi e di pianificazione territoriale a livello regionale sono completi, mentre il quadro conoscitivo dovrà essere necessariamente approfondito a livello provinciale, comunale e relativamente alle misure di tutela per le aree protette terrestri e marine.

Per quanto attiene al patrimonio archeologico e monumentale si evidenzia che in sede di valutazione dei progetti specifici è possibile valutarne la compatibilità con le presenze sul territorio, estremamente diffuse e puntuali per la loro intrinseca natura.

A tal proposito, si segnala che dovranno essere assoggettati alla procedura di cui al comma 1 art. 25 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. oltre ai progetti sulla terraferma anche quelli che interesseranno i fondali marini, previsti relativamente alle connessioni elettriche tra Sardegna e Corsica.

Per quanto concerne la tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico si segnala che, in linea generale, le aree di studio riferite alle azioni operative dovrebbero essere individuate in relazione alle caratteristiche peculiari del territorio. La scelta localizzativa di un intervento dovrà essere legata alla morfologia, alla visibilità delle opere da edifici vincolati, strade e punti panoramici privilegiando aree con minore visibilità e maggiore capacità di assorbimento. O ve possibile, nelle aree con minore antropizzazione o in prossimità di manufatti di particolare pregio si dovrà prevedere l'interramento delle linee.

Sarebbe, inoltre, auspicabile che il piano di sviluppo venga affiancato da un documento relativo allo stato di monitoraggio degli interventi previsti in precedenza, al fine di meglio gestire la complessità delle dinamiche di trasformazione del territorio in atto e future.

REGIONE SICILIANA

La **Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 22263 del 25/11/2022, osserva quanto segue:

<(… …)>

Con riferimento alla nota, assunta agli Atti di questa Soprintendenza con prot. 21038 del 09/11/2022 inerente all'oggetto, si rileva che, nel territorio di competenza, la Terna prevede azioni che hanno l'obiettivo di realizzare nuovi raccordi 150kV nella zona di Campofelice di Roccella e interventi di realizzazione dell'area di Cefalù. Atteso che si tratta di territori che rivestono elevato interesse archeologico e che comprendono aree già tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/04 ss.mm.ii., artt. 12-13 e 45-46, e art. 146 lett. "m" e che la porzione più occidentale del territorio di Campofelice di Roccella ricade nel Parco Archeologico di Himera istituito con D.P.R. dell'11 aprile 2019 (pubblicato in GURS del 14 giugno 2019), si prende atto del Rapporto trasmesso e si resta in attesa di esprimere le proprie valutazioni alla presentazione del progetto esecutivo delle opere previste. >

La **Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 44197 del 14/12/2022, osserva quanto segue:

<(… …)>

PRESO ATTO che lo studio effettuato di cui all'oggetto, afferisce al territorio della provincia di Trapani con riguardo a nuove infrastrutture di interconnessione **Isola di Favignana** (Cod. 630-N_1 e 630-N_2) e **area Birgi** (Cod. 630-N_3) ed incremento di migliatura 150kV **Saline Trapani** (Cod. 632-N_1);

VISTO il Piano Paesaggistico Ambito 2 e 3 della provincia di Trapani, adottato con D.A. n. 6683 del 29.12.2016, nonché il Piano Paesaggistico delle Isole Egadi approvato con D.A. n. 99 del 23.01.2013, pubblicato nella G.U.R.S. n. 11 del 01.03.2013;

Con la presente, si riferisce che le aree di studio a terra afferenti le aree di interesse risultano assoggettate al vincolo paesaggistico a termini dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004. In particolare, si evidenzia la presenza della **Riserva Naturale Orientata delle Saline Trapani e Paceco** e dell'**Area Marina Protetta delle Isole Egadi** di elevato interesse ambientale oltre che paesaggistico. **Appare il caso, infatti, di evidenziare, in primo luogo, l'importanza comunitaria delle aree in esame, zona SIC (ITA010004) "Isola di Favignana", (ITA010024) "Fondali dell'Isola di Favignana", (ITA010027) "Arcipelago delle isole Egadi – Area Marina e Terrestre", (ITA010028) Stagnone di Marsala e Saline di Trapani – Area Marina e Terrestre" – a sostegno delle valenze ambientali e degli habitat di eccezionale rilevanza per l'integrità ed unicità del paesaggio, particolarmente suggestivo.>**



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it



La **Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 547 del 25/01/2023, osserva quanto segue:

<(… …)>

Tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza rileva che per quanto attiene allo specifico territorio di competenza non si prevedono interventi di nuova infrastrutturazione, ciò nondimeno risulterebbe utile un "Monitoraggio VAS" sullo stato di attuazione degli interventi previsti dai precedenti PdS, al fine di ottimizzare la gestione delle dinamiche di trasformazione delle aree interessate.

Tuttavia si ritiene utile per le successive fasi della VAS e/o in fase di approfondimento progettuale successiva, relativamente al territorio di competenza, fornire le seguenti indicazioni:

Atteso che il Piano Paesaggistico della provincia di Caltanissetta considera le componenti strutturanti del paesaggio che attengono essenzialmente ai contenuti della geomorfologia del territorio, ai suoi aspetti dal punto di vista biotico, nonché alla forma e alla tipologia dell'insediamento, e le cui qualità e relazioni possono definire aspetti configuranti specificamente un determinato territorio; le componenti qualificanti, derivanti dalla presenza e dalla rilevanza dei beni culturali e ambientali. I paesaggi locali - che rappresentano il più diretto recapito visivo, fisico, ambientale e culturale delle azioni e dei processi, le componenti dei sistemi e dei sottosistemi del paesaggio - rivelano la loro interdipendenza e la loro natura sistemica, secondo schemi e criteri soggetti alle diverse interpretazioni, relazioni, valori, persistenze culturali, riconoscibilità e identità del territorio.

Tutte le infrastrutture che eventualmente saranno previste nel PdS dovranno avere come riferimento prioritario, gli indirizzi e le prescrizioni programmatici e pianificatori contenuti nelle norme di attuazione del Piano Paesaggistico con particolare riguardo:

A. Nello specifico alla **tutela paesaggistica**:

- Sistema naturale - Sottosistema abiotico - Geologia, geomorfologia e idrologia: La conoscenza di tali caratteri concorre alla tutela e alla conservazione del paesaggio. L'analisi fisica del territorio è finalizzata non solo ad identificare la geomorfologia del paesaggio attuale, ma anche i suoi caratteri di rarità e pregio che concorrono alla definizione dell'identità culturale del territorio ed in tale accezione divengono elementi strutturanti del paesaggio;
- Sistema naturale - Sottosistema biotico: Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. g) del Codice le formazioni "boschive", sia di origine naturale che antropica, e la vegetazione ad essa assimilata così come definite dal D.lgs 18 maggio 2001, n.227 e s.m.i., cui lo stesso Codice e la legislazione regionale fanno riferimento. Per l'individuazione delle relative superfici, il presente Piano fa riferimento all'Inventario Forestale Regionale (approvato con delibera di Giunta del 10.01.2012), redatto dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 5 della L.R. 16/1996 e s. m. i., in cui la Carta forestale regionale è rappresentata anche con riferimento agli aspetti definiti dall'art. 2 del D.lgs 227/2001;
- Sistema antropico - Sottosistema agricolo-forestale: Le componenti del paesaggio agrario, sia nella qualità delle colture che nelle forme delle lavorazioni e delle sistemazioni, accompagnate dalla forma e dalla tipologia dell'insediamento e dalle architetture produttive, partecipano in maniera talvolta decisiva alla qualità dei quadri paesaggistici, testimoniando inoltre la capacità del lavoro umano di creare paesaggi culturali che talvolta mostrano elevate caratteristiche di stabilità ecologica e biodiversità vegetale e animale. L'indirizzo generale deve presupporre il mantenimento degli agro ecosistemi al fine di favorire una più elevata connettività ed integrazione ecologica degli habitat naturali seminaturali ed antropizzati;
- Sistema antropico - Sottosistema insediativo - Archeologia: Il Piano Paesaggistico, oltre alla tutela delle aree accertate e vincolate ai sensi delle leggi nazionali, individua le aree di interesse archeologico promuovendone la tutela attiva in modo da consentirne la tutela la valorizzazione a fini scientifici, didattici, e per le finalità del turismo culturale. Inoltre, considerata la particolare conformazione del territorio della provincia di Caltanissetta, dove l'intervisibilità degli elementi paesaggistici è estremamente elevata la compatibilità degli interventi da realizzare dovrà essere oggetto di studi dei bacini di intervisibilità da sottoporre all'approvazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i.. Nello specifico della tutela archeologica si dovranno tenere in considerazione le aree di rischio archeologico riconosciute e non e pertanto si osserva che i successivi livelli di progettazione del Piano Strategico dovranno essere soggetti alla disciplina di cui all'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i., prevista dall'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016,



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

relativa alla verifica dell'interesse archeologico che dovrà contenere tutte le indicazioni previste dallo stesso articolo nonché quelli derivanti da un'attenta analisi autoptica sul terreno.

- Beni Isolati: I beni isolati, rappresentati nella relativa cartografia del Piano e riportati nelle schede descrittive, costituiscono: testimonianza irrinunciabile delle vicende storiche del territorio; rapporto funzionale e visuale con il sito e il territorio circostante configurandosi quali elementi primari nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134 lett. c), unitamente alle eventuali pertinenze percettive considerate complemento paesaggistico e ambientale essenziale per la comprensione del rapporto bene-paesaggio.
- Viabilità storica: Il Piano Paesaggistico riconosce nell'infrastrutturazione viaria storica del territorio valori culturali ed ambientali in quanto testimonianza delle trame di relazioni antropiche storiche ed elemento di connessione di contesti culturali e ambientali di interesse testimoniale, relazionale e turistico-culturale. La tutela si orienta in particolare sulla rete delle viabilità storica secondaria, che costituisce parte integrante della trama viaria storica, oltre che sui rami dismessi delle reti ferroviarie, a scartamento ridotto, a servizio di impianti minerari ed industriali. E' considerata viabilità storica quella desumibile dalla cartografia I.G.M. di primo impianto in scala 1:50.000, realizzata a partire dal 1852 e riconosciuta per le strade rotabili nel 1885;
- Punti e percorsi panoramici: Il Piano Paesaggistico tutela i punti panoramici che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio. I punti e percorsi panoramici sono indicati nella cartografia di Piano Paesaggistico, che ne esplicita il ruolo di punti e percorsi privilegiati per l'apprezzamento dei vari quadri paesaggistici e delle relative componenti qualificanti del paesaggio.
- Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS) e rete ecologica: La Regione Siciliana assicura per la Rete Natura 2000 (ZSC, SIC e ZPS) opportune misure di conservazione e tutela per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie come previsto dal Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE (DPR n.397/1997) attraverso specifici Piani di Gestione redatti secondo le Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000 (D.M. del 3.9.2002).
- Impianti tecnologici: Nella progettazione degli impianti tecnologici si deve porre particolare attenzione ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti e ai conseguenti pericoli e danni all'ambiente e al paesaggio. Vanno esclusi i siti di elevata vulnerabilità percettiva quali le singolarità geolitologiche e geomorfologiche, i crinali, le cime isolate, i timponi, ecc. e comunque le aree ricadenti nei livelli 2) e 3) di cui all'art. 20 delle N.d.A. del Piano.

B. Nello specifico alla **tutela archeologica**:

Si dovranno tenere in considerazione le aree di rischio archeologico riconosciute e non e pertanto si osserva che gli eventuali livelli di progettazione del PdS, ricadenti nel territorio provinciale di competenza, dovranno essere soggetti alla disciplina ex art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i., prevista dall'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, relativa alla verifica dell'interesse archeologico che dovrà contenere tutte le indicazioni previste dallo stesso articolo nonché quelli derivanti da un'attenta analisi autoptica sul terreno.>

La **Soprintendenza del Mare**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 265 del 25/01/2023, osserva quanto segue:

<(... ...)

Si ritiene **non esaustiva** la valutazione dell'impatto per quanto riguarda i beni archeologici sommersi, in particolare per quanto riguarda la procedura di archeologia preventiva volta a garantire la conservazione dello stato dei siti e dei beni di interesse archeologico, minimizzando le interferenze con le opere in progetto, e allo stesso tempo permettendo una migliore programmazione dell'opera pubblica o di interesse pubblico, riducendo sensibilmente il rischio di aumento dei costi e di prolungamento dei tempi addebitabile a rinvenimenti archeologici subacquei fortuiti.

Sulla base delle premesse sopra indicate, questa Soprintendenza del Mare raccomanda l'integrazione con la "Verifica preventiva dell'interesse archeologico", ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che dovrà comprendere gli esiti delle indagini archeologiche preliminari secondo le linee guida del DPCM 14 febbraio 2022.>



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

La **Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 756 del 25/01/2023, osserva quanto segue:

<(… …)>

Con riferimento alla nota di sollecito di cui all' oggetto, si comunica che non sono state formulate osservazioni da parte di questa amministrazione dal momento che nel Piano di Sviluppo 2021 della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale non risultano programmati interventi sul territorio di competenza di questa Soprintendenza.>

La **Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 475 del 30/01/2023, osserva quanto segue:

<(… …)>

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza ritiene utile fornire le seguenti indicazioni per la successiva fase della VAS:

- Per quanto concerne in generale alla **Tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico**, in considerazione del fatto che il territorio non è omogeneo, forma e grandezza dell'area di studio riferite alle azioni operative dovrebbero variare a seconda della posizione e della morfologia del territorio, soprattutto per quanto riguarda la problematica della visibilità delle opere da strade e edifici vincolati e punti panoramici di pubblico godimento. In generale sarà da privilegiare la scelta localizzativa deve tenere conto inoltre della fattibilità delle opere di mitigazione e le diverse soluzioni progettuali dovranno essere diversificate in base al valore culturale e paesaggistico dell'area interessata, fermo restando che in corrispondenza dei beni di interesse paesaggistico e architettonico sono da privilegiare linee elettriche di tipo interrato. Si ritiene che la vera importante opera di mitigazione non consista tanto nella compensazione o mitigazione finalizzata a un mascheramento a posteriori dell'intervento, ma nel corretto inserimento paesaggistico in coerenza con le caratteristiche degli ambiti territoriali interessati. Sono quindi da evitare interventi in prossimità o in diretta prospettiva di immobili sottoposti a tutela ai sensi del titolo I della Parte II del D. Lgs. 42/2004 e interventi che interferiscano con ambiti urbani storicizzati. Si ritiene positiva la scelta di riutilizzare ove possibile infrastrutture esistenti.
- Per quanto concerne in generale alla **Tutela del patrimonio archeologico**, si ricorda che il Piano e tutte le attività dovranno tenere in considerazione le aree sottoposte a tutela diretta e/o indiretta, sia ai sensi dell'art. 142, lett. "m", sia ai sensi dell'art.10, 13 e 45 del D. Lgs. 42/2004 e del vigente Piano Paesaggistico più volte richiamato le aree a rischio archeologico riconosciute e perimetrate all'interno degli strumenti urbanistici comunali (PRG) e/o da eventuali altre carte archeologiche a prescindere realizzate, nonché, ai sensi della normativa vigente (di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 25), dovrà prevedere la redazione di un documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) da allegare al progetto, già in fase preliminare.>

REGIONE TOSCANA

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 18402 del 12/12/2022, osserva quanto segue:

<(… …)>

Il PdS elenca nel capitolo 4.3 "Necessità di sviluppo infrastrutturale":

- in Figura 10 "Potenziamento asset esistenti/ Realizzazione nuovi asset", relativa a Interventi per Sicurezza, qualità e resilienza, gli interventi 349-P Stazione 380kV Piombino e 351-N Rimozione limitazioni elettrodotto 380 kV Calenzano-Suvereto;
- nelle figure 20 "Principali interventi finalizzati alla maggior produzione da fonte rinnovabile (FER) sulla rete AAT" e 21 "Sviluppo produzione da FER - Interventi su rete di trasmissione primaria 380 -220 kV", relative agli interventi per la decarbonizzazione, l'intervento 345-P, stazione 380/132 kV Larderello;
- in figura 25, "Sviluppo produzione da FER - Interventi su rete di trasmissione in AT (Area Centro e Centro-Nord)" gli interventi 313-P Elettrodotto 132kV Tavarnuzze – Larderello e 345-P Stazione 380/132 kV Larderello.

L'intervento 351-N presenta un'apposita scheda a pag. 304 del PdS, che descrive l'intervento, finalizzato ad incrementare la sicurezza e flessibilità di esercizio, come un riassetto degli elettrodotti 380 kV Marginone-Calenzano e Calenzano-Suvereto e il raccordo di Calenzano verso Poggio a Caiano, con interventi puntuali di rimozione limitazioni, laddove necessario, mentre non si trovano schede per gli interventi 349-P, 345-P e 313-P.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

L'intervento 345-P è riportato anche nel paragrafo 7.1.2.1 del Rapporto Ambientale, "Interventi per la decarbonizzazione", figure 7-18 e 7-19.

Tuttavia, appare necessario sottolineare che nessuno degli interventi sopra citati è analizzato nell'Allegato V al Rapporto Ambientale, "Caratterizzazione ambientale", e nell'Allegato VII "la stima degli effetti ambientali".

Pertanto, laddove fosse confermata la sussistenza di previsioni all'interno del PdS 2021 per gli interventi citati, si deve segnalare l'assenza di un quadro conoscitivo e di uno studio degli impatti previsti.

Appare pertanto necessario, a parere di quest'Ufficio, un chiarimento in ordine alle previsioni 349-P, 345-P e 313-P, facendo presente che, per quanto riguarda l'intervento 345-P, quest'Ufficio aveva già evidenziato in un precedente contributo fornito a codesta Direzione Generale, emesso con ns. prot. n. 11573 del 19/09/2019, che l'impianto previsto ricade all'interno di un'area congestionata e profondamente segnata dalla presenza di infrastrutture per la produzione e distribuzione di energia, ma tuttavia limitrofa a diverse aree di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale. Si ritiene dunque necessario, per una corretta identificazione e valutazione degli impatti della nuova infrastruttura sul patrimonio culturale, un'analisi del contesto e del quadro conoscitivo approfonditi e riferiti alle particolari caratteristiche dell'area, comprendendo un'analisi degli impatti cumulativi e delle criticità esistenti legate precisamente a questo genere di impianti e un accurato studio delle alternative possibili in termini di localizzazione, in base alla morfologia e visuali esistenti e alla vicinanza con zone di pregio e beni culturali e paesaggistici.

Si segnala inoltre che si ritiene indispensabile fare riferimento agli elaborati conoscitivi e prescrittivi del Piano d'Indirizzo Territoriale con valenza di Piano paesaggistico della Regione Toscana approvato con DCR n. 37 del 27 marzo 2015, con particolare riferimento alla disciplina delle invariati strutturali, basandosi anche sugli obiettivi di qualità paesaggistica e sulle criticità individuati negli abachi delle invariati così come nelle schede dedicate a ciascun ambito di paesaggio regionale.>

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pistoia e Prato, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 32228 del 12/12/2022, osserva quanto segue:

<(... ..)

Esaminato il Rapporto ambientale e i documenti allegati, richiamando i contenuti del contributo di cui alla nostra nota n. 4839 del 01/04/2022, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

- a) **si ritiene esaustiva** l'illustrazione degli obiettivi tecnici e ambientali, generali e specifici, delle esigenze di sviluppo e delle Azioni di Piano conseguenti. A seguito di una più puntuale definizione qualitativa e quantitativa delle opere connesse alla realizzazione degli interventi previsti per le singole azioni operative, ci si riserva di esprimere valutazioni di merito nelle successive fasi procedimentali e progettuali.
- b) **si ritiene esaustiva** la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente e alla sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano, nell'ambito delle aree di studio individuate nel territorio di competenza.
- c) **si ritiene parzialmente esaustiva** la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche dei territori interessati se riferita al presente livello di pianificazione.

Tuttavia, **si richiedono i seguenti approfondimenti per** le successive fasi procedimentali:

1. rappresentare le cartografie che individuano le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ex art. 136 del D.Lgs. 42/04, le aree tutelate per legge ex art. 142 del D.Lgs. 42/04, i beni architettonici e archeologici ex art. 10 del D.Lgs. 42/04 almeno in scala 1:1000, con eventuali opportuni approfondimenti a seconda delle specifiche condizioni territoriali;
2. elencare gli estremi dei provvedimenti di tutela delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ex art. 136 del D.Lgs. 42/04;
3. individuare sul territorio esaminato anche gli immobili presuntivamente culturali ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 42/04 sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del Codice;
4. individuare le aree sottoposte a tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/04 e le relative prescrizioni. Ad esempio si segnala che per il Parco delle Pavoniere nel Comune di Prato sussiste un esteso vincolo indiretto denominato "Area di rispetto alle Cascine di Tavola comprendete il Parco delle Pavoniere" all'interno del quale è vietata l'esecuzione delle seguenti opere: ampliamento dei fabbricati già esistenti e/o modifiche che ne alterino l'aspetto esteriore; realizzazione di nuovi tracciati, tanto nella rete idrica che viaria; modificazioni, anche parziali, dei tracciati esistenti tanto nella rete idrica che viaria; interventi che comportino modificazioni, anche



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

parziali, dell'assetto dell'area, inclusi i movimenti di terra. Inoltre è prescritto che l'esecuzione delle seguenti opere sia subordinata alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza: costruzione di immobili e installazione di strutture tanto mobili che immobili, anche a carattere temporaneo; abbattimento di alberi e modifica delle piantagioni e colture esistenti;

5. individuare su base comunale gli immobili e le aree tutelate ai sensi della Parte II e III del Codice, inserendo il Comune di appartenenza nell'elenco dei beni e sovrapponendo la cartografia che individua i confini comunali alle cartografie che individuano le aree e gli immobili sottoposti a tutela;
6. per i beni puntuali sottoposti a tutela, anche se posti fuori dai centri urbani, approfondire le destinazioni d'uso in essere nonché quelle previste dai piani comunali. Si osserva infatti come tale informazione, nel caso di destinazioni pubbliche (quali scuole, teatri, parchi, aree archeologiche, complessi parrocchiali ecc.), ossia in caso di particolari tipologie di fruizione pubblica anche a carattere culturale, possa incidere nella misurazione degli effetti dovuti all'interazione con aree di grande fruizione per interesse naturalistico, paesaggistico e culturale. Si segnala, ad esempio, che per il Complesso delle Cascine di Tavola, attualmente disabitato, è previsto un piano attuativo che comprende servizi di uso pubblico, didattici, espositivi e ricettività, oltre a destinazione d'uso residenziale. Inoltre nelle aree contermini sono previste, ed in parte già presenti, aree sportive. Si rammenta, infine, che i futuri progetti per la realizzazione del Piano dovranno essere sottoposti a verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 42/04 e dell'art. 25 del D.Lgs. 5012016.

d) si ritiene esaustiva la considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano.

e) si ritiene esaustiva la considerazione degli obiettivi generali di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o dagli stati membri, pertinenti al piano.

f) si ritiene non esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale (architettonico, archeologico, paesaggistico) e l'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali.

Con riguardo alle modalità di calcolo degli Indicatori di sostenibilità territoriale illustrate nell'allegato VI, alla luce del riscontro alle osservazioni al RPA di cui all'allegato I, si osserva che:

1. per la misurazione degli effetti associati agli indicatori che riguardano la tutela del patrimonio culturale (architettonico, archeologico e paesaggistico — **Ist07-15**) occorrerà tenere conto degli approfondimenti richiesti al punto c) e aggiornare la verifica degli impatti sul patrimonio coinvolto;
2. per l'**Ist11** si prende atto dei beni considerati per la misurazione della S_f . Si raccomanda di tenere conto dei beni culturali puntuali caratterizzati da particolari condizioni di fruizione pubblica in ragione della loro destinazione d'uso (in essere o prevista dai piani comunali) o dell'interesse pubblico che rivestono nel territorio di riferimento (cfr. il precedente punto c.6);
3. non risulta coerente lo sdoppiamento degli indicatori **Ist7** e **Ist9**, ritenendo impropria l'attribuzione di livelli differenti di tutela. Pur condividendo l'obiettivo dell'analisi, ossia quello di eliminare o ridurre il più possibile l'interessamento dei beni che debbono essere salvaguardati, non appare coerente, quindi, il risultato spesso divergente della misurazione degli effetti associati ai due indicatori (cfr. pagg. 69 e 83 dell'Allegato VII);
4. quanto agli indicatori che fanno esplicito riferimento alle interferenze visuali e percettive delle nuove trasformazioni, considerato il metodo di individuazione delle aree di studio e del calcolo degli indicatori stessi, soprattutto nel caso dell'**Ist15**, si ritiene opportuno tenere conto non solo del dato areale ma anche delle distanze dai punti visuali ed effettuare una valutazione ponderata della tipologia dei corsi d'acqua presenti. Si ritiene inoltre che, nella valutazione degli impatti di tipo percettivo e visuale, i belvedere/punti panoramici e i percorsi della viabilità storica — come tutelati dal PIT-PPR — siano da considerare quali elementi del paesaggio particolarmente sensibili e di cui si chiede di tenere conto;
5. con riguardo all'Azione di Piano 353-N_3, si prende atto di quanto chiarito all'Osservazione 6.7 (pag. 77-78 dell'Allegato I). Richiamato come l'areale individuato per la collocazione della nuova infrastruttura intercetti, oltre che aree dichiarate di interesse pubblico con specifico provvedimento ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del medesimo Codice, aree connotate da una speciale sensibilità alle trasformazioni, identificate all'interno del Piano Operativo del Comune di Fiesole come boschi al alta valenza ecologica, boschi storici, aree boschive che



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

caratterizzano figurativamente il territorio, punti di eccezionale panoramicità, tratti di percorsi con elevata panoramicità, sistemazioni agrarie storiche, ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree protette di interesse locale, aree fragili, si evidenzia come le note di controdeduzioni si limitino a rinviare ad un successivo approfondimento progettuale la verifica delle condizioni di compatibilità e delle condizioni di equilibrio rispetto ad interessi primari giuridicamente tutelati. Si segnala inoltre l'avvenuta adozione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 11/01/2022 e la vigenza in regime di salvaguardia del Piano Operativo del Comune di Fiesole. A titolo indicativo e non esaustivo, si pongono all'attenzione gli artt. 86, 91, 92, 97, 98, 99 delle Norme Tecniche di Attuazione (Elaborato DIS.06) di tale strumento per le potenziali implicazioni in relazione alle previsioni infrastrutturali del piano in valutazione.

- g) si ritiene parzialmente esaustiva** l'indicazione degli indirizzi di riferimento per l'attuazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente (e quindi anche sui beni culturali e sul paesaggio) conseguenti all'attuazione del piano. Si ritiene opportuno redigere un apposito documento/elaborato recante le misure di mitigazione previste per ridurre gli impatti negativi attesi dall'attuazione del Piano sul patrimonio naturale, culturale e paesaggistico che tenga conto: delle peculiarità dell'area di studio e del complesso della situazione vincolistica in essere, dei target di riferimento per gli Ist pertinenti affinché gli stessi siano pienamente raggiunti. Gli specifici accorgimenti progettuali che mirano a contenere/mitigare gli effetti sul patrimonio culturale saranno valutati nelle future fasi procedurali, sulla base di un più dettagliato livello di progettazione.
- h) si ritiene non esaustiva** l'illustrazione della metodologia per la scelta delle alternative individuate nel PdS e di come è stata effettuata la valutazione. Si ritiene, infatti, necessario, a fronte della particolare sensibilità dei luoghi potenzialmente intercettati degli interventi infrastrutturali costituenti previsioni di piano, che già nella fase di pianificazione siano condotti studi tesi a valutare eventuali profili di non compatibilità e possibili condizioni di sostenibilità, comprese alternative localizzative. Pertanto, è ancor più necessario, nelle successive fasi del procedimento, definire e valutare idonee alternative di tracciato o di collocazione degli elementi infrastrutturali, a seguito delle attività di concertazione e della valutazione degli impatti ambientali da compiere alla scala adeguata al livello di progettazione, tenendo conto delle osservazioni espresse al punto e g). Anche al fine della disamina dei profili di coerenza esterna del presente Piano, occorre rammentare la necessità di una puntuale verifica delle previsioni rispetto alla disciplina del PIT-PPR definita per l'ambito di Paesaggio n. 6, rispetto a quella delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e a quella specifica dettata dalle Schede di vincolo. La verifica di coerenza dovrà accertare, oltre al rispetto delle prescrizioni, la corretta e piena applicazione delle direttive da parte del piano in corso di formazione.
- i) si ritiene esaustiva** la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi (e, quindi, anche sul patrimonio culturale) derivanti dall'attuazione del piano proposto. Appare tuttavia opportuno quantomeno armonizzare gli Indicatori di contesto e di contributo n. 9 e II per le stesse ragioni già esposte al punto f.3.
- j) si ritiene adeguata**, per la consultazione pubblica, l'elaborazione della sintesi non tecnica delle informazioni previste dall'allegato VI del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.>

REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE

La Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Territorio e Trasporti, ambiente, energia, cooperazione, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. MIC_DG-ABAP_SERV V 43911 del 12/12/2022, osserva quanto segue:

<(… …)>

Il territorio della Provincia di Trento non è interessato da nuove Azioni Operative individuate dal PdS 2021. Nel Piano e nel Rapporto ambientale vengono citati, in quanto non ancora conclusi, alcuni interventi di riassetto, razionalizzazione e sviluppo della rete posti sul territorio provinciale individuati nell'ambito dei precedenti Piani per mitigare o risolvere alcune criticità già presenti o che è stato previsto potranno verificarsi in futuro. Tali interventi sono già stati valutati in occasione delle procedure di VAS dei precedenti Piani di Sviluppo; per essi si invita pertanto a tenere in considerazione le osservazioni già trasmesse in precedenza.

In questa sede, oltre a ribadire quanto già comunicato in occasione della consultazione del Rapporto preliminare relativo al PdS 2021 con nostra nota protocollo n. 232264 del 1 aprile 2022, si ritiene comunque utile, anche ai fini di eventuali future progettazioni, fornire di seguito alcune precisazioni in merito all'inquadramento degli strumenti



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

normativi e pianificatori della Provincia di Trento contenuto nella documentazione fornita ed alcune indicazioni aggiuntive.

Nella tabella riportata a pg. 177 del Rapporto ambientale, nel paragrafo La correlazione tra i PEAR e il PdS: esiti dell'attività di Terna, il Documento programmatico indicato come in corso di validità per la Provincia di Trento è il PEAP 2013-2020.

Si ricorda che con deliberazione della Giunta provinciale n. 952 dell'11 giugno 2021 è stato approvato il Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP) 2021-2030. Nell'Allegato II del Rapporto Ambientale, a pag. 146, è necessario aggiornare come segue i riferimenti ai Piani stralcio provinciali riguardanti la gestione dei rifiuti:

- Quinto aggiornamento al Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti relativo ai rifiuti urbani, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1506 di data 26 agosto 2022;
- Piano stralcio provinciale di smaltimento dei rifiuti pericolosi, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2593 di data 12 novembre 2004;
- Piano Stralcio per la gestione dei rifiuti speciali, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2295 di data 30 dicembre 2020.

Il Capo IV del Piano Urbanistico Provinciale approvato con L.P. 27 maggio 2008 n. 5 recante "Carta di Sintesi della pericolosità" (CSP) disciplina le aree caratterizzate da diversi gradi di penalità ai fini dell'uso del suolo in ragione della compresenza di fattori relativi ai pericoli idrogeologici, valanghivi, sismici e d'incendio boschivo, così come previsto dall'articolo 21, comma 4, lettera d) della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio". Si informa che l'attuazione di quanto sopra riportato è stata perfezionata con deliberazione della Giunta provinciale n. 379 del 18 marzo 2022, recante "Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020 avente a oggetto "l.p. 27 maggio 2008, n. 5, articoli 14 e 18 - l.p. 4 agosto 2015, n. 15, articoli 22 e 31: Approvazione della Carta di sintesi della pericolosità, comprensiva del primo aggiornamento dello stralcio relativo al territorio del Comune di Trento, del Comune di Caldonazzo e dei Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme nonché al territorio dei comuni compresi nella Comunità Rotaliana-Kiinigsberg, e approvazione delle modifiche apportate al documento di "Indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate medie o basse e le aree con altri tipi di penalità".

In merito ai contenuti della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio" si ritiene inoltre utile ricordare quanto segue:

- ai fini dell'accertamento di conformità urbanistica, si rimanda al Titolo IV della stessa, recante "Edilizia", e in particolare al Capo V del medesimo Titolo, che disciplina le Opere pubbliche e linee elettriche;
- con riferimento alla tutela del paesaggio si richiama il Titolo III, recante "Tutela e valorizzazione del paesaggio" che, tra gli altri aspetti, disciplina gli interventi assoggettati ad autorizzazione paesaggistica, organi competenti e profili procedurali.

Nell'ambito degli adempimenti connessi agli aspetti in ordine alle problematiche derivanti dall'inquinamento acustico, lo sviluppo delle rete elettrica nazionale si inserisce all'interno di quelle particolari tipologie di attività finalizzate a garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali per le quali il Legislatore nazionale ha inteso riconoscere l'appartenenza ai c.d. "impianti a ciclo produttivo continuo" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.M. 11 dicembre 1996, recante "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo". Per tale tipologia di impianti l'articolo 3, comma 2, del menzionato D.M. del '96 impone il rispetto del c.d. "criterio differenziale" di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", come condizione necessaria per il rilascio dei relativi titoli autorizzativi, oltre all'obbligo di assicurare il rispetto dei valori assoluti (emissione ed immissione) indicati dalla Classificazione Acustica dei territori comunali interessati dalle nuove installazioni o, in caso di assenza, ai valori limite di accettabilità di cui all'articolo 6, del d.P.C.M. 1 marzo 1991, recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

Si ritiene dunque auspicabile che il Piano di Sviluppo, nei casi di efficientamento della rete esistente o di realizzazione di nuove opere, preveda, laddove necessario o programmato all'interno di specifici interventi di settore, l'adozione di particolari sistemi per il contenimento delle immissioni sonore, sia qualora gli impianti responsabili di tali immissioni siano collocati in vicinanza di abitazioni e ricettori sensibili sia qualora queste interessino ambienti isolati comunque contraddistinti da particolare pregio, all'interno dei quali la salvaguardia ambientale non può prescindere da una



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

prevenzione delle possibili interferenze con le pressioni antropiche locali generate dall'impiego di nuovi impianti o da quelle derivate dalla vetustà di quelli esistenti.

In particolare, per quel che riguarda l'avvio di specifiche valutazioni da considerare in occasione dell'acquisizione dei relativi titoli autorizzativi derivati dall'installazione di nuovi impianti o dalla modifica di quelli esistenti, si ritiene auspicabile che il Piano, nel perseguire gli Obiettivi ambientali generali (OAG7 - Ridurre i livelli di esposizione al rumore) e quelli di sostenibilità previsti all'interno della "Valutazione delle condizioni di qualità di vita dei cittadini" (OAS10 - Limitare i fastidi per i cittadini limitando la trasmissione del rumore e OAS11 - Ridurre le emissioni acustiche alla sorgente), voglia prediligere, a parità di caratteristiche prestazionali, quei sistemi e impianti a più basso impatto sonoro.

Con l'occasione si ricorda inoltre che qualsiasi intervento puntuale venga proposto sul territorio provinciale nell'ambito dei Piani di Sviluppo della RTN è soggetto a nullaosta da parte del Servizio Industria, Ricerca e Minerario ai sensi dell'art. 9 della L.P. 13 luglio 1995 n. 7 "Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt".

REGIONE UMBRIA

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 1533 del 25/01/2023, osserva quanto segue:

<(... ...)>

Tutto ciò premesso e considerato, questa Soprintendenza rappresenta quanto segue:

TUTELA PAESAGGISTICA e ARCHITETTONICA:

Gli elementi disponibili, pur essendo evidentemente le indicazioni fornite dal PdS 2021 di carattere generale, sono tali da essere ritenuti condivisibili da questa Soprintendenza poiché traducono in linea generale e di principio le azioni normalmente adottate dalla scrivente nell'ambito della propria attività di tutela in ambiti e/o sui beni tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Il proprio contributo, tuttavia, non può prescindere, oltre che da una descrizione per grandi linee dei caratteri del territorio regionale e degli strumenti di pianificazione di cui dispone per garantire la tutela paesaggistica sul territorio, dalla rappresentazione delle criticità/difficoltà riscontrate nell'esercizio della propria azione di tutela, delineandosi il rischio di un possibile divario tra linee di indirizzo di carattere generale e fasi attuative/operative del Piano stesso, rilevabile in particolare in sede di valutazione di istanze di autorizzazione paesaggistica legate normalmente ad opere di adeguamento di linee elettriche o stazioni e, più raramente, alla realizzazione di nuove reti elettriche o stazioni elettriche.

Il paesaggio umbro comprende tutte le principali caratteristiche del paesaggio italiano, in cui si assiste ad una fusione di storia e natura, costruito e non costruito, con un patrimonio culturale diffuso fatto di chiese, palazzi e tessuti urbani storici nella loro interezza, di per sé monumenti, e un patrimonio paesaggistico caratterizzato da colline e vallate disegnate da campi coltivati a seminativo semplice diffusamente intervallati da uliveti e vigneti e solcati da corsi d'acqua, ma anche da ampie e dense superfici boschive. Tale paesaggio non è riassumibile nella presente sede, essendo molto vario nelle sue sfaccettature naturali ed antropiche. Al di là dei Piani Regolatori Generali (PRG), strumenti di livello comunale o intercomunale, gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica di riferimento, che opportunamente dovrebbero essere recepiti dal PSN PAC 2023-2027, sono, quali strumenti di area vasta di tutela del Paesaggio vigenti, i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) delle Province di Perugia e di Terni, che all'interno del territorio regionale individuano Unità di Paesaggio (UDP), ambiti territoriali omogenei per le diverse componenti ambientali. La Regione Umbria non è ancora dotata di un Piano Paesaggistico Regionale. E' stata, tuttavia, preadottata con DGR n. 43 del 23 gennaio 2012, successivamente integrata con DGR n. 540 del 16 maggio 2012, la parte I "Quadro Conoscitivo e Quadro Strategico del Paesaggio Regionale" che costituisce un adeguato strumento di base delle conoscenze del territorio sia sotto l'aspetto del Paesaggio, in termini di valori, scenari di rischio e provvedimenti di tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/04 e s.m.ei., che del repertorio dei BB.CC., comprensivo della ricognizione dei Centri Storici tutelati ai sensi della Parte II del d.lgs. 42/04 e s.m.ei.

In relazione al PdS in oggetto si ritiene, dunque, che i successivi livelli di approfondimento debbano avere come base il quadro della conoscenza del territorio derivanti dai suddetti strumenti di pianificazione. In tale senso, il presente PdS 2021, pur nei suoi caratteri necessariamente generali, al fine del perseguimento di una sostenibilità 'reale' può costituire uno strumento prezioso, dettando linee di indirizzo alle trasformazioni del territorio tali da evitare conflitti tra esigenze di tutela ambientali/fisiche ed esigenze di tutela paesaggistica/visivo-percettive/immateriali. In definitiva,



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

sotto l'aspetto paesaggistico e di tutela dei beni culturali, nell'ottica di una tutela integrata del territorio, dovranno essere in particolare incentivati gli interventi di adeguamento di reti e stazioni esistenti in luogo della realizzazione di nuove reti e stazioni, da limitare a casi eccezionali, curando non solo come proposto la scelta delle localizzazioni e dei tracciati più idonei, cioè tali da comportare il minore 'sacrificio' paesaggistico, oltre che l'inserimento cromatico di sostegni e tralci mediante il ricorso a forme di mimetizzazione nel contesto e schermature vegetali, ma anche la riduzione delle dimensioni di stazioni e tralci, spesso tali da risultare inevitabilmente incidenti sul contesto paesaggistico indipendentemente da qualsiasi forma di mitigazione adottata, con riferimento alle altezze: la scrivente ritiene che sarebbe opportuno frammentare/distribuire tali elementi in modo da ripartirne anche le altezze e più in generale le dimensioni bilanciandone gli effetti su un territorio più ampio. Analogamente, con riferimento ad esempio alle sostituzioni di sostegni esistenti, che normalmente prevedono il ricorso a sostegni tronco-conici a sezione ottagonale in lamiera zincata, con significativo aumento dei diametri e delle altezze rispetto ai sostegni preesistenti, sarebbe opportuno prevedere tra le indicazioni progettuali che l'aumento delle altezze dovrà essere in generale non superiore a m 1.00 rispetto a quelle preesistenti per potere essere considerato paesaggisticamente compatibile, tenuto conto inoltre preliminarmente dell'effetto complessivo derivante dalla sequenza delle altezze dei sostegni che precedono e seguono quello oggetto di sostituzione; eventuali spostamenti dei sostegni rispetto alla posizione precedente, comunque lungo la linea, dovrebbero inoltre tenere conto, oltre che della visibilità e delle possibilità di mitigazione offerta da elementi artificiali o naturali esistenti o di nuova creazione, anche della natura delle aree di intervento, rilevandosi spesso ad esempio la presenza intrusiva di sostegni posizionati nel mezzo di un campo coltivato, mentre sarebbe opportuno, pur prolungando l'estensione della rete, seguire il perimetro del campo stesso sfruttando a fini schermanti eventuale vegetazione esistente in filari presso i margini.

TUTELA ARCHEOLOGICA

I criteri e i principi delineati nel PdS 2021, così come gli obiettivi cui questo mira, fermo restando il carattere generale della disamina, risultano certamente condivisibili in quanto mostrano la necessaria attenzione per l'ambito della tutela dei beni culturali e nello specifico dei beni e contesti di ambito archeologico, la cui specifica natura di beni solo in parte già noti e definiti e per altra parte in continuo e consistente accrescimento per il verificarsi di nuove scoperte impone come necessaria, per la valutazione dei singoli progetti e degli effetti che questi possono avere sul patrimonio archeologico, una preliminare attività di studio del territorio e di acquisizione dati. Infatti, in considerazione del fatto che oltre ai siti archeologici già definiti e tutelati, numerosi altri sono solo parzialmente noti o semplicemente indiziati, quando non ad oggi del tutto ignoti e non ancora individuati, si sottolinea l'importanza di dare piena e scrupolosa applicazione a quanto disposto in tema di procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 già a partire, come previsto dalla norma di legge, dalle fasi preliminari di progettazione e nel rispetto di quanto da ultimo chiarificato ed aggiornato dal DPCM 14 febbraio 2022 recante "Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati". In questo senso si sottolinea pertanto l'importanza di avviare per gli ambiti territoriali di ricaduta dei singoli progetti un'attività conoscitiva preventiva che permetta di incrementare le nostre conoscenze e, conseguentemente, di valutare compiutamente gli effetti diretti e indiretti dei vari interventi su un panorama archeologico quanto più completo possibile da ricostruirsi mediante le seguenti attività:

- raccolta dei dati bibliografici e di archivio delle aree interessate dalle opere di progetto;
- approfondita ricognizione sul campo in tutte le aree interessate dalle opere di progetto, con identificazione e posizionamento di ogni eventuale emergenza antica e, laddove ritenuto utile, anche mediante carotaggi o prospezioni elettromagnetiche, da eseguirsi in ogni caso tramite personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico; conseguente realizzazione di cartografia georeferenziata sulla quale dovranno essere riportate tutte le informazioni di archivio e da ricognizioni di superficie; esecuzione, nelle tratte in cui sia stato riscontrato un effettivo interesse archeologico, di scavi con metodo stratigrafico sino a raggiungere lo strato archeologicamente sterile, da eseguire mediante personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico;
- al termine delle indagini archeologiche le eventuali emergenze individuate dovranno in ogni caso essere conservate e valorizzate secondo le prescrizioni che saranno appositamente impartite dalla competente Soprintendenza territoriale e che potranno comportare variazioni al progetto.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Ulteriori considerazioni potranno essere fornite nel seguito sulla base dei successivi livelli di approfondimento e/o di attuazione del Piano.>

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

La Regione Autonoma Valle d'Aosta – Assessorato ai beni culturali, turismo, sport e commercio, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. MIC_DG-ABAP_SERV V 41903 del 23/11/2022, osserva quanto segue:

<(… …)>

In relazione alla richiesta di parere inerente l'avvio della consultazione pubblica di VAS, con proponente Terna S.p.A. e procedente il Ministero della Transizione ecologica, non si sollevano obiezioni all'ulteriore corso del procedimento.

Tuttavia, il tracciato del nuovo elettrodotto aereo in previsione della RTN a 132 kV tra la CP Ayas e una futura SE a 132 kV da inserire in entra - esce alla linea 132 kV della RTN "Gressoney – Sendren nk", considerata la particolare rilevanza paesaggistica e di interesse pubblico dell'ambito interessato, dovrà essere oggetto di puntuale valutazione da parte di questa Soprintendenza, che si riserva l'introduzione di tutte le misure necessarie al fine di rendere l'opera compatibile con l'inserimento nel paesaggio montano.>

La Regione Autonoma Valle d'Aosta – Assessorato ambiente, trasporti e mobilità sostenibile, con prot. n. 9168 del 13/12/2022, trasmette in allegato il parere endoprocedimentale di competenza del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, osserva quanto segue:

<(… …)>

Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali:

"In relazione alla richiesta di parere inerente l'avvio della consultazione pubblica di VAS, con proponente Terna S.p.A. e procedente il Ministero della Transizione ecologica, non si sollevano obiezioni all'ulteriore corso del procedimento.

Tuttavia, il tracciato del nuovo elettrodotto aereo in previsione della RTN a 132 kV tra la CP Ayas e una futura SE a 132 kV da inserire in entra - esce alla linea 132 kV della RTN "Gressoney – Sendren nk", considerata la particolare rilevanza paesaggistica e di interesse pubblico dell'ambito interessato, dovrà essere oggetto di puntuale valutazione da parte di questa Soprintendenza, che si riserva l'introduzione di tutte le misure necessarie al fine di rendere l'opera compatibile con l'inserimento nel paesaggio montano.">

REGIONE VENETO

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 20716 del 29/11/2022, osserva quanto segue:

<(… …)>

- **si ritiene esaustiva** l'individuazione degli strumenti per la conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico ai fini dell'analisi e della sua caratterizzazione. Tuttavia, si ritiene debba essere tenuta in considerazione la peculiarità dell'ambiente lagunare particolarmente fragile, valutando nello specifico i possibili effetti del Piano a breve, medio e lungo termine. A questo proposito, considerato che al momento il Piano Paesaggistico della Regione Veneto è in fase di elaborazione, si ritiene utile consultare il PALAV (Piano d'Area della Laguna e dell'area Veneziana) e, per gli aspetti archeologici, la proposta di Piano Paesaggistico d'Ambito recepita dalla Giunta Regionale con delibera n. 699 del 14/05/2015, la quale, ancorché non vigente, rappresenta il quadro più aggiornato per quanto riguarda le aree di interesse paesaggistico archeologico del territorio di competenza di questa Soprintendenza;
- **si ritiene esaustiva** l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi generali e specifici del Piano e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi, in particolare con i piani paesaggistici per operare strategie in grado di garantire la tutela, il recupero e la valorizzazione del paesaggio, nonché con i Piani di gestione dei siti Natura 2000 e Piani di gestione UNESCO;
- **si ritiene esaustivo** il metodo di analisi dei contesti territoriali per la valutazione delle strategie di intervento coerentemente con gli strumenti di pianificazione paesaggistica.
- **si ritiene esaustiva** la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale, architettonico, il paesaggio e l'interazione tra questi e gli altri fattori ambientali, in particolare relativamente alle aree tutelate per legge ex art. 142 e ai beni paesaggistici ex art. 136 del D.Lgs. n.42/2004;



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- *si ritiene esaustiva la considerazione delle tipologie di misure previste per mitigare gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente, e quindi anche sui beni culturali e sul paesaggio, conseguenti all'attuazione del Piano, che risultano calibrate unicamente sugli aspetti naturali, senza comprendere i beni culturali nel loro complesso, né tanto meno quelli archeologici;*
- *si ritiene non esaustiva la valutazione dell'impatto per quanto riguarda i beni archeologici, in particolare per quanto riguarda la procedura di archeologia preventiva indicata nell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 come best practice per garantire la conservazione dello stato dei siti e dei beni di interesse archeologico, minimizzando le interferenze con le opere in progetto, e allo stesso tempo permettendo una migliore programmazione dell'opera pubblica o di interesse pubblico, riducendo sensibilmente il rischio di aumento dei costi e di prolungamento dei tempi dovuto a rinvenimenti archeologici fortuiti. In questo senso si raccomanda quindi una tempestiva applicazione, nelle opportune fasi di elaborazione progettuale, delle previsioni dell'art. 25 del già citato Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016).>*

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 35461 del 09/12/2022, osserva quanto segue:

<(… …)>

- *si ritiene esaustiva l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani. Tuttavia si osserva che gli obiettivi dovrebbero comprendere anche la necessaria contemporanea tutela del paesaggio, in particolare quello agrario tradizionale.*
- *si ritiene non esaustiva la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente. In particolare, per la regione Veneto, è necessario privilegiare misure/azioni che escludano nuovo consumo di suolo – con particolare riguardo per le aree naturali e rurali – ed evitare scelte che comportino frammentazione del paesaggio o, ancora, alterazione/compromissione delle principali visuali e degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati, privilegiando pertanto fin da subito le soluzioni progettuali che riducano quanto più possibile impatti negativi sul contesto. Nel caso di dismissione di infrastrutture energetiche e/o impianti obsoleti, si suggerisce di programmare il recupero degli impianti invece che la dismissione e la costruzione di nuovi, in alternativa le modalità della loro riconversione, oltre che le misure/azioni che si intende adottare per il recupero e la riqualificazione dei caratteri culturali e paesaggistici dei luoghi interessati da dette dismissioni.*
- *si ritiene non esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate (vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal piano, parchi nazionali e/o regionali, siti UNESCO, zone SIC e ZPS, centri storici tutelati, grandi aree archeologiche, beni culturali diffusi sul territorio sottoposti a tutela diretta e indiretta ecc…) – si rende necessaria una approfondita valutazione degli impatti potenziali sulle componenti paesaggio e patrimonio culturale connessi all'attuazione delle misure/azioni del piano. Si rende necessaria un'attenta e puntuale ricognizione dei beni culturali e paesaggistici direttamente ed indirettamente coinvolti, dei relativi dispositivi di tutela e dei valori oggetto di protezione, nonché delle disposizioni di tutela contenute negli strumenti di pianificazione paesaggistica e nei piani di gestione dei siti UNESCO, direttamente ed indirettamente interessato dalle misure/azioni previste;*
- *si ritiene non esaustiva la considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, con particolare riferimento alle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica – si rileva che ad oggi, non esiste un Piano Paesaggistico e le previsioni del PTRC vigente non hanno ancora trovato attuazione in materia. Si rileva inoltre che il riferimento all'analisi paesaggistica del non più vigente PTRC del 2009 è da aggiornare sia in relazione alle ulteriori trasformazioni avvenute nel frattempo, sia in relazione al lavoro di ricognizione congiunto (Mic e Regione) sulle aree di notevole interesse pubblico che doveva essere propedeutico ad una copianificazione che è rimasta del tutto ferma. Il PTRC approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.62 del 30 giugno 2020 non ha valenza paesaggistica, pertanto, la Regione non può attribuire in via surrogata agli elaborati di piano che riguardano il paesaggio, una valenza simile ad un piano copianificato.*
- *si ritiene non esaustiva la considerazione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o dagli stati membri, pertinenti al piano mancano specifiche misure/azioni per impedire, ridurre e compensare eventuali effetti negativi significativi connessi all'attuazione del piano sulle*



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

f

componenti paesaggio e patrimonio culturale, compresi i siti UNESCO, nonché specifiche misure in merito al monitoraggio e al controllo degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano proposto sulle componenti ambientali di competenza;

- si ritiene non esaustiva l'indicazione in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi (e, quindi, anche sul patrimonio culturale) derivanti dall'attuazione del piano proposto. Manca la specifica degli indicatori differenziati per la tipologia di beni tutelati (paesaggistici di insieme e individui, culturali architettonici e archeologici) di tempi, periodicità e modalità per un'adeguata attività di reporting volta ad indicare gli obiettivi raggiunti, così come i loro esiti negativi (o parzialmente negativi) e le eventuali conseguenti modifiche ed integrazioni necessarie, prevedendo anche un sottogruppo di specifici indicatori teso a misurare l'effettivo consumo di suolo connesso all'attuazione delle misure/azioni del piano.

Per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico, il Piano e tutte le attività relative, dovranno adeguarsi alle norme di archeologia preventiva stabilite dal D.Lgs. 42/2004, art. 28, comma 4; dal D. Lgs. 50/2016, art. 25 secondo le linee guida introdotte del DPCM 14/2/2022. In generale dovranno essere prese in considerazione le aree già sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, le zone archeologiche tutelate ai sensi dell'art. 142, lettera m) del D.Lgs n. 42/2004 e i numerosi siti a rischio archeologico (spesso tutelati nell'ambito dei piani regolatori comunali). Per una valutazione aggiornata del patrimonio archeologico si dovranno consultare le diverse banche dati disponibili e in parte già pubblicate (tra cui la Carta Archeologica del Veneto; l'Atlante dei Vincoli archeologici), oltre al sistema RAPTOR e all'archivio della Soprintendenza, dove sono disponibili le informazioni sulle aree vincolate, sui siti e le aree a rischio archeologico.

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 2384 del 24/01/2023, osserva quanto segue:

<(... ...)

- a) si ritiene esaustiva l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del piano** che, nelle tabelle ricomprese nell'Allegato III – Le verifiche di coerenza, si dilunga con una diffusa e prolungata disanima dell'estesa normativa di riferimento, sia generale che specifica, sebbene il raffronto con altri piani e programmi operato mediante le suddette tabelle sia esposto in modo apodittico e senza un reale riscontro dei parametri utilizzati per le relative valutazioni di coerenza del PdS con i numerosi piani elencati; in particolare si ritiene **non esaustivo** il rapporto con i piani paesaggistici regionali specificatamente riguardante le competenze paesaggistiche e culturali che, nel caso del Veneto, alla Tabella 2-28 Coerenze esterne tra gli obiettivi ambientali del PdS della RTN ed i Piani Territoriali a valenza paesistica, equipara il PTRC ad uno strumento con valenza paesaggistica condivisa tra Regione e MiC, affermazione che non trova corrispondenza nella realtà.
- b) si ritiene non esaustiva la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione** probabile senza e con l'attuazione del piano: dal Rapporto Ambientale e dalla Sintesi non tecnica si evince, infatti, che il territorio di questo Istituto è potenzialmente interessato da due Azioni Operative contenute nei PdS, ovvero: realizzazione di nuove infrastrutture previste nell'intervento 260-N Razionalizzazione rete AT in provincia di Venezia, suddivisa in n° 5 interventi, ossia: 260-N_1 Raccordi in CP Quarto d'Altino; 260-N_2 Raccordi in SE Fossalta; 260-N_3 Raccordi in CP Cessalto; 260-N_4 Raccordi in CP Levada; 260-N_5 Raccordo in CP Sesto Reghena (comuni di Silea, Mogliano Veneto, Casale sul Sile, Roncade, Monastier di Treviso, Fossalta di Piave, Zenson di Piave, Motta di Livenza, Cessalto, in provincia di Treviso e Marcon, Quarto d'Altino, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Ceggia, San Stino di Livenza, Portogruaro, Concordia Sagittaria, Pramaggiore, Gruaro, Cinto Caomaggiore, Annone Veneto, in provincia di Venezia); 262-N Incremento magliatura SE 220 kV Conegliano (comuni di Conegliano, Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano in provincia di Treviso). Sebbene nel corso dell'analisi si evidenzi in entrambi i casi la presenza nell'area di studio di porzioni di aree della RN2000, di EUAP e di corridoi ecologici nonché di aree agricole di pregio, di immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e di aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, si rimanda alle successive fasi di progettazione la scelta della migliore soluzione progettuale, che eviti o limiti le interferenze senza valutare scenari riconducibili alla opzione 0 o corrispondenti a parziali attuazioni di piano. La considerazione di possibili alternative, illustrate con l'Allegato IV – Alternative appare viziato dalla affermazione che "...gli obiettivi tecnici generali, le esigenze annuali e gli obiettivi tecnici specifici, che



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

rappresentano gli elementi iniziali della catena logica secondo la quale si articola il processo di formazione proprio del PdS, costituiscono delle invarianti che, in quanto tali, non possono essere oggetto di alternative." Peraltro, non essendo illustrate in modo intelligibile le soluzioni prescelte, il confronto con le potenziali alternative proposte esclusivamente con descrizioni generali ed individuazioni di massima dell'area di intervento, senza alcuna specifica che permetta di comprendere l'entità materiale degli interventi riconducibili alle singole azioni operative, resta privo di rilievo tecnico oggettivamente valutabile.

c) **si ritiene non esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche** delle aree che potrebbero essere significativamente interessate come evidenziate nell'Allegato V – La_caratterizzazione_ambientale, con cui, nella tabella 1-2 vengono esaurientemente illustrate le tipologie di elementi che caratterizzano l'ambiente dei territori interessati dalle azioni dei PdS, comprendendo oltre alla situazione vincolistica anche l'identificazione dei caratteri salienti del patrimonio naturale e di quello culturale e paesaggistico, nonché del sistema insediativo e delle principali criticità ambientali. Tuttavia, a fronte di questo copioso insieme di informazioni, le azioni operative non sono supportate da una reale descrizione delle opere infrastrutturali contenute nelle previsioni di piano, non permettendo di misurare le caratteristiche, la portata e l'effettiva consistenza di quelle opere se non attraverso l'interpretazione degli indicatori di sostenibilità territoriale, esposti con metodologia analitica di non agevole interpretazione e con il rischio concreto di sottostimare i potenziali effetti nei riguardi di ambiti ad elevata sensibilità e rischio paesaggistico.

Tutela archeologica: si ritiene esaustivo il quadro normativo richiamato alla p. 88 del Rapporto preliminare e all'Allegato 2 del rapporto ambientale, come necessaria premessa ad una corretta valutazione del rischio di impatto del Piano in oggetto con il patrimonio archeologico sepolto e per quello subacqueo e alla loro salvaguardia mediante il controllo e la minimizzazione degli impatti e delle interferenze (OAS29 e 30 degli Obiettivi di sostenibilità).

d) **si ritiene non esaustiva la considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, con particolare riferimento alle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica**, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale, anche architettonico, archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali in quanto, come già illustrato nei punti precedenti, gli interventi n. 260-N_1-5 e 262-N non sono descritti in modo da comprendere le reali e concrete alterazioni che la loro realizzazione potrebbe ingenerare nel territorio di competenza di questo Istituto. L'assenza di elementi descrittivi delle nuove infrastrutture delle RTN previste, della loro localizzazione, con individuazione dimensionale delle installazioni accessorie e dei singoli elementi strutturali che ne permetterebbero la funzionalità, con particolare riferimento a quelli di maggior impatto dimensionale, quali stazioni e tralicci, non permette di cogliere le possibili interferenze con il patrimonio culturale e archeologico e, pertanto, non rende possibile l'effettiva valutazione dei possibili impatti. Al solo scopo di comunicare alcuni criteri guida di carattere generale volti a ridurre l'incidenza delle nuove opere infrastrutturali soggette alla presente valutazione, interpretando la volontà espressa in sede di RA volta ad evitare e/o limitare le interferenze con i beni caratterizzanti l'area di studio e affinché sia garantita in particolare la massima salvaguardia degli elementi costitutivi e morfologici dei beni paesaggistici e culturali interessati, si raccomanda di individuare comunque soluzioni che permettano una effettiva limitazione della visibilità degli impianti, privilegiando sempre l'impiego di cavidotti interrati in luogo degli elettrodotti aerei, salvo motivati ed evidenti impedimenti.

e) **si ritiene non esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente**, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale, anche architettonico, archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali significativi sull'ambiente e sul paesaggio storico in virtù del fatto che nel Rapporto Ambientale e nella Sintesi non Tecnica le possibili opere di mitigazione vengono descritte in modo del tutto generico e non specificatamente ricondotte al singolo intervento, così da non poter valutare in questa sede l'effettiva efficacia delle soluzioni genericamente ipotizzate. Si rimandano, pertanto, le valutazioni di competenza ad una fase progettuale più definita.

Tutela archeologica: per quanto riguarda i possibili impatti significativi relativi al patrimonio archeologico, derivanti dal rischio di interferenze con contesti archeologici sepolti o di rinvenimenti fortuiti o di alterazione delle tracce del paesaggio antico che ancora sopravvivono in quello attuale, in riferimento al territorio di competenza interessato dalle azioni del Piano (province di Treviso e Venezia), **non se ne ritiene esaustiva la descrizione ma si prende atto**



della specifica che "le indicazioni formulate attengano alle fasi di progettazione degli interventi di sviluppo, successive alla VAS del Piano" (Rapporto ambientale - Sintesi non tecnica, p. 115). A tale proposito, per un corretto inquadramento del potenziale archeologico si ricorda che oltre alla mappatura delle aree soggette a tutela archeologica ex art. 12 e 13 del D.Lgs. 42-2004, e delle zone di interesse archeologico tutelate ex art. 142, c. 1 lett. m) del citato Decreto, altrettanto importante è l'analisi del quadro insediativo antico nella sua complessità: esso infatti si compone non solo dei numerosi siti a rischio archeologico presenti nel territorio di competenza e connessi ad una diffusa frequentazione antropica che ha inizio già a partire dall'epoca pre-protostorica (per i quali si richiamano, ad esempio, i volumi della Carta archeologica del Veneto e dell'Atlante delle zone di interesse archeologico del Veneto oltre alla mappatura disponibile nel sistema gestionale RAPTOR consultabile online), ma anche da altre evidenze quali la paleoidrografia o l'antica rete viaria (si pensi ad esempio alle vie consolari quali la Postumia e l'Annia, solo per ricordare le più note, il cui percorso è ormai in buona parte tracciato grazie all'aerofotointerpretazione e confermato dai dati di scavo) e gli agri centuriati di epoca romana, che talvolta si conservano ancora oggi nell'attuale assetto agrario o le cui tracce sepolte sono state messe in evidenza dal telerilevamento.

Per tutto quanto previsto e necessario, si rimanda all'applicazione tempestiva, sin dalle prime fasi di progettazione, di quanto previsto dalla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, alla quale fa ampio riferimento anche il "Rapporto ambientale - Sintesi non tecnica" al paragrafo 4.3.6. Le attività di Terna nell'ambito dell'Archeologia preventiva (p. 133), con richiami a esperienze già in atto.

- f) **si ritiene non esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi** poiché escludendo le considerazioni volte al monitoraggio di fattori attinenti lo stato di avanzamento delle opere programmate e il sistema di indicatori non territoriali, che non riguardano gli aspetti ambientali, il sistema di individuazione degli indicatori di sostenibilità territoriale proposto e messo in pratica per la considerazione degli interventi attivati con le precedenti annualità, nel complesso adeguato alle problematiche ambientali esposte, appare sottostimato riguardo alla valutazione degli impatti relativi al paesaggio e ai beni culturali. Inoltre, tenendo conto di una metodologia di rilevazione degli indicatori di riferimento molta articolata e di particolare complessità, si rimarca l'assenza di strumenti condivisi e trasparenti di verifica della sostenibilità che coinvolgano enti territoriali esterni al proponente. Non appare altresì esposta la periodicità con cui i risultati del monitoraggio vengono resi pubblici.>

ACQUISITI i contributi istruttori dei Servizi competenti di questa Direzione Generale ABAP, **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico** e **Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**, di seguito riportati;

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, parere endoprocedimentale di competenza reso con nota prot. n. 3172 del 26/01/2023, ha comunicato quanto segue:

<(... ..)>

Se si escludono gli Istituti, ovvero le aree, non direttamente interessate dal Piano in oggetto, quasi tutte le Soprintendenze hanno sottolineato la necessità di effettuare, ai fini di una corretta identificazione e valutazione degli impatti delle nuove infrastrutture sul patrimonio culturale, un'analisi dei vari contesti e del quadro conoscitivo approfonditi e riferiti alle particolari caratteristiche delle aree interessate. Tali analisi dovranno comprendere una valutazione degli impatti cumulativi e delle criticità esistenti legate precisamente a questo genere di impianti e un accurato studio delle alternative possibili in termini di localizzazione, in base alla morfologia e visuali esistenti e alla vicinanza con zone di pregio e beni culturali e paesaggistici. Per quanto concerne la regione Puglia, per esempio, considerate le caratteristiche orografiche e paesaggistiche delle aree in esame e i progetti previsti, che pur non essendo definiti in maniera puntuale delineano chiaramente le intenzioni progettuali per il raggiungimento degli obiettivi preposti, si sottolinea la forte criticità sul patrimonio culturale e paesaggistico degli impatti derivanti dalle previsioni del Piano con riferimento, in particolare, al potenziale snaturamento e alla frammentazione del paesaggio rurale che costituisce la struttura portante del contesto di riferimento.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Considerati i potenziali impatti sul patrimonio archeologico e/o paleontologico noto, oltre che su quello non censito, si chiede poi di approfondire preliminarmente la verifica delle eventuali interferenze con tale patrimonio degli interventi previsti attingendo a tutte le fonti esistenti, anche vista la non esaustività dei dati ricompresi nella Carta del Rischio lamentata da diverse Soprintendenze.

Una corretta e approfondita valutazione degli impatti potenziali sulle componenti paesaggio e patrimonio culturale connessi all'attuazione delle misure/azioni del Piano non può infatti prescindere da un'attenta e puntuale ricognizione dei beni culturali e paesaggistici direttamente ed indirettamente coinvolti, dei relativi dispositivi di tutela e dei valori oggetto di protezione, e a titolo di esempio si cita qui il caso del Piano Paesaggistico della Regione Veneto, ancora in fase di elaborazione, per cui si suggerisce di consultare il PALAV (Piano d'Area della Laguna e dell'area Veneziana) e, per gli aspetti archeologici, la proposta di Piano Paesaggistico d'Ambito recepita dalla Giunta Regionale con delibera n. 699 del 14/05/2015 la quale, ancorché non vigente, rappresenta il quadro più aggiornato per quanto riguarda le aree di interesse paesaggistico e archeologico del territorio veneto lagunare.

Gli strumenti conoscitivi più adeguati pertanto, sempre con riferimento alla tutela archeologica, sono la corretta individuazione dei beni e la verifica della coerenza dell'azione in riferimento alle aree di interesse archeologico così come definite nelle banche dati afferenti i vari Istituti territoriali, che sono gli unici a poter documentare l'effettiva ricchezza del patrimonio, continuamente implementata grazie al susseguirsi di scavi e scoperte.

Si apprezza invece il fatto che nel paragrafo 12.6 del Rapporto Ambientale venga precisato che «in merito allo studio preventivo, Terna prevede lo svolgimento di indagini di archeologia preventiva in accordo con la normativa vigente, ed in particolare con le nuove Linee guida dell'archeologia preventiva approvate con il DPCM del 14 febbraio 2022 (GU - Serie Generale n.88 del 14 aprile 2022), ai sensi dell'art. 25, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50».

Si prende inoltre atto del fatto che, in fase di progettazione preliminare ed esecutiva degli interventi, successive alla VAS del Piano, TERNA metterà in conto l'adozione di criteri già richiamati nel precedente Protocollo di Intesa del 2011 con il MiC, che prevede: la presenza di archeologi durante lavori di scavo; la comunicazione alle Soprintendenze competenti, con arresto dei lavori in caso di ritrovamento resti antichi o manufatti; le istruzioni al personale e alle società impegnate nei lavori in ordine al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 42/2004; la predisposizione, in accordo con le Soprintendenze, di un cronoprogramma delle indagini e accertamenti archeologici preventivi; il divieto di condurre scavi archeologici esplorativi nei periodi di massime precipitazioni atmosferiche; l'anticipazione delle indagini in estensione con metodologia stratigrafica nei siti d'interesse archeologico, in corrispondenza delle aree di intervento; l'applicazione di procedure per abbattimento rischio archeologico per tutte le opere accessorie che comportino scavi o decortica mento dei suoli; l'accantonamento di somme per eventuali scavi archeologici, necessari in caso di rinvenimento di siti o contesti di interesse archeologico; la redazione di una relazione archeologica dell'area interessata dall'intervento, realizzata sulla base delle conoscenze documentali accertate e reperibili, delle verifiche attraverso foto aeree, quando disponibili, e di ricognizioni archeologiche di superficie, limitatamente alle aree praticabili e osservabili; la presentazione Carta del rischio archeologico per ogni intervento previsto.

Per quanto concerne infine casi specifici, si richiamano tra gli altri:

- la nuova infrastruttura "171-N Nuova stazione 380 kW Greggio" nel comune di Greggio, per la quale non si ritiene adeguata l'individuazione dei beni effettuata, che non contempla la maggior parte delle evidenze archeologiche note per il territorio in questione, interessato da una capillare rete insediativa di età romana e medievale, oltre che da significative tracce riconducibili al sistema di centuriazione del territorio; di conseguenza, nello sviluppo progettuale dell'intervento, sarà necessario verificare la corretta individuazione dei siti e delle aree di interesse archeologico già noti, per il cui posizionamento preciso si può far riferimento alla banca dati della Soprintendenza di riferimento, che è in costante aggiornamento;
- l'intervento 169-N, «sebbene correttamente contestualizzato nel territorio di pertinenza della provincia di Brescia, riporta la dicitura di "Riassetto rete tra Tavazzano e Colà", che risulta erronea, in quanto il territorio di Tavazzano è ubicato in Provincia di Lodi»;
- l'intervento 168-N (Riassetto rete 132 kV tra Mantova e Ostiglia) ricade in un ambito denso di evidenze riconducibili alla lunga frequentazione del territorio in età antica, ma in questo, come in altri casi, la documentazione trasmessa è lungi dal fornire un'immagine anche solo parziale della distribuzione dei siti archeologici noti per cui, al fine di prevenire rallentamenti dei lavori e modifiche progettuali anche di rilievo, si



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

richiama la necessità di attivare le procedure di valutazione preventiva dell'interesse archeologico sopra meglio descritte già in sede di progetto preliminare.

Con riferimento alla tutela archeologica si ritiene pertanto opportuno ricordare che, anche nei casi di siti archeologici correttamente individuati dal Proponente, sarà necessario verificare preliminarmente la coerenza dell'azione nello sviluppo progettuale degli interventi visto che nel corso delle quotidiane attività di tutela emergono spesso nuovi elementi di conoscenza dei quali bisogna tener conto.>

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, parere endoprocedimentale di competenza reso con nota prot. n. 3592 del 30/01/2023, ha comunicato quanto segue:

<(... ..)>

Considerato che gli obiettivi generali e specifici del suddetto Piano, così come individuati nel Rapporto Ambientale, sono ampiamente condivisibili, questo Servizio, concordando con le osservazioni degli Uffici periferici del MiC, in particolare evidenza, per gli aspetti afferenti la tutela del patrimonio storico artistico, quanto segue:

- *al fine di garantire una mitigazione visiva degli interventi in corrispondenza dei beni di interesse paesaggistico e architettonico, si invita a privilegiare linee elettriche di tipo interrato;*
- *si anticipa fin da ora che dovrà essere posta particolare attenzione allo studio e alla verifica degli impatti riguardo all'eliminazione delle strutture esistenti, alle opere di mitigazione e di ripristino e alla ricaduta dell'inquinamento atmosferico con riguardo agli effetti sui beni culturali e paesaggistici. A tal fine dovranno essere riportate direttive per la riduzione degli impatti relativi alle fasi di cantiere, di ripristino e di mitigazione;*
- *si chiede di prestare la massima attenzione ai beni culturali presenti nel territorio, quali chiese, santelle, aree cimiteriali, evitando relazioni visive che ne compromettano la lettura nel contesto di riferimento;*
- *si evidenzia l'incoerenza dello sdoppiamento degli indicatori Ist7 e Ist9, in quanto impropria l'attribuzione di livelli differenti di tutela;*
- *si ribadisce l'opportuno redigere un apposito documento/elaborato recante le misure di mitigazione previste per ridurre gli impatti negativi attesi dall'attuazione del Piano sul patrimonio naturale, culturale e paesaggistico che tenga conto: delle peculiarità dell'area di studio e del complesso della situazione vincolistica in essere, dei target di riferimento per gli Ist pertinenti affinché gli stessi siano pienamente raggiunti.*

Per osservazioni più puntuali, inerenti alle specificità dei singoli territori di competenza delle Soprintendenze, si rimanda alle note di osservazioni pervenute a questa Direzione generale dagli Uffici periferici del MiC.>

Per tutto quanto sopra visto, considerato e valutato questa Direzione Generale ABAP del Ministero della cultura ESPRIME sulla proposta del "Piano di Sviluppo della Rete Elettrica Nazionale Terna 2021", sul relativo Rapporto Ambientale e sul relativo Piano di Monitoraggio, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 152/2006, **il seguente parere:**

- **Per tutto ciò che attiene alle osservazioni e condizioni di livello territoriale più dettagliatamente evidenziate dagli Uffici del MiC, si rimanda ai rispettivi pareri, come sopra riportati, compresi i pareri del Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e del Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa Direzione Generale, ai quali ci si dovrà puntualmente attenere per le integrazioni in sede di revisione del Piano e del relativo Rapporto Ambientale e per le successive fasi di approfondimento della VAS, di attuazione del Piano stesso e delle attività di monitoraggio, eventualmente previo opportuni contatti con i suddetti Uffici per i necessari chiarimenti e approfondimenti.**
- *Come evidenziato dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo della Regione Siciliana, nel sopracitato parere endoprocedimentale "... nel territorio di competenza, la Terna prevede azioni che hanno l'obiettivo di realizzare nuovi raccordi 150kV nella zona di Campofelice di Roccella e interventi di realizzazione dell'area di Cefalù. Atteso che si tratta di territori che rivestono elevato interesse archeologico e che comprendono aree già tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/04 ss.mm.ii., artt. 12-13 e 45-46, e art. 146 lett. "m" e che la porzione più occidentale del territorio di Campofelice di Roccella ricade nel Parco Archeologico di Himera istituito con D.P.R. dell'11 aprile 2019 (pubblicato in GURS del 14 giugno 2019) (... ..)". Pertanto, nella definizione degli interventi in tutte le aree prese in esame si raccomanda una attenta ricognizione di tutta la*



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

situazione pianificatoria e programmatica. In linea generale, si raccomanda anche di tenere conto degli elementi caratterizzanti il contesto ambientale e paesaggistico, di comprendere l'articolata situazione paesaggistica di alcuni territori, di minimizzare il più possibile le interferenze e di mettere in atto tutte le opere di mitigazione e compensazione necessarie.

- Per la verifica delle possibili interferenze di azioni, misure o interventi strutturali previsti dal "Piano di Sviluppo della Rete Elettrica Nazionale Terna 2021" con il patrimonio culturale (paesaggio e beni culturali), nonché per le necessarie analisi e valutazione di coerenza interna ed esterna del Piano stesso, si ritiene opportuno ci si avvalga contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole Regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica, sia delle seguenti **banche dati e sistemi informativi territoriali del MiC**:
 - SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), afferente a questa Direzione Generale, consultabile all'indirizzo: <http://www.sitap.beniculturali.it/>
 - CARTA DEL RISCHIO del patrimonio culturale, afferente all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro – ISCR, consultabile all'indirizzo: <http://www.cartadelrischio.beniculturali.it/>
 - VINCOLI IN RETE - consultabile all'indirizzo:
<http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login> (in cui sono riferiti anche alcuni dati relativi al patrimonio naturale subacqueo)
 - Patrimonio Mondiale UNESCO - consultabile all'indirizzo: <http://www.unesco.it/>
 - SIGEC – Sistema Generale del Catalogo - consultabile all'indirizzo:
<http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/118/sistema-informativo-generale-del-catalogo-sigec>
 - OPEN DATA MiC – piattaforma interoperabile *user-friendly* consultabile all'indirizzo:
<http://dati.beniculturali.it/>.

Al riguardo si precisa che il **sito web SITAP** di questo Ministero, sebbene sia uno strumento di indubbia utilità, non è dotato di una banca dati dei vincoli paesaggistici completamente esaustiva, così come ben indicato nella nota introduttiva al sito, che per comodità si riporta di seguito: "*In considerazione della non esaustività della banca dati SITAP rispetto alla situazione vincolistica effettiva, della variabilità del grado di accuratezza posizionale delle delimitazioni di vincolo rappresentate nel sistema rispetto a quanto determinato da norme e provvedimenti ufficiali, nonché delle particolari problematiche relative alla corretta perimetrazione delle aree tutelate per legge, il SITAP è attualmente da considerarsi un sistema di archiviazione e rappresentazione a carattere meramente informativo e di supporto ricognitivo, attraverso il quale è possibile effettuare riscontri sullo stato della situazione vincolistica alla piccola scala e/o in via di prima approssimazione, ma a cui non può essere attribuita valenza di tipo certificativo*".

- Per le integrazioni e i necessari approfondimenti al Piano in esame e al relativo RA, per una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dalla attuazione del Piano stesso, si dovrà tener conto del rispetto, oltre che delle norme prescrittive dei singoli Piani Paesaggistici Regionali, anche delle seguenti **norme di tutela di cui al Codice, D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.**:
 - art. 7 bis – Espressioni di identità culturale collettiva (Patrimonio UNESCO),
 - art. 10 – Beni Culturali;
 - art. 11 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
 - art. 45, 46 e 47 – Altre forme di protezione – Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto del vincolo);
 - art. 94 – Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo;
 - art. 134 – Beni Paesaggistici;
 - art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati);
 - art. 142 – Aree tutelate per legge (c.d. zone Galasso);
 - art. 143, comma 1, lett. e) - aree riconosciute di interesse paesaggistico dai Piani Paesaggistici Regionali;
 - art. 143, comma 1, lett. g) - zone di riqualificazione paesaggistica;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it



- art. 152 – Interventi soggetti a particolari prescrizioni.
- Nel **quadro di riferimento normativo**, dovranno essere considerate anche le **Convenzioni internazionali** riferite al paesaggio e al patrimonio culturale materiale e immateriale, che ancora non risultano recepite ed integrate in forma completa, come di seguito elencate:
 - la Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due Protocolli, che mira a proteggere determinati beni culturali dagli effetti devastanti della guerra (Ratificata dall'Italia con legge 7 febbraio 1958, n. 279 (in *Gazz. Uff. Suppl. Ord.* n. 87 dell'11 aprile 1958);
 - la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (in Council of Europe, *European Treaty Series* n. 18);
 - la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985 (in *European Treaty Series* n. 121), che è stata ratificata dall'Italia (legge 15 febbraio 1988, n. 93, in *Gazz. Uff. Suppl. Ord.* n. 62 del 15 marzo 1989) ed è in vigore dal 1° settembre 1989 (cfr. G.U. n. 170 del 22 agosto 1989);
 - la Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969 (in *European Treaty Series*, n. 66), sottoposta a revisione con la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992 (in *European Treaty Series* n. 143);
 - la Convenzione di Parigi del 14 novembre 1970, concernente le misure da prendere per vietare ed impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali, che cerca di arginare il fenomeno del traffico illecito delle opere d'arte da un Paese all'altro, imponendo obblighi di restituzione dei beni rubati dai musei e esportati in violazione della legge dello Stato di provenienza (ratificata dall'Italia con legge 30 ottobre 1975 n.873, in *Gazz.Uff. Suppl. Ord.* n. 49 del 24 febbraio 1976);
 - la Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, che si occupa del patrimonio immobiliare e richiede la cooperazione dei vari paesi nella conservazione e protezione dei beni più importanti per la storia, l'arte, la scienza e anche le bellezze naturali (ratificata dall'Italia, legge 6 aprile 1977, n. 184, in *Gazz.Uff.* n. 129 del 13 maggio 1977);
 - la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 *European Landscape Convention*, ratificata il 4 maggio 2006 (ETS n.176);
 - la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (*Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 2 novembre 2001;
 - la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, che mira a tutelare le espressioni culturali viventi e prevalentemente immateriali del Sud del Mondo non erano rappresentate nelle convenzioni precedenti;
 - la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità di espressioni culturali (*Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions*), fatta a Parigi il 20 ottobre 2005;
 - la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (c.d. Convenzione di Faro), firmata a Faro (Portogallo) il 27 ottobre 2005, sottoscritta dall'Italia a Strasburgo il 27 febbraio 2013;
 - la Risoluzione del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale (13982/2000/CE);
 - la Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela del patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo nelle zone rurali e nelle regioni insulari (2006/2050/CE).
- Per quanto attiene al rapporto del Piano con gli altri strumenti di pianificazione ed, in particolare, per quanto attiene all'analisi di coerenza interna ed esterna, in relazione dunque a sé stesso ed alla pianificazione territoriale multilivello e di settore, dovranno essere effettuati, nelle fasi successive di attuazione del Piano, i necessari approfondimenti e una puntuale verifica delle interferenze, nel medio e lungo termine, con gli altri strumenti pianificatori che interessano il territorio considerato, anche nel rispetto della coerenza con i



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO
 Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
 PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
 PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

contenuti pianificatori e le norme di tutela del Piano Paesaggistico Regionale, che, come da norma, è uno strumento sovraordinato le cui previsioni sono prevalenti rispetto a tutti gli altri livelli di pianificazione territoriale (Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 145, comma 3, del D. Lgs. N. 42/2004 e s.m.i.: (... ..) *per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi comprese quelle degli enti gestori delle aree naturali protette*). Gli elaborati dei Piani Paesaggistici Regionali costituiscono patrimonio conoscitivo in riferimento agli aspetti ambientali, storico-culturali e paesaggistici che connotano il territorio regionale. **Dovrà quindi essere approfondito il livello di analisi e di valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sul patrimonio culturale** (beni culturali e paesaggio – vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal piano, vincoli *ex lege*, centri storici tutelati, grandi aree archeologiche, beni culturali diffusi sul territorio, siti UNESCO ecc...) **e andrà valutata la probabile evoluzione dello stato attuale dell'ambiente e del paesaggio** (considerando anche le nuove previsioni di tutela dei Piani Paesaggistici Regionali eventualmente in via di revisione o aggiornamento, l'introduzione di nuovi vincoli paesaggistici, nonché l'aggiornamento dei vecchi vincoli paesaggistici con le norme di tutela attiva previste dal Codice).

- Il **Piano di Monitoraggio** risulta essere ben definito e articolato. Pur comprendendo la complessità dell'operazione e l'enorme compresenza di variabili, le modalità di calcolo degli indicatori di sostenibilità territoriale sono tali da restituire valori quantitativi e, pur considerando, le opportune correzioni interpretative, consentono con difficoltà il reale controllo delle azioni monitorate, rischiando di sottostimare i potenziali effetti prodotti dall'attuazione delle strategie di Piano. Si ritiene pertanto opportuno porre l'attenzione su alcune questioni, già evidenziate in alcuni pareri di competenza.
 - L'indicatore Ist05 *Tutela aree agricole di pregio* si relaziona all'obiettivo OA_s21 *Garantire la conservazione delle aree agricole nella loro integrità strutturale e funzionale, evitando che gli interventi comportino lo snaturamento del paesaggio rurale, nonché la frammentazione o l'alterazione della capacità produttiva ai fini dell'esercizio delle attività agricole*. I temi dello snaturamento e della frammentazione del territorio non riguardano unicamente le aree agricole pertanto, **si ritiene necessario** allargare la validità dell'Indicatore Ist05 a tutte le aree paesaggisticamente rilevanti e tutelate.
 - Gli indicatori da Ist12 a Ist15 si relazionano ad obiettivi prevalentemente incentrati sulla qualità visiva. Molti territori contemplano al loro interno beni monumentali e archeologici che devono essere preservati sia direttamente che indirettamente, tutelandone le visuali e le prospettive. **Si chiede** dunque, di estendere l'Indicatore Ist15 *Tutela delle aree ad alta percettibilità visuale*, calcolato mediante la sola individuazione dei corsi d'acqua e dei laghi, a tutte le aree paesaggisticamente rilevanti e con visuali da tutelare.

Il relativo **Report di monitoraggio VAS** dovrà essere predisposto dall'Autorità Proponente con **cadenza annuale** ed inoltrato anche a questa Direzione Generale del MiC in qualità di Autorità Concertante il Parere motivato.

RACCOMANDAZIONI:

Considerata la natura eterogenea degli interventi presenti nel Piano, si ritiene necessario fornire, in via generale, rispetto a quanto nel dettaglio comunicato dagli Uffici periferici del MiC, una serie di "indicazioni metodologiche" di cui il Proponente dovrà tenere debito conto, soprattutto nelle successive fasi progettuali delle singole Operazioni (fase di VIA e successive fasi autorizzatorie ed esecutive):

1. Per quanto attiene le successive fasi di localizzazione e progettazione si auspica che tutte le categorie di interventi prese in esame in relazione agli indicatori di sostenibilità territoriali saranno in grado di raggiungere il *target di riferimento*. Si evidenzia la necessità della preventiva consultazione degli Uffici territoriali del MiC così da acquisire un quadro complessivo che possa orientare al meglio le scelte e le possibili alternative progettuali;
2. In linea generale, dal punto di vista progettuale, si raccomanda di evitare scelte che comportino frammentazione del paesaggio o, ancora, alterazione/compromissione delle principali visuali e degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati, privilegiando pertanto fin da subito le soluzioni progettuali che riducano quanto più possibile impatti negativi sul contesto;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

3. Dovrà essere evitata, per quanto possibile, l'interazione visiva tra le opere e i siti di interesse archeologico (lettera m) dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004 e di quelli storici;
4. Considerata l'orografia del terreno estremamente variegata dovrà essere ricercata la migliore soluzione progettuale;
5. In relazione all'analisi delle alternative progettuali, si suggerisce di privilegiare le scelte che escludano nuovo consumo di suolo - con speciale riguardo per le aree naturali e rurali - e quelle che comportino il recupero di aree compromesse e degradate mediante demolizione delle strutture obsolete e la ricomposizione di nuovi valori paesaggistici ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e della Convenzione Europea del Paesaggio (2000);
6. Si dovrà porre particolare attenzione allo studio e alla verifica degli impatti dovuti all'eliminazione delle strutture esistenti, alle opere di mitigazione e di ripristino e alle relative fasi di cantiere (inquinamento atmosferico con riguardo agli effetti sui beni culturali e paesaggistici);
7. Dovrà essere perseguita, per quanto possibile, la sovrapposizione/affiancamento delle opere di nuova realizzazione con altre già esistenti e ciò al fine di minimizzare gli impatti ed il consumo di suolo;
8. Nel caso di dismissione di impianti obsoleti, si suggerisce di riportare, nella documentazione che accompagna il Piano, anche le modalità della loro eventuale riconversione, oltre che le misure che si intende adottare per il recupero e la riqualificazione dei caratteri culturali e paesaggistici dei luoghi interessati dalle dismissioni;
9. Si dovrà porre particolare attenzione allo studio e alla verifica degli impatti dovuti alle nuove realizzazioni poiché in molti casi l'interferenza risulta difficilmente mitigabile;
10. Le nuove infrastrutture dovranno avere un trattamento superficiale non riflettente con cromia che si integri a seconda dell'ambiente circostante;
11. Qualora un intervento si dovesse posizionare in prossimità o comunque in diretta prospettiva di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Titolo I della Parte II del D.Lgs. 42/2004, si richiede che vengano adottate soluzioni atte a limitare l'impatto visivo delle nuove opere con tali complessi edificati.
12. Particolare attenzione dovrà essere posta alle opere di compensazione che dovranno essere previste nelle aree interessate dalle nuove realizzazioni dove, si auspica, che vengano previsti anche recuperi e restauri di beni afferenti al patrimonio culturale che presentino particolari condizioni di degrado. Per detti beni sarà necessario acquisire le autorizzazioni di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Elementi di dettaglio e scelte operative, sarà d'uopo vengano determinate in costruttivo contraddittorio con le competenti Soprintendenze territoriali.
13. Tutte le opere di mitigazione vegetale e di reimpianto previste dovranno essere realizzate in contemporanea con il procedere dei cantieri al fine di giungere ai termini degli stessi con uno stato vegetativo il più possibile avanzato. Tali opere dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e dovranno essere adeguate all'ambito circostante scegliendo adeguatamente il materiale vivaistico. Al fine di rendere stabili le opere di mitigazione vegetazionale il Proponente ne dovrà garantire la permanenza e la manutenzione.
14. Si raccomanda, per tutti gli interventi che potranno prevedere scavi e manomissioni del sottosuolo, di fare riferimento alla normativa vigente in materia di tutela del patrimonio archeologico attivando la procedura della verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dal citato art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e dettagliata, dal punto di vista operativo, dalla circolare n. 1/2016 della ex Direzione Generale Archeologia. Di conseguenza sarà necessario prendere in considerazione tutti i dati reperibili sia tramite lo spoglio delle banche-dati conservate presso le Soprintendenze territoriali sia all'interno delle cartografie allegate agli strumenti di pianificazione urbanistica, che potranno essere integrate con le banche-dati del Ministero della cultura. A tale proposito, si rammenta che la raccolta esaustiva delle conoscenze archeologiche pregresse, costituisce parte integrante della progettazione di fattibilità ex art. 25, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, e che sulla base della potenzialità archeologica rilevata potrà essere attivata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25, commi 3, 8 e ss. del citato D. Lgs. 50/2016;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

15. Considerato il rischio archeologico "alto" che potrebbe interessare alcune aree prossime agli interventi del Piano, tenuto conto che i tempi previsti per la realizzazione delle opere vengono spesso diluiti in un arco temporale pluriennale, occorre che il Proponente predisponga, in accordo con le Soprintendenze competenti, un cronoprogramma delle indagini e degli accertamenti archeologici preventivi, al fine di garantire una programmazione ampiamente anticipata rispetto all'inizio effettivo delle opere relative ai singoli interventi. Il cronoprogramma dovrà essere concordato e quindi approvato dalle medesime Soprintendenze prima dell'inizio delle opere (sia principali che accessorie di cantiere);
16. Gli scavi archeologici esplorativi non andranno eseguiti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche, in quanto potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo;
17. I siti d'interesse archeologico individuati con certezza dalla Relazione archeologica in corrispondenza di aree oggetto d'interventi dovranno essere indagati in estensione con metodologia archeologica prima dell'avvio delle opere sul tratto corrispondente, anche al fine di valutare la necessità di varianti in corso d'opera;
18. Resta inteso che le indagini e le eventuali operazioni di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri e delle strade di cantiere da aprirsi *ex novo* o modificarsi, comprensive di schedatura, documentazione grafica e fotografica, relazione finale, ecc.) dovranno essere condotte con l'ausilio di soggetti in possesso di adeguata formazione e competenza nel campo della ricerca archeologica (da reperirsi attraverso università o ditte archeologiche specializzate esterne al Ministero della Cultura, le quali prestazioni saranno a carico del Proponente) al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e opere connesse alla costruzione delle opere previste. L'attività di tali consulenti sarà svolta sotto la direzione tecnico-scientifica delle Soprintendenze territorialmente competenti;
19. L'Agenzia per la Coesione Territoriale dovrà dare esplicite e formali istruzioni alla Direzione Lavori e alle Ditte impegnate nei lavori affinché sia garantito il più scrupoloso rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. in caso di rinvenimenti di tipo archeologico, anche dubbi, con particolare riguardo alla immediata segnalazione alle Soprintendenze competenti ed alla sospensione dei lavori sino al sopralluogo da parte di un funzionario del medesimo ufficio, con cui la D.L. dovrà concordare tempi e modalità operative connesse alle specifiche competenze;
20. Ai fini della valutazione del rischio archeologico, degli accertamenti preliminari e dell'assistenza in corso d'opera, tutte le opere accessorie, anche provvisorie (cave, aree di deposito temporaneo di materiali, nuova viabilità e viabilità accessoria di cantiere, zone di cantiere e quanto altro richiesto) che comportino scavi o scotichi, anche solo preparatori, dovranno essere sottoposte alle stesse procedure di abbattimento del rischio di ritrovamenti archeologici impreveduti definite per il tracciato dell'opera principale;
21. Lo stesso Proponente dovrà prevedere che nel Quadro Economico del Progetto Definitivo ed Esecutivo di ognuno degli interventi proposti siano accantonate delle somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti;
22. Tutti i progetti dovranno essere corredati della relativa "Relazione paesaggistica" ai sensi del DPCM 12/12/2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", in base a quanto prescritto dal suddetto DPCM (entrato in vigore il 31/07/2006) in fase di progettazione definitiva e quindi VIA;

Quanto sopra esposto, si ritiene utile al fine di costruire un efficace scenario di riferimento che possa, contestualmente, sia rappresentare gli effetti di azioni e politiche già definite e vigenti, che rappresentare un adeguato termine di confronto per valutare gli effetti del previsto scenario di *policy* del presente Piano, così da governare gli impatti, diretti ed indiretti, che le politiche previste e implementate dal Piano stesso avranno sul territorio nazionale in termini di compatibilità rispetto al paesaggio e ai beni del patrimonio culturale da tutelarsi.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Le osservazioni, condizioni e raccomandazioni espresse dagli Uffici della scrivente Direzione Generale del MiC e dagli Uffici territoriali, ricomprese nel presente parere, che dovrà costituire parte integrante del decreto interministeriale, dovranno essere formalizzate dall'Autorità Competente nel provvedimento a firma congiunta dei due Ministri concertanti (Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministro della Cultura) e recepite dall'Autorità Proponente (Terna S.p.A.), ai fini dei successivi adempimenti.

Supporto Ales S.p.A.
Arch. Ilaria Martella

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luigi LA ROCCA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it